(2

DELL' ORIGINE, DE' PROGRESSI, E DELLO STATO ATTUALE D' OGNI LETTERATURA

DELL' ABATE

D. GIOVANNI ANDRES

SOCIO DELLA R. ACCADEMIA DI MANTOVA

PARTE SECONDA

Che contiene le Scienze Naturali.

NUOVA EDIZIONE

DEDICATA A SUA ECCELLENZA IL SIG.

GIULIO CESARE ESTENSE TASSONI

CAVALIERE DEL R. ORDINE DELLA CORONA DI FERRO
GIA' INCARICATO DI AFFARI NEL REGNO D' ITALIA
PRESSO L' IMPERIAL GOVERNO D' ETRURIA
MEMBRO DELL' ACCADEMIA FIORENTINA, E DI ALTRE
SOCIETA' LETTERARIE &c. &c.

TOMO DECIMOSESTO.



IN PRATO 1812.

NELLA STAMPERÌA DI VINCENZO VESTRI

Con Approvazione.

Digitized by Google

Digitized by Google

CONTINUAZIONE

DEL

LIBRO III.

CAPITOLO II.

Della Filosofia Morale.

La filosofia morale è la scienza di tutti gli uomini; e in tutti i tempi i padri di famiglia e i capi de' popoli, e tutti i maestri e reggitori degli uomini hanno date a' loro inferiori alcune lezioni di morale. Ma i primi autentici documenti, e i primi libri, che noi abbiamo di dottrina morale, ci vengono dall'oriente. Nè conosciamo altri scritti etici più antichi che i libri dottrinali della sacra scrittura, i quali in gran parte riconoscono per autore Salomone; nè dopo questi altri ci si presentano anteriori a' cinesi del celebre filosofo Confucio, conservati fino

Origine della filosofia morale.

Digitized by Google

a' nostri dì; ed antichissima memoria abbiamo da Megastene presso Strabone (a) dell' etica degl' indiani, della quale or vanno disotterrando alcuni antichissimi scritti gli eruditi moderni; ed orientali insomma sono le più antiche memorie, che possiamo ritrovare di morale filosofia. Non però tardò molto questa ad introdursi presso i greci; e i famosi legislatori, de' quali parleremo nel seguente Capo, e i rinomati sette sapienti, che fiorirono contemporaneamente al cinese Confucio, possono già in qualche modo contarsi nella classe de' morali filosofi. Ma la dottrina di tutti questi non era che un tessuto di massime e di precetti, senza quelle ricerche e disquisizioni, senza quella concatenazione di sentimenti, e senza que' piani e sistemi di dottrina, che formano la filosofia; e il primo, secondo Aristotele (b), che abbia parlato filosoficamente della virtù, e che si possa pertanto chiamare giustamente morale filosofo, non è stato che Pittagora, sebbene anch' egli, volendo riferire a' suoi numeri le virtù, si discostò non solo dalla verità, ma anche dalla diritta maniera di trattare tali materie. La vera origine della morale filosofia si dee prendere da Socrate, è da' suoi scolari, come la prendevano realmente quasi tutti gli antichi greci e romani. Gli altri

Socrate.

(a) Lib. xv.
(b) *Magn. mor.* lib. I, c. I.

Digitized by Google

filosofi, Talete, Anassimandro, Pittagora, e tutte le scuole joniche e italiche s'occupavano nelle questioni fisiche, nelle ricerche di cose occulte, e dalla natura stessa tenute nascose; e se talora Pittagora e i suoi seguaci trattavano delle virtù, si perdevano in nozioni astratte e in vane speculazioni. Socrate ritirò da tali disquisizioni la filosofia, e la rivolse ad uso della vita comune, per occuparla in utili questioni su le virtù e su' vizj, e generalmente su la condotta della vita buona o cattiva; e di filosofia fisica e teorica, quale fin allor era stata, la fece morale e pratica Non aveva Socrate accademia, nè liceo, nè luogo particolare destinato per sua scuola, e insegnava nelle botteghe, nelle strade e nelle piazze, e dovunque trovavasi era pronto a prestare i suoi ammaestramenti, nè in aria didascalica e magistrale, od in lezioni scolastiche, ma in tuono familiare, ed in conversevoli discorsi agitava le sublimi questioni delle virtù e de' vizj, della venerazione degli dei, del governo delle città, del comando degli eserciti, dell'educazione de' principi, e d' altri simili punti, e trattava le più gravi materie di politica e di morale. Ma quantunque egli si prestasse a tutti, ed amasse d' insegnare agli artigiani, a' plebei ed a chiunque gli si presentasse, aveva però i suoi più fedeli ed attaccati seguaci, che pendevano sempre da' suoi labbri, nè distorsi sapevano dalla sua istruttiva compagnia, e che forma-

vano, per così dire, la scuola socratica; e contava fra questi i più rinomati filosofi della Grecia, i capi e maestri delle scuole filosofiche, che poi sorsero in tanto grido in Atene. Senofonte ed Eschine sono i filosofi socratici, che meglio di tutti gli altri ci hanno fatto conoscere la vera sua dottrina. Senofonte ci dà il bel quadro della vita filosofica di Socrate, de' detti e de' fatti suoi, che presenta una viva idea del merito di quell' uomo singolarissimo (*a*), ed anche nell' *economico* non ci reca che la dottrina di Socrate: ed Eschine ne' suoi *Dialoghi* esprime sì veramente il carattere, e la maniera d'insegnare dello stesso Socrate, che furono creduti da molti tali dialoghi opera del maestro anzichè del discepolo (*b*): e sì Senofonte che Eschine hanno ottenuto dalla posterità il glorioso vanto d'essere i veri socratici, e sono da tutti stimati come degni allievi di quella scuola, eleganti scrittori, e profondi filosofi. Cebete è un altro discepolo di Socrate, da noi conosciuto per la famosa sua *Tavola*, l'unico de' tre dialoghi da lui scritti, che siasi fino a' nostri dì conservato. Fedone, Simone, ed alcuni altri si fecero distinguere fra molti uditori di Socrate pe' diversi dialoghi, che scrissero secondo il gusto socratico su varj punti morali, lodati dagli anti-

Filosofi socratici.

(*a*) *De factis et dictis Socratis* lib. IV.
(*b*) *Laert. in Aeschine.*

chi, ma per noi da gran tempo perduti. Fedone anche formò una setta particolare, che ebbe per successori Plistano d'Elea, Asclepiade Fliasio, e sopra tutti distintamente Menedemo d'Eretria, onde venne la setta chiamata prima *eleatica*, poi *eretriaca*, e conosciuta dagli antichi coll'uno e coll'altro nome. Più famosa divenne la scuola d'Aristippo, altro discepolo di Socrate. Aveva Aristippo uno spirito vivace e pronto, un genio pieghevole ed ugualmente facile ad accomodarsi a' patimenti che a' piaceri, e professava una morale indulgente e piacevole; onde non è da fare meraviglia se molti alla sua scuola concorsero, e se fu egli da gran folla di discepoli attorniato. Arete sua figlia, Antipatro, ed altri sostennero la setta cirenaica. Arete ebbe per discepolo suo figliuolo, chiamato anch'egli Aristippo, e questi Teodoro detto *l' ateo*. Antipatro insegnò la filosofia d'Aristippo ad Epitimede, questi a Parabate, il quale la trasmise ad Egesia, e ad Annicere. Quindi la setta, che da principio fu detta *cirenaica* per essere cirenaici Aristippo, Antipatro, e i primi maestri; fu poi divisa in varie sette, conosciute co' nomi di teodorea, d'egesiaca, e d'anniceria. L'amore de' piaceri, e il conto grande, che facevano Aristippo ed i suoi seguaci della voluttà, era la dottrina caratteristica della scuola d'Aristippo: ma noi non discenderemo ad esaminare le picciole differenze, che distinguevano i cirenaici dagli ege-

siaci, e questi dagli annicerj e da' teodorei, e rimetteremo chi desideri di vederle distintamente alla storia del Brukero, dove troverà quanto basti a contentare l'erudita curiosità (*a*). Come dalla scuola di Socrate uscirono i capi dell' eleatica, e della cirenaica, così anche è riconosciuto Socrate per maestro di Euclide fondatore della megarica, la quale essendo stata più dialettica che morale, fu già da noi nell' antecedente capo presentata. Dalla scuola di Socrate uscì pure Antistene capo e maestro della setta cinica, dalla quale derivò poi la stoica.

Platone. Ma lo splendore della scuola socratica, e l'ornamento della filosofia altri non fu che il non mai abbastanza celebrato Platone. Tuttochè la vasta sua mente abbracciasse tutte le parti della teoretica filosofia, e logica, fisica, teología, e psicología, e tutta la filosofia teorica comprendesse ne' suoi scritti, nondimeno la pratica nella morale e nella politica formava particolarmente il più caro oggetto de' profondi suoi studj; e raffrenare le passioni, estirpare i vizj, riformare i costumi, ispirare le virtù, prescriver leggi, stabilire usanze, governare i popoli, e rendere prosperose e felici le repubbliche erano le sublimi mire delle sue meditazioni. Quindi le lunghe ricerche sul sommo bene (*b*),

---

(*a*) Tom. I., part. II, lib. II, cap. III.
(*b*) *In Philebo*.

le questioni su la virtù (*a*), e su le santità (*b*), le investigazioni su la temperanza (*c*), e su la fortezza (*d*), e tante esortazioni ad una vita morigerata ed utile alla repubblica, e tanti eccitamenti all' esercizio delle virtù. Ma dove profonde Platone i tesori dell' etica filosofia è ne' dialoghi della repubblica e delle leggi. La giustizia e l' ingiustizia, le diverse sorti di beni e di mali, l' utilità delle giuste leggi, il bisogno di farle eseguire, la necessità de' buoni costumi, l' influenza delle opportune istituzioni, la filosofia, e i veri e falsi filosofi, le arti diverse, e i differenti impieghi degli uomini, e i mutui bisogni, e i mutui doveri, con cui siamo stretti, e varie altre materie gravissime degne delle speculazioni de' filosofi vengano da Platone trattate con molto ingegno, con profonda dottrina, copiosa eleganza, e magistrevole autorità. Negli altri suoi dialoghi pecca alquanto in troppe cavillazioni, e in qualche vacuità, riducendosi spesso a cercare soltanto la definizione della cosa che si desidera, e si spera di vedere da lui profondamente discussa, e comunemente più mostrando nelle materie ciò che è da confutarsi, che ciò che si può ab-

---

(*a*) *In Menone*.
(*b*) *In Eutyphrone*.
(*c*) *In Charmide*.
(*d*) *In Lachete*.

bracciare; e quindi il curioso filosofo resta mal pago di que' dialoghi, che co' titoli i più speciosi poco o niente gl' insegnano di sodo e d' utile riguardo a quegli argomenti, che sì giustamente muovono la filosofica curiosità. Ma ne' dialoghi della repubblica e delle leggi sembra che tratti più seriamente; e sebbene anche in essi ami talvolta di scherzare e d' allacciare colle artifiziose interrogazioni alcuno degl' interlocutori, spiega però più apertamente il suo animo, e ci dà idee più precise e sicure, forma un corpo di dottrina più regolare, e ci presenta una filosofia più istruttiva e di maggiore utilità. Giusto e savio, religioso ed onesto, prende sempre le parti dell' onestà, nè si lascia, come tanti de' nostri filosofi, trasportare dal prurito di mostrare dello spirito a mettere in ischerno le cose religiose e divine, nè a promuovere massime libertine con pregiudizio della verità. Che se talvolta propone qualche suo sentimento paradosso e strano, ch' egli crede convenientissimo, ma che può sembrare disdicevole al buon costume, nol fa che colle più modeste e saggie prevenzioni, colle più decenti espressioni, con istile ben differente dell' usato da' libertini filosofi de' nostri dì. Platone insomma è un vero filosofo, il primo, che abbia lasciato un corpo di morali e politici insegnamenti, in cui si vedano i frutti d' un regolato studio dell' etica, e il primo, a cui dobbiamo ricorrere per apprendere quella filosofia. Ma

per quanto Platone sia andato avanti nell' etica, ed abbia sorpassati tutti i filosofi socratici e pittagorici suoi coetanei e predecessori, venne nondimeno superato da Aristotele suo scolare. Platone, da scrittore eloquente, e filosofo immaginoso, trattò le materie liberamente, dall' una all' altra passando secondo che portava il discorso, senz' attenersi esattamente al più conveniente metodo, e le illustrò con ragioni talora sode, talora speciose, con belle immagini, con copia di parole, e con forza d' eloquenza. Aristotele fu più filosofo; e non in distaccati discorsi, ma in trattati seguiti e metodici, ogni cosa prendendo da' suoi princìpj, e riguardando in ognuna tutte le sue relazioni, trattò più filosoficamente, per così dire, la morale filosofia. Non so se Socrate veramente stimasse, come dice Aristotele (*a*), per ultimo fine dell' uomo la cognizione della virtù: certo Platone ne' suoi dialoghi sembra altro non avere in mira che una tale cognizione, e tutti i dialoghi impiega a cercarne le definizioni. Qual differenza dalle lunghe e talora sofistiche discettazioni di Platone a' sodi e pieni trattati, ed alle profonde e filosofiche discussioni d' Aristotele? Egli esamina l' essenza e la generazione delle virtù, la differenza degli atti e degli abiti, delle virtù morali e delle intellettuali, discende parti- *Aristotele.*

(*a*) *Magn. moral.* lib. I, c. II.

colarmente ad ogni virtù, e ciascuna d' esse distinguendo colla più sottile finezza da' viziosi estremi, che la contornano, rende di tutte assai più chiare e giuste definizioni; e venendo poi agli atti particolari sì de' vizj che delle virtù, ci dà spiegazioni veramente utili ed istruttive. Colla stessa profondità d'ingegno, e pienezza di dottrina svolge la vera felicità, e tutto ciò che può dirsi o bene o male, e fino a qual segno si debba riputar tale, spiega le azioni degli uomini, e i loro principj, l'amicizia, e i suoi doveri, e tutto ciò che appartiene alla morale filosofia. Dagli uomini particolari passando alle città e repubbliche, sempre più fa vedere la vastità della sua mente, e la sodezza del suo giudizio. L' erudizione immensa, che una continua lettura gli aveva fornito, gli presentava alla vista le diverse repubbliche e i differenti governi, che allor avevano qualche nome, le loro leggi, i loro difetti, e le diverse vicende felici od avverse, a cui erano soggiaciute, ed egli da vero filosofo osservava tutto con attenzione; e fondato soltanto su l' osservazioni e su' fatti, ne ricavava le giuste conseguenze per istabilire una perfetta repubblica. La giustezza e posatezza del suo giudizio lo tiene sempre ne' suoi sentimenti in un prudente mezzo, dove comunemente si trova la verità; e lungi ugualmente dalle stravaganti opinioni di tanti moderni, che vogliono l' uomo solitario e selvaggio, come se tal fosse il natura-

le suo stato, che dalla fanatica filantropia degli antichi Socrate e Platone, che bramerebbero nella repubblica una piena comunione di denari, di roba, di beni, e perfino delle donne, e d' ogni cosa, sostiene egli con forza, e con varietà di ragioni essere all'opposto l' uomo per natura civile e socievole, e dovere riuscire pregiudicievole alla repubblica ed a' particolari la pretesa comunione, come è necessaria la proprietà. Dalle cose pubbliche discendendo alle domestiche e familiari, prescrive leggi a' mariti e alle mogli, a' padroni ed a' servi, insegna l'amministrazione de' beni, e le giuste maniere d' acquistarli e d'accrescerli, e in tutto parla con molta saviezza e prudenza, con giudizio ed erudizione, e in tutto si mostra vero maestro d' etica, di politica, e d' economica. La vastità della dottrina, e l'universalità delle cognizioni non bene conviensi con molta profondità; ma in Aristotele s' uniscono a maraviglia, e l' infinite materie che tratta e sono prese nel vero loro punto di vista, e vengono illustrate con copiosa erudizione di poeti, di storici, e di filosofi, e si possono dire esaurite con magistrale pienezza. Il Bitaubè (a) ha rilevato colla dovuta modestia alcuni difetti della politica d' Aristotele, che però sarebbono suscettibili di ragionevole scusa. Ma senza entrare in

(a) *Acad. de Berlin* tom. XLIII.

minuti esami d' ogni particolare proposizione, che sono quei piccioli nei in un luminare di tanto splendore? Invano i moderni filosofi s' insuperbiscono de' maggiori lumi dei nostri secoli sì nel fisico, che nel morale, e si compiacciono della loro superiorità sopra gli antichi. Non abbiamo in tutta la moderna filosofia un' opera sì vasta e profonda, con sì belle viste, e toccate sì finamente, con tante verità, e sì pochi difetti, come possono vantare gli antichi nella grand' opera dell' etica, politica, ed economica d' Aristotele. Esaminata l' etica di questo filosofo, cade alquanto di prezzo l' opera di Teofrasto suo scolare. Teofrasto viene detto a ragione dal Casaubono il primo inventore della filosofia caratteristica (a); ma se si riflette bene ad alcuni capi dell' etica di Aristotele, si trovano già abbozzati molti caratteri, e toccatine i tratti principali con singolar maestrìa. Teofrasto si distese più spiegatamente, e ridusse poeticamente a' fatti particolari, come conveniva alla descrizione de' caratteri, ciò che Aristotele non poteva esprimere che con tratti generali. Ma lasciando a Teofrasto la lode d' essere stato l' inventore e padre della caratteristica, potremo in qualche modo riguardarlo anche in questa parte come discepolo d' Aristotele. Quest' è per quel poco, che abbiamo di Teo-

Teofrasto.

(a) *Ep. dedic. Nic. Brulardo.*

frasto: ma Tullio ci fa sapere, che egli in oltre scrisse sì dottamente del governo delle repubbliche, che quasi gli dà in questa parte la preferenza sopra Aristotele; perciocchè se Aristotele descrisse di quasi tutte le città non solo della Grecia, ma de' barbari, i costumi, gl'istituti, e le discipline, Teofrasto ne diede anche le leggi; e se ambedue insegnarono quale dovesse essere il principe in una repubblica, e quale fosse il migliore stato di questa, Teofrasto in oltre mostrò quali fossero in una repubblica le rivoluzioni delle cose, quali i momenti de' tempi, cui si dovesse por regola; e insomma sembra al giudizio di Tullio, che Teofrasto sia stato più benemerito della politica che lo stesso gran maestro Aristotele (a) Ma sventuratamente per noi, delle molte e stimate opere di Teofrasto d' etica e di politica, di cui ci dà notizia Laerzio (b), altro non resta che i frammenti de' suoi caratteri, di cui abbiamo parlato. E così Platone ed Aristotele sono i filosofi morali dell'antichità, che ci possano dare idea dell' antica filosofia, e i due scrittori, da cui possano realmente i moderni ricavare vero profitto. Platone, scrittore più eloquente, tocca più il cuore, e più diletta l'immaginazione; Aristotele, più filosofico, istruisce meglio la mente, e più pienamente appaga la ragione;

(a) *De fin.* v. n. iv.
(b) *In Theophr.*

ed amendue meritano giustamente lo studio de' filosofi; ma Aristotele particolarmente sarà sempre l'oggetto dell' attenta medi azione di chi voglia internarsi in ogni parte della morale.

Dopo Platone, Aristotele, e Teofrasto, dopo i primi accademici e peripatetici decadde notabilmente l' etica filosofia, e invece de' sublimi e sodi ammaestramenti per la condotta della vita privata, pel governo della repubblica, pel bene dell' umanità s' introdussero vane questioni, innovazioni di parole, inutili dispute. Allora sorsero due sette famose per opposte ragioni; la stoica, e l'epicurea. La stoica ha ostentata una gravità e severità di massime e di precetti, che s'è fatta rispettare dalle persone più rispettabili. L' epicurea al contrario s'è tirata dietro le accuse della maggior parte delle savie persone per la troppa indulgenza, per l'apparente mollezza, e per la libertà delle sue opinioni. Ma per conoscere il merito d'un corpo di filosofia non basta considerare il rigore, o la sublimità delle massime, d'uopo è esaminare la giustezza, la verità, il metodo, la convenienza, ed utilità di tutto il corpo della dottrina: e forse dopo un diligente esame non dovrà l' epicurea rimanere inferiore alla stoica sì decantata. Seneca col voler lodare sopra tutte l' altre la stoica filosofia ci dà al contrario un argomento di riguardarla con meno stima (*a*). Non è egli

Setta stoica.

(*a*) *De sap. constantia* c. I

più filosofico il trattare gli uomini, come fanno gli altri filosofi, co' riguardi convenienti all'inferma loro natura, e cercare, come i medici cogli ammalati, e d'applicare i rimedj, che le deboli loro forze possono portare, non que' che credono i più efficaci, che non correre come gli stoici dirittamente al più sublime e perfetto, e senza contare coll'infermità delle nostre forze voler co' precetti condurci alla perfezione, che non potremo mai ottenere? E non è egli più sodo e vero consiglio il dire con Epicuro, che dee il filosofo tollerare le ingiurie, che il pretendere cogli stoici, che non vi sia pel filosofo alcuna ingiuria (*a*)? Queste sottigliezze di parole erano del gusto degli stoici. Essi non volevano, come gli altri uomini, contare per beni l'onore, le ricchezze, la sanità, ed altre simili doti del corpo e dell'animo, nè all'opposto per mali i difetti contrarj; ma pretendevano doversi quei nominare *promossi*, e questi *rimossi* (*b*). Essi si occupavano molto in formare paradossi, che alla fine altro non erano che giuochi di parole; e pretendevano, che solo il sapiente fosse bello, libero, ricco, re ed ogni cosa, per fino Dio (*c*); e si fingevano colle

(*a*) Ibid. cap. XV.
(*b*) Tull. *De fin.* III, n. XV. seq. Laert. in *Zenone* n. LXI.
(*c*) Tull. *Parad.*, Laert. loc. cit. n. LXIV.

Digitized by Google

loro sottigliezze una sapienza, che non sarà mai ottenibile da' mortali (a). Amanti della dialettica erano portatissimi per le dispute. Gran dispute sul numero delle virtù (b); altre non minori per decidere se la virtù una volta acquistata si possa perdere coll'ebrietà e colla melanconìa, oppure sia assolutamente imperdibile; se sieno talmente connesse le virtù, che chi ne ha una le abbia tutte; se tutte sieno uguali, nè possa esserne una maggiore dell' altra, come pure all' opposto i vizj, e i peccati; anzi, stuzzicati dal prurito di disputare, disputavano seriamente se i beni sieno corpi, e le virtù animali (c), consumavano in mille altre vane questioni il tempo, che avrebbono potuto impiegare assai meglio in istruire gli uomini, e dirigerli al conseguimento delle virtù. Con tante dispute e tante cavillazioni tralasciavano d'esaminare a dovere altri punti assai più importanti, e con tutta la severità della lor morale decidevano poco saviamente, che le mogli de' filosofi, o de' sapienti debbano essere a tutti loro comuni, e che possano quegli essere amanti, o per dirlo più chiaramente pederasti (d). Questo basti per far vedere, che il genio dialettico, e l'amore

(a) *De Amic.* n. v.
(b) Laert. in *Zenone* n. LIV.
(c) V. Senec. ep. CVI, CXIII, al.
(d) Laert. ibid. n. XLVI.

delle sottigliezze recava alla stoica filosofia il pregiudizio di troppo occuparsi in picciole questioni in vane innovazioni di parole, in sofisticherie, paradossi, e cavillazioni. Quindi, come riflette Cicerone (*a*), i discorsi degli stoici non accendono gli animi degli uditori; e quegli stessi, che gli ascoltano, e li credono, non sentono commozione e cambiamento nell'animo, e dopo avere udite sì grandiose dottrine partono dalle loro scuole quali erano venuti. Lo stesso Seneca si lamenta replicate volte nelle minute e frivole questioni de' suoi stoici, e delle loro sottigliezze, che possono forse fare gli uomini dotti, ma non mai buoni, e desidera, che trattino sempre cose utili e salutari (*b*). D'uopo è nondimeno confessare, che generalmente la stoica filosofia conteneva grandi e sublimi insegnamenti, che predicava vigorosamente la virtù e l'onestà, e che voleva inalzare l'uomo a tutta la sua dignità. La maggior parte della dottrina degli *uffizi*, o de' doveri degli uomini è dovuta agli stoici, che ne diedero anche il nome; e lo stoico Panezio era considerato da Tullio e dagli antichi come il più magistrale e classico scrittore di quest'importante parte dell'etica filosofia. E noi vediamo nelle opere degli

---

(*a*) *De fin.* IV, n. III,
(*b*) Ep. CVI. CXIII.

stoici Seneca, Epitteto, e Antonino, che sono le uniche, che si sieno fino a' nostri dì conservate, una soda e sincera dottrina della più pura morale. Onde possiamo dire, che la stoica filosofia si abbia potuto meritare per la verità ed elevatezza delle massime gli elogj, di cui molti l' hanno onorata; ma che le sottigliezze e le spine delle nuove parole e delle minute questioni, che i cavilli e i pungoli delle sofistiche interrogazioni, che insomma i difetti della sposizione abbiano molto detratto dal pregio della dottrina. Ben all' opposto la dottrina epicurea replicando spesso il nome di voluttà, e volendola come l'ultimo fine delle nostre azioni, si attirava delle savie persone i rimproveri, che non meritava la sua morale. I gravi filosofi, pieni delle idee di virtù e d' onestà, che allora da per tutto risonavano nelle scuole, mal soffrivano, come dice Tullio (*a*), il vedere introdursi la voluttà nel concilio delle virtù, come una meretrice nel ceto delle matrone. Il nome solo di voluttà era sposto a cattive interpretazioni, e soggetto a disonore ed infamia, Ma in realtà la voluttà d' Epicuro era ben lontana d'avere quelle lordezze e deformità, che un tal nome suole annunziare. Non la voluttà de' lussuriosi, diceva Epicuro, non conviti e divertimenti, non sensuali piaceri

Setta epicurea.

(*a*) *De fin* 1I. n. 1I.

fanno la voluttà, che chiamiamo il fine delle nostre azioni, come alcuni ignoranti ci hanno voluto attribuire; ma quella soltanto, che nasce dalla sanità e quiete del corpo, e dalla tranquillità dell' animo, e dalla privazione d' ogni dolore di corpo e d' animo, quella che non si può separare dalla virtù (a). E questa è una delle ragioni di differenza della dottrina d' Epicuro da quella d' Aristippo. Aristippo amava la voluttà, che produce commozione e solletico ne' sensi, nè curava d' altri piaceri e dolori che di quelli del corpo; Epicuro cercava una voluttà consistente e quieta, libera d' ogni perturbazione di corpo e d' animo, e più pensava a' piaceri ed a' dolori dell' animo che a que' del corpo, sebbene non trascurasse nè anche questi, e mettesse la felicità nella giocondità e nel piacere, e nella privazione di ogni dolore dell' uno e dell' altro. E come questa placidezza e tranquillità non può stare co' vizj, nè acquistarsi senza le virtù; così esorta vivamente Epicuro all' esercizio di queste, e tratta con giustezza e verità della temperanza, della prudenza, e delle altre virtù. Dove si può osservare, che sì Epicuro, che Zenone insegnavano la virtù; se non che Zenone ne raccomandava la pratica per la sola sua onestà, mentre Epicuro chia-

(a) *Epist. ad Menoecum apud Laert. in Epicuro*.

mava all' esercizio della medesima coll' allettativo del piacere e della voluttà, a cui conduce; nel che gli stoici, come dice presso Tullio Torquato (*a*), cercavano il bene in non so qual ombra, che chiamavano *onesto* con nome più splendido che sodo, mentre gli picurei s' accomodavano più all' umano pensare, ed avevano in mira nella stessa pratica delle virtù il diletto e piacere, che è realmente per gli uomini di maggiore incentivo che la semplice onestà. Questa gran questione del fine ultimo delle azioni dell' uomo ha molto, come qui si vede, di questione di parole; nel resto nella morale non è meno savia ed onesta la dottrina epicurea che la stoica, ed ha il vantaggio di trattare le materie senza parole nuove ed inusitate, senza questioni vane e cavilli, con parole popolari ed intelligibili, con chiarezza e semplicità. Per maggiore agevolezza e facilità della dottrina formò Epicuro alcune sentenze principali, che contenevano in qualche modo la somma della sua morale, e più facilmente s' imparavano, e si ritenevano a mente che i lunghi trattati d' altri filosofi. E generalmente potremo dire, che la filosofia di Epicuro, quantunque screditata presso di molti per l' odiosità del nome di voluttà, conteneva sana e lodevole dottrina, ed aveva il vantaggio di rendersi alla portata di

(*a*) *De fin.* I, n. XVIII.

tutti, e d'essere così di più universale utilità. Nè di Zenone, nè degli stoici suoi successori sono rimasti filosofici scritti; e di tutta la scuola epicurea appena abbiamo una lettera a Meneco, e le *rate sentenze* d'Epicuro, unici avanzi delle sue opere conservatici da Laerzio. Senofonte, Platone, ed Aristotele sono i soli filosofi, che abbiano trasmesso alla nostra curiosità autentici monumenti dell' etica degli antichi: e noi la vediamo in Senofonte ancor principiante bevuta al fonte stesso di Socrate primo suo maestro; la riconosciamo più formata in Platone, che aggrandì le lezioni di Socrate cogli originali e sublimi suoi pensamenti; e l'ammiriamo tutto ad un tratto in Aristotele condotta ad uno stato di filosofica perfezione, su cui nessuno de' posteriori filosofi in tanti secoli l'ha saputo inalzare.

Dopo il lungo intervallo d'alcuni secoli sorsero presso i greci, e presso i latini alcuni dotti scrittori di filosofia morale, dai quali impariamo la dottrina degli altri più antichi, che non possiamo esaminare nelle opere originali, e che hanno essi stessi nei loro scritti accresciuta, da per tutto apportandovi una lodevole originalità. Cicerone e Seneca fra' romani, Plutarco, Epitteto, e M. Antonino presso i greci formano questa nuova epoca non poco gloriosa all' etica dell' antichità. Che genio vasto e sublime era Cicerone, il quale, principe dell' eloquenza oratoria, della didascalica, e dell' epistolare, *Cicerone.*

poteva anche in qualche modo aspirare al primato nella filosofia! La versatilità del suo ingegno gli faceva prendere le parti ora degli accademici, ora de' peripatetici, or degli stoici, e portarle tutte con una forza e dignità, di cui non erano capaci quegli stessi, ch'erano addetti ad alcuna di tali sette, e che avevano sempre studiata e professata quella dottrina. Quale accademico poteva meglio difendere la sua causa di quello che fece Tullio sì negli accademici che in altre opere, dove gli piacque di prendere le loro parti? E non avevano ad insuperbirsi gli stoici al vedere illustrati i lor paradossi con tale copia e gravità di ragioni, e con tanta amenità, nobiltà, e forza d' eloquenza, come leggevansi negli scritti di Tullio? Nè Stasea napolitano, nè Antioco, nè verun altro de' peripatetici poteva trattare la questione de' *fini*, o del sommo bene con tanta varietà d'erudizione, e con tanto peso di ragioni, come fece ne' suoi cinque libri su tale materia Cicerone. Qual uomo superiore era quello, che in pochi giorni di vacazioni nelle spiagge di Pozzuolo scriveva i libri degli accademici, in altri pochi nella villa di Tuscolo dava que' delle *tusculane*, nel ritiro d' Arpino que' delle leggi, e così nelle brevi ferie, ne' giorni di riposo, nel respiro della campagna, nelle ore subcisive, o, come si suole dire, ne' ritaglj di tempo componeva opere, che sono lo stupore dei secoli, e che risparmiamo a' romani la pe-

na di cercare la filosofia in quelle de' greci. Teologìa, politica, economica, ed etica, tutto era ugualmente aperto alla sua penetrazione, e tutto egli trattò con sorprendente profondità. Nessun luogo della filosofia voleva, che rimanesse privativo de' greci, il quale non si rendesse comune a' romani illustrato dalla latina sua eloquenza (a). Che termine mai si sarebbe imposto a' filosofici suoi scritti, se la barbara prepotenza di M. Antonio non gli avesse inumanamente troncata la vita, quando appunto incominciava a dedicarla all' illustrazione della filosofia? Egli è vero, che in tutti i suoi scritti ha seguitato comunemente i sentimenti de' greci su le materie, che tratta; ma gli ha sposti sempre con tal possesso, e con tanta ubertà d'eloquenza e d'erudizione, che gli ha fatti comparire nuovi, e assai più nobili e ricchi, che non erano nelle mani stesse dei greci, da cui gli aveva raccolti. Platone singolarmente era la guida, ch' egli s' era prefisso di seguire; e le più alte sue mire tendevano ad imitare quell' oracolo della greca filosofia (b). Non so quale giudizio faranno i filosofi dell' esito di queste ambiziose mire di Tullio: noi, senza pretendere

(a) *De Divin.* lib. II, n. I.
(b) *De legib.* lib. I, n. V, lib. II, n. VII.

d' erigerci in giudici di que' genj tanto superiori, ardiremo di dire, ch' egli, secondo il nostro sentimento, ha pareggiato a molti riguardi il suo esemplare, e forse ancora l' ha superato. La varietà e l' ampiezza delle materie è stata grande nell' uno e nell' altro; ma queste in Tullio sono più importanti e più utili, e trattate con maggior pienezza, e con più soda istruzione. Quanto più istruttivi non sono i libri de' *fini* di Tullio, pieni d' esatti ragionamenti, di copiosa dottrina, d' opportuna erudizione che il lungo dialogo di Platone intitolato *il Filebo*, ossia *del sommo bene*, che viene a trattare lo stesso argomento, ma che distratto in vane digressioni poco o nulla c' insegna su la materia? Le *tusculane*, i libri degli *uffizi*, que' dell' *amicizia*, e della *vecchiaja* e tant' altri, o ancora esistenti, o già periti, vagliono bene assai più che il *Liside*, il *Lachete*, il *Carmide*, ed altri dialoghi di Platone, che versano su analoghi soggetti. Tullio all' esempio di Platone ha scritto della repubblica e delle leggi; e sebbene sono perduti i libri della repubblica, che sembravano più copiosi, e delle leggi non n' abbiamo che tre, mentre Platone le aveva trattate in dodici, si può nondimeno su questi, come su un saggio, instituirne qualche paragone, che non dovrà riuscire, a mio giudizio, allo svantaggio di Tullio. L' ubertà e facondia dell' orazione è ad amendue comune; ma Platone alle volte la rom-

Paragone di Tullio con Platone.

pe e sminuzza colle troppo frequenti, e talor anche importune domande, e la raffredda colle spesse induzioni prese da bassi soggetti, e distese soverchiamente, e coll' ironía socratica da lui adoprata, ma che non troppo si confà co' grandiosi tratti di sublime eloquenza, ch' egli ama di spiegare frequentemente: Tullio, sempre nobile, e dignitoso eziandìo ne' lepidi scherzi de' suoi dialoghi, senza perdersi in digressioni, nè trattenersi in basse e plebee immagini, camminando sempre avanti nell' assunto propostosi, lascia correre più liberamente la copiosa sua facondia, e la fa sentire con più equabile maestà; e appoggiato a sode ragioni, a idee grandi, a nobili esempj d'illustri eroi greci e romani, e ad ameni tratti di filosofica e di poetica erudizione appaga più costantemente la mente ed il cuore del lettore, e lo diletta e solleva con più equabile dolcezza, e con maggior forza di persuasione. Ma lasciando a parte questi confronti, Tullio è certo un filosofo, di cui possono darsi nobile vanto i romani, e metterlo al pari de' greci più rinomati, in cui troviamo ora noi un ricco tesoro di filosofica erudizione, dove meglio che in ogni altro si vedono sposte le opinioni e le ragioni degli antichi filosofi; e che se non ha il pregio tanto vantato dell' originalità, ha quello più sodo e più stimabile di farsi leggere con insaziabile piacere, e con reale profitto.

Se Tullio pareggiò il filosofo Platone, *Seneca.* che s' era proposto d' imitare, Seneca fu lo

splendore della setta stoica, di cui professava d'esser seguace. Che nobili sentimenti! che sante massime! che pura morale! che vive ed energiche espressioni! Con quanto impeto, e fuoco non si scaglia Seneca contro i vizj, che vorrebbe estirpare dal genere umano! Con quanto zelo ed ardore non commenda le virtù, e cerca di stamparle ne' cuori degli uomini! Ragioni sottili e forti, fatti storici, detti de' filosofi, immagini vive e parlanti, espressioni penetranti e vibrate, tutto egli impiega a correzione de' vizj, a commendazione delle virtù, a miglioramento e riforma del genere umano; e l'ingegno, la fantasía, l'eloquenza, e l'erudizione concorrono all'illustrazione della sua filosofia. Così avesse egli saputo tener esenti di difetti i suoi scritti, come potè arricchirli di tanti bei pregj. Ma la dottrina stoica, in cui era allevato, il gusto dell'eloquenza, che aveva imparata, ed anche la troppa sottigliezza del suo spirito, e la soverchia vivacità della sua immaginazione hanno apportato qualche nocumento alla sua filosofia. Imbevuto nell'altiere massime, che il filosofo è il solo libero, ricco, bello, e tutto, e superiore anche ai re, nè inferiore agli stessi dei, spesso ne' sentimenti e nell'espressioni si leva tropp' alto, e sorpassa al di là della verità, e la troppa grandezza coll'iperboliche esagerazioni diventa picciola e puerile. Avvezzo alle triche dialettiche, ed alle arguzie crisippee dà sovente

in sottigliezze, e talor anche in giuochi di parole, e abbraccia alle volte delle ragioni più speciose che vere, deprime colla studiata ricercatezza dell'espressioni, e colla novità affettata delle sentenze la gravità delle materie; e invece della virilità, che vuol vantare dello stoicismo, cade in vane puerilità. Può meritargli qualche indulgenza su questi vizj contratti dallo stoicismo la saviezza d'averne sfuggiti altri, e lo zelo, con cui più volte si sdegna contro gli stessi suoi stoici per le vane questioni, ed inutili sottigliezze, in cui perdevano il loro tempo. Si propone le questioni degli stoici, se i beni sieno corpi, se le virtù animali; e sdegnato da queste frivolezze „ giochiamo agli „ scacchi, esclama, e la sottigliezza de' no„ stri ingegni si consuma in superfluità (*a*). „ Oh misere inezie, e ridicole! Perchè non „ trattiamo piuttosto qualche cosa d'utile e „ salutare, e ricerchiamo come possiamo ar„ rivare alle virtù, e quali sieno le vie, „ che ci conducano ad esse (*b*)! " A torto adunque alcuni scrittori vogliono apporre a colpa di Seneca l'aver toccate tali questioni, ch'ei solo accenna per biasimarle. Ma non per questo potremo esimere d'ogni reato il nostro filosofo, e confesseremo liberamente, che ha egli alle volte abusato del

---

(*a*) Epist. cvI.
(*b*) Ep. cxiiI.

suo ingegno senza dare ascolto al severo giudizio, e s'è lasciato condurre ad argute minuzie, a gonfie sentenze, ad inutili e inopportune digressioni senza trattare sempre l'assunte materie colla conveniente profondità.

Plutarco. Il Richard, novello traduttore di Plutarco, non crede essere paragonabili gli scritti di Seneca con que' del suo autore (*a*): ma io non dubito d'asserire, che chiunque senza pregiudizio di parzialità si prenderà a confrontare i trattati dell'ira, della tranquillità dell'animo, ed altri, che sono comuni ad amendue quegli scrittori, si troverà assai incerto a chi debba darsi la preferenza. Plutarco è certamente un filosofo stimabile, e savio moralista. Egli non entra mai in profonde ricerche, nè s'avvolge in oscure disquisizioni: la sua dottrina è facile e chiara, giusta e sincera: gli opportuni aneddoti storici, o gli adattati passi de' filosofi e de' poeti, di cui sono pieni i suoi trattati, se talor distraggono il lettore dalla discussione delle materie, recano sempre all'animo una posata e piacevole istruzione: le sue massime e i suoi consigli contengono una moderata e pratica morale; e un savio lettore ritrae sempre dalla lettura delle sue opere sodo diletto, e vero profitto. Ma è sempre vero che Seneca svolge più gli argomenti, e li mette in un lume più filosofico, entra

(*a*) *Oeuvres de Plutarque* ec. tom. VI.

Digitized by Google

più addentro, e tocca più vivamente il fondo delle materie; e in mezzo a' trasporti della sua immaginazione, ed alle sottigliezze del suo ingegno mostra una mente più vasta, e uno spirito più penetrante e profondo, e, come abbiamo detto di sopra in più disteso paragone, Plutarco nelle sue opere filosofiche comparirà più erudito filologo, ma Seneca dovrà stimarsi come più profondo filosofo. D'altro gusto sono i due stoici Epitteto, ed Antonino, i quali senz'essere entrati ad esaminare punti filosofici, senz'aver discusse questioni, senz' aver distesi trattati, hanno giustamente ottenuta gloriosa riputazione di filosofi. Epitteto, povero servo, ma stimato filosofo, dovè pel decreto di Domiziano contro i filosofi uscire di Roma, e ritirarsi a Nicopoli, dove tenne scuola di stoica filosofia, e vi accorsero per discepoli molti, che furono l'ornamento della filosofia di que' tempi. Ma egli, come Socrate, si contentò d'insegnare coll'esempio e colle parole la vera morale, non si curò d'illustrarla cogli scritti. Arriano suo discepolo, e novello Senofonte di questo Socrate, raccolse dalle lezioni, e da' discorsi del maestro un corpo di buone sentenze e d'utili massime, che potevano considerarsi come aforismi della stoica filosofia, a cui diede il titolo d'enchiridio, o manuale, dal medesimo fonte attinse la dottrina d'alcune dissertazioni, che pubblicò sotto il nome dello stesso Epitteto; e sì l'enchiridio, che le *Epitteto.*

dissertazioni, distese l' uno e l'altre da Arriano, formano la filosofia dello stoico Epitteto. M. Antonino Vero, detto *il filosofo*, dato da' primi anni a vari studj, e particolarmente a quello della stoica filosofia, nell' età più avanzata, nel tempo del suo impero, fra' disagj delle guerre, tra le cure del governo in casa, ne' viaggi, nelle spedizioni militari, e dovunque gli veniva il destro, distendeva su la carta i suoi pensieri, e scriveva que' libri, che contengono i suoi pensieri morali, e che vengono intitolati *Delle cose sue*, non so con quanta ragione. Io confesso, che non possono leggersi senza compiacenza e profittevole edificazione le savie massime, le utili osservazioni, i salutari avvertimenti, e la morale purissima d'amendue que' filosofi; ma non per questo vorrò col Gatakero (a), e colla maggior parte de' moderni dare ad essi una decisa superiorità sopra il filosofo Seneca. Questi non solo ne' trattati, ma in quasi tutte le sue lettere presenta qualche punto di morale, e che che si voglia dire del suo stile, lo svolge certo filosoficamente, e lo spone colla conveniente estensione; mentre le opere d' Epitteto e d' Antonino non comportano che sciolti pensieri, e distaccate riflessioni, senza esigere un' istruttiva spiegazione: la varietà degli oggetti, la sconnessione delle

M. Antonino Vero.

(a) *Praeloquium ad M. Anton. de rebus suis.*

idee, la brevità, la negligenza, e il disordine della trattazione non lasciano al lettore seguire il filo del discorso, nè ricevere quell' istruzione, che da un' opera filosofica giustamente s' aspetta. Epitteto ed Antonino non hanno avuta la pretensione di fare opere, che potessero meritare la lettura e lo studio de' filosofi: e come potremo noi credere tali alcuni discorsi d' Epitteto, colti in aria, e distesi a suo talento da Arriano, e i comentarj *Delle sue cose* d' Antonino, o i pensieri diversi, che gli passavano per la mente nelle varie circostanze della sua vita, e che egli liberamente lasciava correre su la carta, senza curare di metterli in ordine, di sporli con forza, di schivare ripetizioni, e altre negligenze, di formarne un' opera filosofica di qualche merito! Queste sono opere più ascetiche che didascaliche, e più da servire d' argomento di morali meditazioni che di filosofiche istruzioni: ma certo contengono molte utili verità, e sana dottrina; e queste unitamente a quelle di Seneca compongono la biblioteca degli stoici filosofi, e si può dire, che sono gli ultimi frutti della morale filosofia degli antichi.

Morale cristiana.

Perchè infatti, che sono gli scritti di Massimo tirio, di Plotino, e degli altri filosofi di que' secoli, se non pura metafisica, e naturale teologia? La morale cristiana forma un' altr' epoca in questa classe di filosofia. Questa morale, insegnata da Gesù Cristo agli apostoli, e da questi predicata a tutti

gli uomini, è una filosofia superiore, che riguardando l' uomo non abbandonato alle sue forze, ma assistito dalla divina grazia, lo leva sopra se stesso, e lo conduce ad una sovrannaturale virtù. Non un mero piacere, non uno sterile nome d' onestà, non una semplice convenienza o conformità colla natura, non la scienza, non la cognizione della virtù, nè alcuno degli oggetti immaginati da' filosofi; ma Iddio stesso, il suo servigio, e la sua gloria prende per fine delle azioni umane; e conforme all' altezza di questo fine è la sublime perfezione delle virtù, che prescrive. Questa morale, sposta semplicemente dagli apostoli e da' primi dottori della chiesa, venne poi più ampiamente illustrata da' santi padri posteriori, e corredata con maggiore apparato di dottrina e d' erudizione. Invano il Barbeirac (*a*), il Brukero (*b*), ed altri eterodossi hanno preteso di mostrare assurda ed erronea la morale dei santi padri: basta aprire i loro libri, leggere i loro trattati, le omelie, i sermoni, o qualunque loro scritto per ismentire le ardite caluonie di chi ha voluto porre macchia alla loro dottrina. Che se alcuno talvolta, trasportato da uno zelo eloquente, ha troppo sforzata qualche massima di perfezione cristiana, ed ha oltrepassato i confini della

---

(*a*) *De la morale des Peres*.
(*b*) *Hist. crit. phil.* par. II, lib. I, c. II.

giustezza filosofica e della verità, quest' innocente trascorso non dee pregiudicare al merito e alla purezza della morale non che in generale de' santi padri, nè pure di quello stesso in particolare, che ha talora secondato soverchiamente il suo zelo. Ma la morale cristiana è d' una dignità troppo superiore, perchè possa accomunarsi alla filosofica, nè dobbiamo noi fermarci ad esimanarla quando seguiamo il corso dell' etica filosofia. Questa finì colle opere soprannominate di Seneca, di Plutarco, d' Epitteto, e d' Antonino, nè altro poi videsi che interpretazioni, comenti, ed illustrazioni dell' etica d' Aristotele, come sono que' d' Alessandro afrodiseo, e i più pieni e compiuti di Simplicio. Gli arabi trattarono la morale non solo con comenti dell' etica d' Aristotele, ma eziandio con opere più originali. Questi, benchè più generalmente portati pe' libri dialettici e metafisici d' Aristotele, non però abbandonarono affatto la sua etica; e n' abbiamo infatti i comenti d' Averroe, e d' altri filosofi saraceni. Ma oltre di questi diedero gli arabi, scritti morali di molte sorti. Sono moltissimi i libri mistici e ascetici su le virtù e su i vizj, sul ritiro del mondo, su l' unione con Dio, e su argomenti più alla teologia ascetica e mistica appartenenti che all' etica filosofia. Altri però uniscono la morale filosofica alla teologica; e come l' opera d' Algazelo intitolata *Scienze spettanti la religione*, opera che ha avuti *Arabi*.

molti spositori, molti compendiatori, molti che con particolare diligenza l' hanno illustrata, degli articoli della fede maomettana da credersi, e de' precetti da osservarsi, del governo politico, delle umane azioni, della penitenza, della pazienza, delle virtù e dei vizj, e di tutto ciò, che alla vita spirituale ed alla civile appartiene, trattano copiosamente. La sola politica abbracciano lo spagnuolo Abilnur, l'egiziano Thalhat, ed altri. Ma il metodo più comune presso gli arabi dí trattare la morale è l' unire proverbj, sentenze, ed apobtemmi. Quindi tanti libri intitolati *Proverbj della sapienza*, *precetti della sapienza*, *mille apoftemmi*, e altri simili, dove sentenze de' filosofi, de' poeti, e degli uomini dotti si trovano raccolte, e ne' propri capi distribuite. L' Erpenio (*a*), il Casiri (*b*), il Galland, ed altri moderni hanno riferiti molti proverbj degli arabi ricavati da tali libri; e certo chi su parecchi d' essi vorrà fare qualche attenzione, li troverà sì giusti, veri, e profondi, sì pieni di buon senso, e di sana ragione, che bisognerà riconoscerli per frutti d' un sodo ingegno, e d' una lunga ed attenta osservazione su gli uomini, e predicarne gli autori come profondi filosofi. Gli scolastici, seguaci degli arabi nella dialettica e nella

(*a*) *Grammat. arabica*.
(*b*) *Bibl. arab. hispana* tomo I, pag. 216.

metafisica, non hanno abbracciati i loro studj della morale. La morale fra gli scolastici erasi riservata pe' teologi, i quali non tanto su la ragione naturale, e su' filosofici argomenti, quanto su' motivi superiori, su' precetti divini ed ecclesiastici appoggiando la loro dottrina, formavano una morale, che non può avere il suo luogo nella filosofia. Vi furono nondimeno alcuni filosofi, che non contenti delle sole questioni dialettiche e metafisiche vollero occuparsi più utilmente nello studio della morale. Ma questi altre non fecero che leggere, e comentare l' etica d' Aristotele, e fedelmente attenersi alla sua dottrina. Quante lodi però non merita il Petrarca, che in mezzo alla scolastica sterilità seppe produrre copiosi frutti di sana morale, ed ebbe il coraggio di pensare da sè, e darci opere etiche di qualche originalità, che servirono di eccitamento a' posteriori filosofi a trattare argomenti morali senza le spine scolastiche con eloquenza e con erudizione? Così Leonardo Aretino fece gustare agli eruditi i morali d' Aristotele nel genuino lor senso, e nella loro purità; cosí il Filelfo dottamente scrisse della disciplina morale in guisa d' invaghire i lettori della sua bellezza ed utilità, e d' eccitarli alla sua cultura; così Angelo Poliziano rese in latino l' *Enchiridio* d Epitteto, e fece conoscere i misteri allora quasi affatto sconosciuti dell' etica degli stoici; Marsilio Ficinio, e i platonici introdussero coll' entusiasmo del lo-

Scolastici.

Petrarca.

ro maestro idee di morale poco familiari agli scolastici peripatetici: quindi poi gli eruditi del secolo decimosesto amanti della latina eleganza seguivano per la maggior parte l' esempio di Cicerone, e impiegavano il loro ingegno, l' eloquenza e l' erudizione in argomenti d' etica filosofia; e generalmente dopo il Petrarca cominciò la morale, come tutti i buoni studi, a prendere un più lieto e più lusinghiero sembiante.

Tutti questi però erano seguaci od imitatori di Tullio e di Platone, e si può dire, che più per esercizio d' eloquenza che per ricerca dell' etica verità s' occupavano in tali studi. Il celebre Montagne mostrò, nella sua filosofia, maggiore originalità. Egli non si attaccò a Platone, o ad Aristotele, agli stoici, o agli epicurei, ma lasciò correre liberamente il penetrante ed ardito suo spirito, ed espose a' lettori ciò che la sua immaginazione gli presentava, non ciò che avevano detto gli antichi. Non recò però gran vantaggi alla morale questa libertà originale del Montagne. Egli è un attento e sottile osservatore degli uomini, è un pensatore erudito, e certo molto si sarebbe potuto sperare dal sagace suo ingegno, dalla sua erudizione, dalla vivace e feconda immaginazione, se avesse fatto buon uso de' mezzi, che la natura, e lo studio gli avevano forniti. Ma i suoi saggi non sono che pensieri sciolti, distaccate riflessioni, giuochi d' ingegno e di fantasia, ammassi d' erudizione, non mai

Montagne.

compiuti trattati ed opere regolari. L' arditezza del suo spirito o trasporta a digressioni, deviamenti, e contraddizioni; e talor anche ad impudenze ed empietà, e se alle volte presenta tratti ingegnosi, piacevoli anedoti, riflessioni profonde, ed utili osservazioni, non mai però giunge a rischiarare dovutamente una materia, nè ad insegnare utilmente una verità; e la scettica incertezza delle sue asserzioni, la cinica, impudenza di molte espressioni, e l' irreligiosa libertà d' alcuni sentimenti, lungi d' apportar al lettore la conveniente istruzione, gli recanò più danno che piacere e profitto. Opere più metodiche e regolari diede il Charron, e se il suo libro teologico *Delle tre verità* lo fece stimare da' teologi, l' opera morale *della Saviezza* lo levò ad una universale celebrità. Ed egli se la meriterebbe giustamente per la profonda cognizione dello spirito umano, per le giuste osservazioni su le passioni e su le virtù, per le sottili riflessioni su' desiderj, su la prosperità, e su l' avversità, pe' saggi avvertimenti su la nostra condotta e con noi stessi e cogli altri, e per molti altri lodevoli pregj, se non si fosse lasciato sedurre dalle false attrattive della filosofia e dell' eloquenza del Montagne, se col troppo uso delle di lui sentenze non avesse dato fondamento di chiamarlo il suo secretario, e se avesse parlato con maggior rispetto della religione. Già prima aveva posseduto l' Italia in altro ge- *Charron.*

nere un più profondo filosofo e maestro dei politici, ma politico e filosofo estremamente pericoloso, il rinomatissimo Macchiavello, il quale pochi ebbe pari nella cognizione degli uomini e de' pubblici affari, e degli artifizj e maneggi del governo (a). Le circostanze del tempo, in cui con insidie, tradimenti e assassini si sostenevano comunemente i piccioli principi nel lor trono, mentre i probi e innocenti cadevano vittime dell' altrui furberia e malvagità, potranno forse servire presso qualcuno di scuse all' iniquità delle massime insegnate dal Macchiavello, che oscurano turpemente presso i saggi lettori la sua dottrina. Ma che bella scuola di politica e filosofia non avremmo nei suoi libri, se ci avesse descritto il principe, non quale credeva ch' esigesse il proprio interesse e la propria ambizione, ma quale egli co' filosofici suoi lumi vedeva di dover essere per fare il bene de' proprj stati; se avesse formato un principe padre del popolo, non un accorto tiranno; e se avesse soppressi alcuni tratti al suo argomento non necessari, ed al lettore nocevoli, di libertinaggio di religione? Non tanto profondo, ma più vasto nelle cognizioni, il Bodin scrisse i suoi *Sei libri della repubblica*, che per la scelta erudizione, per le curiose ri-

Macchiavello.

Bodin.

(a) *Il Principe. Discorsi su la prima Dec. di T. Livio.*

cerche, e per la savia e soda dottrina sono stati libri classici pe' posteriori scrittori di tali materie. Per altra via, senza aspirare alla lode di filosofo originale, introdusse il celebre Giusto Lipsio nella morale una notabile novità. Gli altri scrittori morali, come sopra abbiam detto, erano tutti seguaci d' Aristotele, di Platone, e di Cicerone: Lipsio s' aprì altro sentiero, ed entrò nei campi da lungo tempo deserti degli stoici. Fino da' primi studj d' umanità s' era egli dilettato dello stile stretto e vibrato di Seneca e di Tacito piucchè del fluido e copioso di Tullio e di Platone; e infatti le sue opere sono scritte con que' brevi incisi, con quelle serrate clausole, con quelle aculeate sentenze, e con quella concisa e sforzata eloquenza, che, come quella di Seneca, ebbe a' suoi tempi molti ammiratori e seguaci, ma che non è stata, nè sarà mai gradita dalle persone di gusto. Quest' amore dell' eloquenza di Seneca lo portò anche ad ammirare ed abbracciare la sua filosofia, e in vece di Platone e di Tullio cominciò a predicare Seneca ed Epitteto, e alla filosofia peripatetica allora regnante volle sostituire la stoica. Che trasporti d' entusiasmo e d'ammirazione pel suo Seneca (a)! Che lodi ad Epitteto (b)! Quanti studj per

Giusto Lipsio.

(a) *Praef. in Seneca Manud. ad Stoic. phil* lib. I, diss. XVIII.
(b) Ibid. diss. XIX.

rendere alla portata di tutti la stoica filosofia! Ma quantunque gran promotore fosse Lipsio di questa, non però la seguì rigorosamente quando si mise a scrivere di morale. Così nell' opera *Della Costanza* si mostrò bensì allevato nella scuola di Seneca, ma non tralasciò di valersi degl' insegnamenti degli altri filosofi; e ne' libri *De' politici*, ove appena ebbe alcuno stoico da seguire, s' attenne molto ad Aristotele e ad altri, e presentò in non poche parti, originali pensieri. E Lipsio, sí per avere rimessa alla luce la stoica filosofia, ed avere molto contribuito all' illustrazione di Seneca, che per le proprie sue opere morali e politiche, dèe riputarsi per uno de' principali risturatori dell' etica filosofia. Come Lipsio mise in maggior lume la dottrina stoica dell' opere di Seneca, così il Gatakero fece meglio conoscere quella dell' opere d' Antonino il filosofo. Già il Casaubono aveva fatte delle dotte annotazioni sopra gli scritti di quel monarca filosofo, che molto servirono alla loro illustrazione; ma il Gatakero prese l' affare con maggiore impegno, e prima trattò lungamente la storia di quella filosofia, e la ricolmò d' elogj talor anche esuberanti, discese poi in particolare alle notizie d' Antonino e delle sue opere, riportò le stesse annotazioni del Casaubono, diede le sue proprie molto copiose ed erudite, e ricercò tutti i mezzi di dare il maggior lustro all' opere d' Antonino e all' etica degli stoici. Colle

Gatakero.

fatiche del Lipsio e del Gatakero fu meglio conosciuta, e alquanto più stimata la morale degli stoici; ma non giunse a fare molti proseliti, e restò in breve di nuovo obliata. Nè ottenne migliore fortuna l'epicurea, tuttochè avesse la sorte di vantare per apologista ed illustratore il dotto Gassendo. Volevasi una nuova morale, non una copia dell' antica, nè potevano più appagare la moderna studiosità le antiche dottrine de' peripatetici, degli stoici e degli epicurei. Le recenti notizie del Montagne e del Macchiavello erano più nocevoli che istruttive; quasi tutti gli altri moderni non avevano ardito di distaccarsi dagli antichi, e la morale abbisognava ancora d' un nuovo istitutore.

Ben le conobbe il profondissimo contemplatore delle scienze e dello spirito umano Bacone di Verulamio, e lamentasi lungamente degli scrittori dell' etica filosofia, che non avevano saputo trattarla in modo opportuno per ricavarne la conveniente utilità Egli stesso col naturale suo entusiasmo, e colla solita novità e stranezza dell' espressione prescrive il piano della piena ed utile trattazione della morale, ne dà le regole, e ne propone anche de' piccioli saggi, onde eccitare gli studj de' filosofi a mettere questa scienza in tutta la sua dignità (*a*), Ma accadde a *Bacone di Verulamio.*

(*a*) *De dignit. es augm. scientiarum* lib. VII. et VIII. *Sermones fideles* etc.

questo, come a molt' altri piani di Bacone, che non incontrò filosofo alcuno, che lo mettesse in esecuzione; e la morale seguitò a trattarsi secondo il gusto degli antichi; nè scorse alcuno, che prendesse a metterla in tutto il suo lume. L' avrebbe forse eseguito

Cartesio. il Cartesio, il quale eccitato dalle questioni di due grandi principesse, Elisabetta figliuola dell' elettore palatino Federigo V, e la celebratissima regina di Svezia Cristina, cominciò a rivolgere all' etica le sue filosofiche meditazioni, che prima non aveva impiegate che nella fisica e metafisica. Ma mentre andava egli maturando le sue idee su queste materie, e faceva sperare di vedere nell' etica quella novità, ed accuratezza filosofica che aveva apportato all' altre scienze, la morte immatura troncò i suoi pensieri, e privò i filosofi di que' lumi, che da sì grand' uomo si potevano giustamente sperare. Alcune sue idee sparse nella dissertazione su l' umore e l' odio, mandata a richiesta della regina Cristina al Canuto suo ambasciatore, nella dissertazione del metodo, nel trattato delle passioni, ed in qualche lettera, ci fanno dolere di più che non abbia potuto il Cartesio pre-

Hobbes. sentarcele tutte sposte in un corso di morale filosofia. Avrebbe potuto l' Hobbes darci l' esempio d' una vera etico-politica filosofia, se non avesse corrotte le nuove ed utili verità, che l' acuto suo ingegno gli faceva scoprire, cogli errori, in cui le sommer-

se (a). Egli certo presenta molte squisite ed importanti dottrine; ed alcune anche delle stesse falsità, ch' egli insegna, aprirono ad altri l'adito di ricercare la verità, e di levare la scienza morale e civile a più alto grado di perfezione: e in parecchie cose, che contribuiscono alla perfezione di questa scienza, dice il Puffendorf (b), non sarebbe venuto in mente ad alcuno il pensarci, se non le avesse prima toccate l' Hobbes. Ampio e fertile campo, non ancor da altri dissodato, offrì alla filosofia del celebre Ugone Grozio il gran promotore d'ogni scienza, e fautore de' letterati il francese Peiresc. Vedeva questi quanti frutti render potrebbe lo studio del diritto della natura e delle genti, se con filosofica avvedutezza venisse trattato, ed eccitò l'ingegno del filosofo Grozio ad intraprendere l'illustrazioni di sì importante argomento (c). Non furono infruttuose le premure del Peiresc: abbracciò il Grozio sì saggio suggerimento, e s' accinse con tutta la forza del suo ingegno, e coll' immenso tesoro della sua erudizione sacra e profana a questa gloriosa ed utile impresa, e per frutto delle sue meditazioni e fatiche diede alla repubblica letteraria la grand' opera del diritto della guerra e della pace; regole sacro-

Grozio.

(a) *De cive.*
(b) *Eris Sandica.*
(c) Gassend. in *Vita Peirescii* lib. IV.

santa della giustizia ed equità ne' più importanti affari di questa vita, codice venerando dell'incivilite nazioni di tutta l' Europa (*a*). Quante nuove nozioni su le varie sorti de' dritti e de' doveri, che la natura c' impone, e su simili altri punti non s' incontrano in quella grand' opera? La filosofia morale si compiacque di vedersi arricchita d' un nuovo soggetto, che doveva essere il più sodo fondamento delle sue ricerche; e l'opera del Grozio fece vedere l' etica in un nuovo aspetto, diverso da quello, in cui l' avevano presentata gli altri filosofi. Ad esempio di quel grand' uomo si diedero poscia il Seldeno, il Puffendorf, il Barbeirac, il Burlamacchi, il Watel, il Wolfio, e molt' altri ad illustrare questa nobile, e fondamentale parte dell' etica, e a mostrarci il profitto, che ricavare dobbiamo per la condotta della vita dalla cognizione de' doveri, a cui per tali diritti siamo stretti: e questo campo apertoci dal Grozio è stato fecondo di copiosi ed utili frutti alla giurisprudenza ed alla morale. Intanto che questi severi filosofi trattavano la morale con profonde ricerche e con copiosa erudizione, altri più leggieri ed ameni la presentavano alle persone di mondo in più *Grazian.* lieto ed amabile aspetto. Così fece il Grazian, che non solo colmò di morale filosofia il suo celebratissimo *Criticon*; ma nel *Di-*

(*a*) *De jure belli et pacis*.

secreto, nell'*Eroe*, e in altri trattati morali si fece vedere sottile osservatore, e conoscitore profondo dell' uomo, acuto pensatore, e saggio filosofo; e tale infatti viene da molti vantato, e tale vorremo anche noi predicarlo a raccomandazione degli studiosi, se l' affettazione di sempre esprimere in modo nuovo, e quindi ricercato ed oscuro, le sue per altro sode e giuste sentenze non togliesse la maggior parte del merito alla sua filosofia. Il gusto del secolo, che aveva dettato al Grazian quello stile, fece ricevere con applauso da tutta l'Europa le sue opere, le quali furono tosto in varie lingue tradotte; ed in Francia principalmente colla versione d' Amelot de la Houssaye vennero accolte con incontro universale. Montagne, Charron, e Grazian eccitarono il genio di molti francesi a trattare di moralità; e il gusto di lingua e di stile, ed anche d'una più severa filosofia, che s'introdusse allor nella Francia, li fece pensare e scrivere più giustamente. Che strepito non fecero le *Massime morali* del duca de la Rochefoucauld, le quali non sono che una raccolta di pensieri d' un profondo filosofo, che medita attentamente su le azioni degli uomini, e presenta le sue riflessioni con troppa acrimonia e severità? Ma l'autore seppe penetrare nel fondo dello spirito umano sì sottilmente, e riuscì ad esprimere i suoi pensieri con tanta eleganza e chiarezza, con tanta precisione ed energía che il libro delle *Massime morali* fu ricevu-

Rochefoucauld.

to con trasporti d'applauso nel passato secolo, e può essere studiato con frutto anche nel nostro. Il grido, che levò il Rochefoucauld nella morale, per così dire *gnomica*, venne alquanto rallentato al comparire la *caratteristica* del famoso La Bruyere. Questi, innamorato della semplicità e naturalezza del picciolo libro *De' caratteri* di Teofrasto, volle far parte alla sua nazione di questa greca galantería, e la tradusse in francese. Ma nel far conoscere a' moderni francesi i caratteri degli antichi greci pensò anche di mostrare que' de' suoi coetanei; ed a' caratteri di Teofrasto unì anche i caratteri del suo secolo, distesi da lui in un metodo differente dall' usato dal greco filosofo. La sagacità di penetrare nelle più profonde pieghe del cuore, e di coglierví i tratti caratteristici delle passioni e de' costumi, e la fedeltà nel dipingerli, senza punto alterarli nè con caricati colori, nè con freddo languore, la forza e la giustezza delle espressioni, e di spesso dire in una parola ciò che altri non saprebbono esprimere che con molte, come osserva il Menagio (*a*); insomma l'arte di vedere le cose, e di farle vedere agli altri nel vero lor essere, resero il la Bruyere un degno imitatore di Teofrasto, e fecero della sua opera una bellissima copia, da pareggiare o forse ancor superare l'originale suo esempla-

La Bruyere

(*a*) *Menagiana* tom. II.

Digitized by Google

re. Molti francesi si diedero a delineare caratteri, all' esempio più del la Bruyere che di Teofrasto; ma pochi ebbero motivo di rimanere contenti della loro fatica, nè ad altro servirono i loro caratteri che a far crescere di prezzo quelli del la Bruyere. La morale occupò allora la maggior parte degli scrittori francesi; e l' Abbadie presentò l'*Arte di conoscere se stesso*, che ha dato eccitamento a molte altre opere posteriori; il Bellegarde scrisse su la politezza de' costumi con utili massime per la civile società; e tutti avevano il prurito di dare al pubblico *pensieri*, *riflessioni*, *massime*, e trattati in varie maniere d' argomenti della morale. Al tempo stesso gli inglesi abbracciavano con uguale impegno simili studj, e producevano opere morali, che facevano la lettura de' loro nazionali, come de' francesi le or nominate. Il Wollaston, volendo mettere nel suo splendore la religione naturale, esamina con attenzione l' essenza del bene e del male; il Shafterbury ne' soliloqui, nelle lettere, e in quasi tutti i trattati de' suoi *caratteristici* tratta del merito e della virtù; il Bolingbroke colla sua profondità ricerca i *principj innati del.a morale;* posteriormente al Shafterbury, ed al Bolingbroke esamina finalmente l' Hume i principj della morale, i principj de' governi, e diverse altre materie simili; e così molt' altri hanno presi argomenti morali per soggetto delle loro illustrazioni. *Inglesi.*

Mentre i francesi e gl' inglesi davano al

Digitized by Google

popolo trattati morali, gli alemanni ne facevano corsi nelle loro scuole. Il Tomasio,
Tedeschi. bizzarro ne' titoli delle sue opere, diede per *introduzione alla filosofia morale* una, com'ei volle chiamarla, *Arte d' amare secondo la ragione e la virtù*, unico mezzo d'una vita tranquilla e felice; e poi anche una *Medicina contro l' amore irragionevole, e dottrina della cognizione di se stesso;* ed una *Giurisprudenza divina*, dove trattò del diritto della natura e delle genti, come fatto avevano altri filosofi; e varj altri etici scritti eziandío compose con altri titoli, che potevano formare una piena morale. Ma il Tomasio fece tanti cangiamenti nella sua dottrina, che può indurre in un pericoloso scetticismo anzichè recare vera illustrazione. Più
Wolfio. filosofo il Wolfio, dopo avere diffusamente trattato della base fondamentale della morale nella sua grand'opera in nove volumi distesa sul diritto della natura e delle genti, nel formare poi il gran sistema di tutta la filosofia, sì teorica che pratica, volle abbracciare pienamente tutte le parti di questa, e trattare a suo modo non solo ciò che distintamente conviene all' etica, ma quanto appartiene eziandío all' economica e alla politica. La morte gli tolse il dare compimento a questa grand' opera, e solo ci ha lasciata la prima parte, che abbraccia la teoría, con cui è la differenza delle azioni umane, e i principj d' ogni diritto e di tutte le obbligazioni vengono da lui alla maniera geometrica

dimostrate. Il metodo geometrico in materie non geometriche, lungi di recare chiarezza, precisione e forza, come alcuni pretendono, produce, a mio giudizio, confusione, prolissità, e dissipazione; mentre esposta, e provata da se ogni proposizione, si perde il filo del discorso, nè si può ben comprendere con chiarezza ed energía tutto il soggetto della disquisizione. Questo metodo, e una soverchia minutezza in superflue ed inutili proposizioni, e in pruove d'asserzioni per se stesse abbastanza chiare non lasciano godere come conviene la sua dottrina, che è comunemente utile e soda, e rendono meno interessante di quello ch'esser potrebbe alle scienze ed alla società la morale wolfiana. Senza tanti volumi, e senza tanta estensione ha dati l'Einecció elementi di morale, piccioli bensì, ma sugosi, da' quali più forse che dalle lunghe opere si può ricavare vera istruzione (*a*); ed oltre questi elementi un picciolo libro compose sul dovere dell'uomo e del cittadino, nel quale, sebbene voglia fare da comentatore del Puffendorf, lascia nondimeno vedere sovente la sua originalità (*b*). Così molt'altri alemanni ne' loro corsi o di filosofia, o di *Einecció.*

(*a*) *Elem. phil. moralis.*
(*b*) *Praelect. acad. in Sam. Pufendorfii, De officio hominis et civis libri duo.*

giurisprudenza hanno rivolto il loro studio alle materie morali. Dov' è da osservare, che quasi tutti que' moralisti erano professori, e la morale era per essi più soggetto di studio che di letterario trattenimento, e forse per la maggiore profondità del loro studio si mostrano assai più religiosi che altri d' altre nazioni, singolarmente i sopraccitati inglesi. Non vedeva il Muratori nella lingua italiana, nè pur anche nelle altre, un corso compiuto di morale filosofia; ed egli, pieno com' era di zelo per promuovere ogni sorta di studj presso i suoi nazionali, diede un libro della filosofia morale, che non si vergognava di comparire cristiana, e col medesimo spirito scrisse della pubblica felicità; e nell' opera sul governo in tempo di peste, e in molt' altre, varie idee promosse morali, politiche, ed economiche, che non poc' onore facevano alla buona filosofia. Più ristretto ed attaccato alla dottrina d' Aristotele scrisse il Zanotti una filosofia morale, dove l' eleganza e l' amenità de' sentimenti e delle espressioni rendono più amabile e dilettevole la verità della sua dottrina. Superiore, ardirò dire, nella sottigliezza d' ingegno, e nell' erudizione in questa parte il Genovesi, trattò la morale con maggiore originalità. Con quanta forza d' ingegno non ricerca egli l' umana felicità? Con quanta profondità non discute le opinioni e i sistemi de' più rinomati moderni, e spiega i principj della legge naturale? Esamina gli uffi-

Muratori. *Zanotti.* *Genovesi.*

zj e i doveri degli uomini, sì privati, che pubblici, e tratta delle famiglie, delle città, e repubbliche (*a*), espone le sue *meditazioni su la religione e su la morale*, ed abbozza i principj della vera perfezione della legislazione e della morale (*b*). Contemporaneamente lo Stellini, e altri italiani co' loro dotti scritti hanno ognor più contribuito all'avanzamento della morale. Al tempo medesimo gli spagnuoli lasciando le spine scolastiche ornavano la morale de' più bei fiori di filosofia e di erudizione. Prima della metà di questo secolo scrisse il Codorniu una filosofia morale, alla quale il critico Feijoo oltre molt' altri magnifici elogj gli dà quello d'essere perfettamente originale in una materia da migliaia d'altri scrittori trattata (*c*). Anche il celebre medico Piquer riuscì in gran parte originale nel suo libro della *Filosofia morale per la gioventù spagnuola*, dove ingegnosamente applicò le anatomiche cognizioni alla vera e pratica spiegazione delle passioni dell'animo, de' loro caratteri, del loro fomite, e de' loro effetti. Con maggior apparato di moltiplice erudizione scrisse la sua etica il Majans; e parecchi altri spagnuoli, o in corpi intieri o in trattati particolari, recarono nuovi lumi alla morale filosofia. *Spagnuoli.*

(*a*) *Discip. met. elem.* tomo IV. *De jure et offic.*
(*b*) *Diceosina*.
(*c*) *Cartas* ec. tom. III., cart. XXIX.

D'altro gusto, d'altra originalità, di più sublime e nobile filosofia fu la grand'opera, che pubblicò verso que' tempi nella Francia il rinomatissimo Montesquieu su lo *spirito delle leggi*. *Le considerazioni su le cagioni della grandezza, e della decadenza de' romani*, benchè presentino solamente una serie di fatti storici, sono un'opera filosofica, che fa vedere quale sia il frutto, che può ricavare dalla storia la filosofia; e possono giustamente riputarsi tali considerazioni come una politica sperimentale. Ma queste non erano che un picciolo saggio del Montesquieu per prepararsi al gran lavoro dello *spirito delle leggi*, in cui, come dice egli stesso (*a*), impiegò vent' anni di studio, di viaggi, e di meditazioni, e in cui tutte spiegò le forze del suo genio e del suo sapere. È in verità chi può negare, che non vi si trovino principj luminosi, fine osservazioni, riflessioni profonde, e scelta erudizione? Vedesi un genio grande, che leggendo la storia di tutti i secoli, viaggiando per istati diversi, e volgendo lo sguardo su tutti i governi, ne calcola i danni e i vantaggi, ne ricava le convenienti conseguenze, s' inalza a' generali principj, e prescrive le leggi del governo felice del genere umano. Per altro verso, quanti difetti non vi si trovano, che oscurano i pregj di quella grand'

Montesquieu

(*a*) *Praef.*

opera, e le contrastano il posto fra' libri stimabili della moderna filosofia? Quella sua decantata *virtù* della repubblica, e quel suo *onore* della monarchia, su cui tutto fondasi il sistema dell' opera, e che poco più sono che vani nomi, e nè pur essi bene applicati, quella troppo operosa influenza del clima, che gli serve di fecondo principio di tante cose, che gli occupa tante pagine, e lo fa discendere perfino a minutissimi dettagli anatomici, che poco o nulla conchiudono a quest' oggetto, que' sentimenti particolari eretti in principj generali su l' appoggio di qualche fatto, mentre qualunque lettore erudito trova molt' altri fatti, che potrebbono ugualmente provare tutto il contrario, quello sbrigare in capitoli di cinque o sei righe, materie che esigerebbono lunghe discussioni, quel disordine nel passare d' uno ad altro argomento, e nel trattarne molti dove meno erano d' aspettarsi; quello slegamento d' un capitolo dall' altro, quelle idee vaghe e confuse, e tant' altri difetti, che in quell' opera si rinvengono, fanno scemare di molto l' alto merito, che i sopra accennati pregj giustamente le danno e tengono incerti i lettori se debbano seguitare a comendare con lodi quel decantato libro dello *Spirito delle leggi*, che prima era ricevuto con trasporti d' applausi e d'ammirazione, ovvero sia più conveniente l' opporsi a' profusi elogj, e rappresentarlo come un libro di lettura più dannosa che utile.

Certo la venerazione, per così dire, di quell' opera è da qualche tempo scemata notabilmente, e sembra, che siasi da temere, che si cada nell' estremo contrario. Lo *Spirito delle leggi*, non è, a mio giudizio, come a quello de' suoi ammiratori, *una delle più belle opere, che sieno uscite dalle mani degli uomini*; non è *per le nazioni straniere un motivo di gelosia contro la Francia*; non è insomma quel portento; che molti e francesi e stranieri vorrebbono farne; ma è un' opera, in cui i difetti, non pochi certamente, vengono compensati da molte e luminose virtù; un' opera, in cui un giudizioso lettore troverà anche negli stessi errori non poco da imparare; un' opera, che se ha forse contribuito a' progressi della vana filosofia, e del gusto corrotto, essa però non vi appartiene; un' opera, che è da leggersi e meditarsi da profondi filosofi, e che insomma fa onore alla filosofia di questo secolo. Non ha avuto posteriormente il

Mably. Mably un piano sì vasto, nè un oggetto sì esteso come il Montesquieu; ma non è caduto neppure ne' suoi difetti. La correzione de' vizj, la riforma de' costumi, lo stabilimento d'un felice governo e d'una sana politica sono principalmente l'oggetto delle opere filosofiche del Mably, particolarmente de' *Trattenimenti di Focione*, e *del governo de' costumi*; ed egli in tutte spande idee luminose della virtù, e de' doveri, che si attaccano allo stato: in tutte tratta profonda-

mente le materie senz' aridità e senza diffusione, presenta molte utili verità saviamente digerite, e distese elegantemente, e mostra uno spirito penetrante, un genio osservatore ed un savio e profondo pensatore. Qual differenza dal *Focione* del Mably al *Bellisario* del Marmontel, difettosa e deforme copia di quel bellissimo originale! Come paragonare la superficialità e scipitezza del Marmontel col giudizio, colla saviezza, e colla profondità del Mably? Questi nondimeno non ha saputo nell' ultima sua opera delle *Osservazioni sul nuovo codice delle leggi delle Provincie-Unite dell' America* conservare la forza di pensare, e la giustezza di giudicare, che nelle precedenti avea spiegata. Avrà forse l'infezione della moderna filosofia avuta tant' influenza su la vecchia e già stracca sua testa, da farla cambiare di maniera d' osservare, di riflettere, di pensare! Certo la filosofia di questi dì non può che gustare la mente e il cuore di chi la voglia ascoltare.

Lascio l'immensa folla di scrittori d' ogni sorta, che hanno avuto il prurito di filosofare, e coll' ardire di ripetere francamente alcune massime libertine ed irreligiose, dette già e ridette da' loro corifei, si vantano per filosofi originali, e ne citerò solamente due più illustri, che hanno empiuta l' Europa del loro nome e de' loro errori, i due tanto famosi, Rousseau e Voltaire. Noi abbiamo altrove parlato colle ben meritate lo- *Rousseau.*

Digitized by Google

di, e colle dovute restrizioni dell' eloquenza del filosofo ginevrino (a); ma or considerando soltanto la sua morale sì nell' *Emilio* e nella *novella Eloisa*, che nell' altre sue opere, che miscuglio non vi troviamo d'idee singolari, di paradossi, d' errori, di sentimenti esagerati, di virtù frenetiche, e di tratti sublimi, di ragionamenti sottili, e di superiori bellezze! Merita luogo ne' fasti letterarj del nostro secolo, e forse nella storia de' nostri costumi, il famoso suo discorso inavvedutamente premiato dall' accademia di Digione, in cui vuol provare, che la cultura delle scienze sia pregiudicevole alla purità de' costumi, e che abbia sempre contribuito alla loro corruzione. Il fortunato successo di questo primo suo ardire servì forse più di tutto ad incoraggirlo alla produzione dell'altre sue letterarie fatiche, le quali certo hanno recato gran guasto a' costumi, alla religione, all' umanità. E chi ha mosso i popoli alle anarchiche rivoluzioni, che mettono in combustione tutta l' Europa, più che il *discorso su l'ineguaglianza fra gli uomini* e il *Contratto sociale* del Rousseau! Con ben altra sodezza e verità l' italiano e dottissimo filosofo Carli ha confutate ne' suoi scritti su l' *uomo libero*, e su l' *eguaglianza* le storte e dannose massime del ginevrino. Ciò che fece il Rousseau colla forza e vec-

(a) Tom. III, lib. II, c. III.

menza, col fuoco e coll' impeto della sua eloquenza, l'ottenne il Voltaire coll' elegante e chiara dizione, colla pieghevolezza e facilità dello stile, e colla piacevolezza ed amenità dell' eloquenza. Per due vie affatto diverse hanno l'uno e l'altro introdotta la seduzione, ed hanno strascinati i lettori dietro quanto hanno voluto lor persuadere. L' indipendenza, l'irreligione, e il libertinaggio sono i frutti degli scritti filosofici di que' maestri del nostro secolo illuminato. La superiorità de' loro talenti, e l' universale applauso fatto alle loro opere abbagliarono molti scrittori, e gli eccitarono a procacciarsi simili applausi colle filosofiche loro produzioni. Pur troppo abbiamo veduto in infinite operuccie de' nostri dì, che s' arrogano il titolo di filosofiche, sciolto il freno, a tutte le passioni, conculcato il rispetto ad ogni legge divina ed umana, e portati in trionfo il libertinaggio e l' empietà. *Voltaire*

Ma lasciando da parte questi libertini pretesi filosofi, e ritornando a' politici, finiremo con due illustri italiani, che si sono fatto co' loro scritti distintissimo nome in tutta l'Europa. E chi non conosce il celebre marchese di Beccarìa? E a chi non è pervenuto il romore degli applausi, con cui in tutte le nazioni è stato accolto il suo picciolo libro *De' delitti e delle pene*? Egli certo merita non poca lode per alcune vere ed utili viste degne dell' approvazione dei buoni filosofi; ma è da osservare, che ciò *Beccarìa.*

che l' ha reso di fama universale, e gli ha guadagnata la venerazione de' moderni filosofi superficiali, non è stato alcuno de' giusti ed utili suoi insegnamenti, ma bensì un paradosso conforme allo spirito della falsa umanità di questo secolo, ma di poca o nessuna verità, e che abbracciato troppo incautamente da alcuni governi, più danno forse che utile ha recato alla società. Maggiore estensione di viste, maggiore ampiezza d' erudizione, e sodezza di dottrina ha mostrato nella grand' opera della scienza della legislazione il Filangeri. La vasta sua mente volgendo l' occhio filosofico su tutta l' estensione del nostro globo, e contemplando in ogni nazione, ed in ogni popolo l' indole, il genio, la religione, il costume, il clima, la situazione, e tutte le circostanze, esaminando i differenti governi, e le diverse costituzioni, e gli effetti o favorevoli o rovinosi che ne derivano, esplorando le passioni, e il loro andamento, e le direzioni, di cui sono capaci, cercando a tutti la felicità, e in ciascun popolo analizzando gl' impedimenti, che la possono distornare, e i mezzi, che deono procacciarla, avendo in vista la storia de' popoli antichi e moderni, e penetrando nell' intime cagioni de' differenti stati di ciascheduno, di prosperità, di miseria, d' ingrandimento, e di decadenza, ne deduce saviamente i principj, con cui si deono condurre i legislatori, ne ricava regole di ciò che ne' paesi diversi dovrebbe farsi, unisce

Filangeri.

i mezzi alle regole, e la teorìa alla pratica, da un ragionato sistema di legislazione, e ne forma una scienza ordinata e sicura. Io non abbraccerò tutte le sue opinioni, e ne disapproverò anche alcune, nè temerò di contare il Filangieri, benchè più moderato e savio, fra quegli scrittori, che professando filosofica posatezza si lasciano trasportare alle volte dall'entusiasmo poetico, e credono di vedere con energica evidenza ciò che appena traspira fra deboli lucciori, che francamente decidono senza esistenza su astruse materie, che hanno occupate le meditazioni e le dispute di molti e grand' uomini, e che per volersi mostrare superiore a' pregiudizj del volgo si lasciano strascinare da quei de' pretesi filosofi; ma dirò nondimeno, che la sua opera è piena di nuove ed utili viste, d'osservazioni giustissime, di profonde riflessioni, e d'opportuna erudizione, che da per tutto respira l'amor del pubblico bene, che somministra molti bei lumi pel regolamento e pel buon governo de' popoli, che mostra i principj più convenienti per istituire buone leggi, e che insomma ci presenta le regole d'una nuova ed importantissima scienza, *la scienza della legislazione*. Così la filosofia politica ha avuti in questi dí chiari illustratori, non inferiori a' più celebrati dei passati secoli. Non sono mancati nè pure all'etica savj e dotti filosofi, che hanno insegnata una sana morale, ed hanno combattute le storte massime della depravata de' fi-

losofi libertini, che tanto abbondano a' nostri dì. Ma d'uopo è confessare, che non possiamo contare nell' etica, come nella politica, molti Montesquieu e Filangieri, molti scrittori classici, che abbiano trattata questa parte della filosofia colla conveniente estensione e profondità. Sorga in tanta folla di moralisti un vero genio, che levi la morale filosofia a quell' alto grado d' utilità, che dalla guida e maestra della vita umana dobbiamo aspettare; che ci fissi le vere e precise idee della virtù, nè ci lasci erranti ed incerti, or condurla cogli uni ad una selvatica rozzezza ed inumana insensibilità, ora riporla cogli altri in una molle dolcezza e politica urbanità; che non contento delle teoriche contemplazioni ci conduca, come vuole il Verulamio (a), alla vera pratica, e non solo c' insegni che sia la virtù, ma ci prescriva come debba acquistarsi, e dolcemente ci sforzi a procurarne l' acquisto; che ci sponga il vero concetto, che dobbiamo formare della felicità, sì de' particolari che degli stati, senza doverla più ricercare in una insocievole indipendenza, e in una vera apatía, o ne' famosi onori, e nelle strepitose vittorie e vaste conquiste; o che insomma c' illumini, e ci diriga nelle nostre azioni, e nel corso della nostra vita, ci mostri e appiani la via per ottenere la vera felicità,

Conclusione.

(a) *De dign.* ec. lib. VI.

e saviamente congiunga la morale filosofica coll' evangelica, la mondana colla cristiana. Noi lo desideriamo per vantaggio di questa parte della filosofia, in cui tutti si credono capaci di scrivere, e che da nessuno è stata ancora perfettamente trattata, e passiamo ad esaminare il corso della giurisprudenza, la quale può considerarsi come l' etica delle nazioni.

CAPITOLO III.

Della Giurisprudenza.

Origine della legislazione.

Se l' etica è la guida e direttrice de' costumi de' particolari, la giurisprudenza governa e regola le nazioni. Appena formate le società, saranno state per qualche tempo le sole regole della loro condotta quelle leggi, che la natura ha impresse ne' nostri cuori, e che un lume interno senza mestiere di maestri ci fa conoscere; ma ben prèsto la diversità degl' interessi, la forza delle passioni, e l' arbitrarietà dell' interpretazione, e dell' applicazione di quelle leggi naturali avranno mostrato il bisogno d' alcune particolari convenzioni, o d' alcune leggi positive, espresse con maggior precisione e chiarezza, ed annunziate più o meno solennemente. Se nella prima dispersione degli uomini dopo il diluvio Nembrot fondò l' impero di Babilonia, Assur dell' Assira, Fohi della Cina, Menes, o Mezraim, od Osiride dell' Egitto, e così altri d' altre nazioni, come di-

cono alcuni storici d' uopo è, che concertate fossero fra quegli uomini alcune leggi, non solo per lo stabilimento, ma molto più per la sussistenza di tali imperj; e noi infatti di non poche leggi di quelle genti vediamo le tracce nella scrittura sacra, e nelle memorie degli antichi scrittori (*a*). Ma il primo corpo di leggi, che sia fino a noi pervenuto, e la prima costituzione, che a nostra notizia sia stata sposta in iscritto, non è che il sacro codice delle leggi intimato al popolo ebreo dal legislatore Mosè, ed a lui dalla bocca di Dio stesso inspirato; codice, alla cui illustrazione due volumi in foglio ha dedicato lo Spencer (*b*); ed infiniti scrittori antichi e moderni, cristiani ed ebrei, teologi e legali, ed eruditi d' ogni maniera hanno impiegato i più attenti studi; codice, che da varj giureconsulti è stato posto in confronto con quello delle leggi romane (*c*), e ch' Enrico Stefano mette come il primo fonte delle leggi di tutte le colte nazioni (*d*); codice, in cui il Seldeno (*e*), ed altri moderni hanno rinvenuti i principi del diritto della natura e delle genti; e codice, di cui noi possiamo dire con preroga-

Mosè.

(*a*) V· Gougnet *Orig. des loix* ec. tom. 1.
(*b*) *De leg. heber.*
(*c*) *Collat. legum Mosaic et Rom.*
(*d*) *Jur civil. fantes et rivi.*
(*e*) *Jus nat. et gent. secund. discipl. hebraeor.*

tiva a nessun altro comune, che in gran parte dura in vigore persino a' nostri dì. Ma se non conosciamo avanti di Mosè verun altro legislatore, pochi se ne conoscono anche di poi, se non dopo lunghi anni; quando non vogliansi riportare a que' tempi i legislatori di Creta Radamanto e Minosse, della cui età non possiamo avere sicura contezza. Essi certo sono antichissimi, e passavano presso gli antichi pe' primi legislatori de' greci; e di Minosse singolarmente abbiamo molte memorie fino da' primi poeti. Omero ed Esiodo parlano di lui, e lo fanno allievo dello stesso Giove nella grand' arte d' istituire le leggi, e governare gli uomini. Platone dà tutto il vanto a Minosse d' essere stato il Re ed il legislatore di Creta, e vuole, che Radamanto suo fratello, e uomo giustissimo, da lui istruito nel giudicare, fosse il custode delle sue leggi nella città, come Talo nel resto dell' isola (*a*). Dopo Minosse non abbiamo per molto tempo alcun famoso legislatore. Diede leggi Zaleuco a' locresi d' Italia, a' turj, e ad altri; le diede Caronda a que' di Catania e di Calcidia nell' Italia, e nella Sicilia; Zamolsi le diede ai traci, Falea a' cartaginesi, Filolao a' tebani, Pittaco a' mitilenei, Dracone agli ateniesi, e varj altri ad altre città o repubbliche, come

Minosse, e Radamanto.

(*a*) Minos. *De leg.* I.

vengono citati da Aristotele (*a*), e da altri antichi. Ma due singolarmente si sono meritata sopra tutti gli altri la venerazione dell' antichità, e la memoria de' posteri, Licurgo e Solone. Noi non sappiamo l' età di *Licurgo*. Licurgo, che molti vogliono compagno d' Ifito istitutore delle olimpiadi, altri di molti anni anteriore, altri del tempo d' Omero, altri contemporaneo degli eraclidi (*b*), ma sappiamo bensì, ch' è molto antico, e che stabilì le sue leggi molt' anni avanti Solone. Nato dal real sangue di Sparta, reggente per molto tempo del regno, dopo avere con filosofica attenzione esaminato il governo, le leggi e i costumi di Creta, e passato quindi nell' Asia e nell' Egitto per paragonarne le differenze, formò per gli spartani, i quali non avevano che arbitrarie istituzioni, una piena costituzione, ed un intiero corpo di leggi, che servì per non pochi secoli ad un governo glorioso e felice di quella repubblica. Non accadde così ad Atene. Governata prima da Re, poi da arconti perpetui, quindi da arconti solo decennali, e sempre inquieta e turbolenta, sempre impaziente di giogo e di dipendenza, senz' aver mai pensato a stabilire leggi uniformi e costanti, nè altre regole conoscendo che passeggiere usan-

---

(*a*) Polit. II. capi v. vI, al.
(*b*) Plutarc. *in Lycurgo* init.

ze, ed arbitrarj provvedimenti, ricorse finalmente a Dracone, che allor era arconte, per avere da lui un sistema di leggi, che raffrenasse i delitti con pene fissate e certe, e regolasse in forma stabile e sicura il governo. Ma Dracone troppo severo diede leggi poco convenienti agli ateniesi, e nelle quali, al dire d'Aristotele (*a*), niente v' era di riguardevole fuori che l' eccessiva lor crudeltà. Quindi non vennero serbate per molto tempo tali leggi, nè servirono ad impedire i delitti, nè recarono alla repubblica alcun vantaggio. D' uopo fu pertanto di pensare ad altre più utili; e Solone venne da' cittadini vivamente eccitato a dettarle. Cominciò egli dal cassare tutte le leggi di Dracone, quelle soltanto eccettuate, che risguardano gli omicidj, e stabilì poi le sue più miti, che favorivano il popolo, fomentavano le arti e l' industria, ed avevano molti pregj, ma che davano adito ad inquietudini e turbolenze, e che infatti non ebbero lunga durata.

Dracone.

Solone.

Minosse, Licurgo, e Solone furono i più stimatí legislatori de' greci, e in cui possiamo noi contemplare la greca legislazione. Dov' è da osservare, che poco profittò questa dell' esempio e dell' esperienza, nè acquistò co' lumi del tempo alcuna maggiore per-

Paragone delle leggi di Minosse, di Licurgo, e di Solone.

(*a*) Pol. II, c. x.

fezione. Minosse venuto in un secolo rozzo ed oscuro formò leggi, che sono per lunghi secoli passate per le migliori, e che si meritarono con preferenza a tutte le altre d'essere studiate, e in gran parte adoperate da Licurgo, come vennero poi da Solone, vissuto in tempi più colti ed illuminati, consultate, ed imitate quelle di Licurgo e di Minosse. Ma le costituzioni di governo stabilite da Minosse e da Licurgo si sostennero in vigore per molti secoli, e resero Creta e Sparta gloriose e felici; mentre quella di Solone non seppe prevenire le turbolenze e sedizioni della repubblica, e non potè avere che brevissima consistenza. Forse ciò che giova ad un' utile legislazione non è che una mente diritta e posata, e un colpo d' occhio giusto e sicuro; mentre le speculazioni della filosofia, e le teorie delle scienze possono presentare piani e sistemi teorici più che pratici, e condurre a beni e vantaggi immaginarj più che reali. Forse la rozzezza stessa de' tempi antichi, e la semplicità di que' popoli avrà agevolata la maggior perfezione della loro legislazione; è più facile ridurre a perfetta coltura un campo che non n'ha alcuna, che uno mal coltivato, e dare buone leggi ad un popolo che non le conosce, che ad altro più incivilito, e invecchiato nelle sue abitudini; e perciò, come dicevano gli antichi, Licurgo potè dare agli spartani costumi conformi alle sue leggi, mentre Solone dovè proporre agli ateniesi

leggi conformi a' loro costumi, e non le migliori leggi assolutamente, ma le migliori, com' egli stesso diceva, di cui essi fossero capaci. Forse il troppo democratismo d' Atene avrà pregiudicato alla consistenza o stabilità della costituzione di Solone. La temerità, e licenza delle assemblee popolari, dice Cicerone (a), hanno rovinate le repubbliche greche. E dov' era tanta turbolenza, e temerità, quanta nelle convocazioni del popolo ateniese? Onde non può lodarsi di molt' accortezza Solone nell' accordare al popolo un' autorità, della quale doveva prevedere ch' avrebbe abusato. Dirò nondimeno, che se le leggi di Minosse e di Licurgo sortirono un effetto migliore, secondo l' opinione degli antichi, e furono stimate più adattate a produrre presso a que' popoli un felice governo, non per questo si dovranno riputare più perfette. Anzi volendole riportare a' nostri costumi, troveremo più convenienti e più lodevoli le leggi di Solone che quelle de' suoi predecessori. Come mettere in pratica que' conviti generali stabiliti in Creta e in Isparta? Quale vantaggio di quella vita sempre o guerresca od oziosa? Sarebbe desiderabile il potere sbandire dal cuor dell' uomo la fame dell' oro; ma basterebbe egli a tal fine l' avere soltanto moneta di ferro? Ora si stima, e si loda ciò che

(a) *Pro Flacco* n. vII.

promuove, ed ajuta il commercio, l'agricoltura, le arti, le scienze, l'industria; e a questo, certo più giovano le leggi di Solone che quelle di Licurgo e di Minosse. Molte leggi d' Atene sono riprensibili, e Solone stesso lo conosceva: ma quante e quante leggi non aveva dettate Licurgo, che sono soggette ad accuse più gravi? Molte ne rimprovera Aristotele (*a*), molte Teodoreto (*b*), ed altri antichi cristiani, molte anche i moderni (*c*); e forse confrontando quelle che ci restano di Licurgo e di Solone, non ne troveremo meno da riprendere nello spartano che nell' ateniese, come sembra, che riprensibili anche fossero quelle dell' altre nazioni. Le leggi de' greci fino dalla più remota antichità si serbavano incise in tavole di bronzo, o di pietra, o d' altro. Platone dice, che scolpite erano in tavole di bronzo quelle di Minosse, e che Talo tre volte all' anno le portava in giro per l' isola di Creta (*d*). In un pilastro di pietra era incisa una legge di Teseo, e tale pilastro conservavasi anche al tempo di Demostene in un tempio di Bacco (*e*). Giulio Polluce distingue varie sorti di simili tavole di bron-

Cura dei greci per la conservazione delle leggi.

(*a*) Pol. II, c. VII, al.
(*b*) *De curat graec. affect.* lib. IX. et X.
(*c*) V. Bail. in *Dict. hist. crit.*
(*d*) Minos.
(*e*) Dem. *Orat. in Neaer.*

zo, dove si leggevano anticamente le leggi delle cose sacre e delle patrie: le tavole triangolari, ed acuminate chiamate *Cirbe*, ed altre quadrate di bronzo, che si dicevano *Assone*; e che molte fossero l' *Assone*, che contenevano le leggi di Solone, si può rilevare da Plutarco, il quale ne cita la decimaterza (*a*). Lo stesso Polluce segue a dire, che in Atene sì le *Cirbe*, che l' *Assone* prima si custodivano nell' Acropoli, e poi per renderle a portata della notizia di tutti si collocarono nel Pritaneo (*b*). Anzi dal dire Isocrate (*c*) che non l' empiere i portici di leggi scritte, ma l' imprimere negli animi l' amore del giusto è ciò che conviene a' buoni magistrati, si può rilevare, che ne' portici si tenessero esposte le tavole delle leggi. Ma poco servirebbe il formare le leggi, e tenerle consegnate a durevoli tavole, se non venissero eseguite, o fossero trascurate da' giudici, che dovevano osservarle nelle loro sentenze. Lamentavasi Tullio de' romani, che non avevano alcuna custodia delle leggi, e che perciò molte, tuttochè fossero necessarie alla repubblica, erano andate in disuso, nè ve n' eran altre in vigore che quelle, che gli apparitori volevano, e che ricercarsi dovevano da' libraj le leg-

(*a*) *In Solone*.
(*b*) *Onom.* lib. VIII, c. IX.
(*c*) *In Areopag.*

gi, non avendone alcuna memoria consegnata alle pubbliche lettere (a). Ma i greci erano in questa parte più attenti; e fino da' primi tempi crearono alcuni particolari conservatori delle leggi, e poi ebbero i magistrati destinati alla custodia delle medesime. Noi leggiamo in Platone, che Radamanto fratello del legislatore di Creta Minosse era il conservatore delle leggi nella capitale, e Talo nell' altre città e ne' villaggi della campagna (b). Celebri sono nell' antichità i magistrati de' greci, che avevano l' impiego di conservatori delle leggi, detti perciò

Nomofilaci. νομοφύλακες. Questi, al dire di Tullio (c), non solo avevano cura di custodire le lettere delle leggi, ma osservavano i fatti degli uomini, e li richiamavano alle leggi. Giulio Polluce dà a que' conservatori la cura di proibire il decretare co' suffragj, se si trattasse di cosa non conveniente al pubblico bene (d). Guglielmo Postel conta i nomofilaci fra' magistrati degli ateniesi; ma poco ci dice della loro incombenza (e). Suida, assai prima del Postel, fa tali conservatori magistrati ateniesi differenti da' tesmoteti, e dà loro l' incombenza d' obbligare gli altri magistra-

(a) *De leg.* III, n. XX.
(b) Minos.
(c) Ibid.
(d) *Onom.* lib. VIII, c. VIII.
(e) *De rep. Athen.* cap. VI.

ti a stare alle leggi. Anche i tesmoteti, magistrati diversi da' conservatori, fra le altre incombenze del loro impiego quello avevano d' invigilare all' osservanza delle leggi, e di proporre ogni anno se vi fosse in esse qualche cosa da emendare (*a*). Questi dovevano essere personaggi di qualche distinzione, e contare almeno tre generazioni di padri ateniesi; ed entravano sempre nell' areopago, benchè talvolta potevano esserne esclusi, come osserva il Meursio (*b*). Non bastava alla vigilanza de' greci l'avere magistrati conservatori, e talor anche emendatori delle leggi, volevano altresì averne per abolire le inutili, e a questo fine creavano i nomoteti. Mille, al dire di Polluce (*c*), erano i nomoteti, i quali avevano bensì l'autorità d' abolire una legge vecchia od inutile, ma non potevano introdurne una nuova. Essi però, qualora il senato, o qualche magistrato volesse fare una nuova legge, dovevano prima esaminarla, poi presentarla al senato, al popolo e a' giudici, e finalmente attenderne da tutti questi l' approvazione. Guglielmo Postel (*d*) dice, che sotto il nome di nomoteti intendevano i greci varj generi di magistrati. Ma benchè un tal nome a

(*a*) Giul. Poll. *Onom.* lib. VIII, c. VIII.
(*b*) *Themis Attica* lib. II, c. V. *Areopag.* cap. V.
(*c*) L. c. cap. IX.
(*d*) *De rep. Athen.* cap. V.

quanti possono imporre leggi convenga, non so però, che altri magistrati fossero così chiamati antonomasticamente che gli or mentovati da Polluce. Tanti soggetti impiegati ad attendere alle leggi, tanti nomofilaci, nomoteti e tesmoteti qualche studio dovevano fare su le leggi; ed uomini d'acuto e penetrante ingegno, quali erano i greci, non avranno mancato di farvi sopra sottili ed interessanti osservazioni. Ma noi non abbiamo alcun monumento del loro studio e della loro scienza in questa materia; e in tanta copia di greci libri, in tante memorie delle letterarie produzioni di quella dotta nazione non sappiamo, che alcun greco antico abbia scritto in giurisprudenza. Troviamo bensì negli oratori, particolarmente in Demostene, gran possesso delle leggi, e varj principj di teorie su la scienza legale, ma ad uso dell'oratoria, non della giurisprudenza: ad ajuto degli oratori v'erano altresì alcuni procuratori, i quali si chiamavano *prammatici*, che Tullio contrappone a' romani giureconsulti; ma questi non erano che basse persone, che condotti da una picciola paga facevano da ministri degli oratori ne' giudizj (*a*): letterati dedicati a questo studio, e occupati in interpretare ed illustrare le leggi, non si conoscono fra' greci; e un Papirio, un Nasica, un Sulpicio, un vero giurisperito non

---

(*a*) Tull. *De Orat.* lib. I, n. XLV, LIX.

v' ha nelle greca letteratura. Questo vanto restò a' romani; e forse è l'unica gloria letteraria, che non sia ad essi derivata da' greci.

Legislazione romana.

Le leggi romane ebbero principio quasi dalla fondazione stessa della città. Romolo co' pubblici editti dava altrettante leggi a quel nuovo popolo; e appena stabilita da lui la forma del governo, fissato il senato, diviso il popolo in tre tribù, e ogni tribù in trenta curie, proponeva alle curie le leggi, che credeva convenienti; e quelle, che riportavano la maggior parte de' voti, ed avevano così la sanzione del popolo, erano le leggi romane, che si chiamarono perciò *Curiate*; e di queste n' abbiamo varie fino dal tempo di Romolo, raccolte dal celebre Antonio Agostino, da Giusto Lipsio, da Fulvio Orsino, e da alcuni altri. Dopo lui Numa Pompilio istituì nuove leggi, particolarmente per le cose sacre e di religione; e passa pertanto anche oggidì pel legislatore de' romani, del quale lodasi l'accortezza di saper ridurre a precetti religiosi molti insegnamenti, che dovevano essere utili all'agricoltura e alle società. Seguitarono parimente gli altri re a pubblicare le loro leggi; se non che avendo Tullo Hostilio cambiata la forma e costituzione della città, e diviso il popolo in classi, e le classi in centurie, le leggi sanzionate da queste centurie vennero chiamate non più *Curiate*, ma *Centuriate*. Ma poco dipoi abolito dal popolo sotto il tiranno Tarquinio il governo regio, e sostituito-

vi il consolare, furono con tribunizio decreto soppresse le leggi regie, e ritornò a governarsi quello stato più per consuetudini e per incerto diritto, che per certe e stabili leggi (a). Non però rigettate giacquero e disusate le leggi pubblicate da' re, che anzi venivano quasi tutte serbate o come romane consuetudini, o come confermate, o richiamate da' consoli. Questo indusse il pontefice Papirio a raccogliere insieme, e mettere in qualche ordine le sparse leggi de' re; e distribuendole in varj libri formò il codice, che venne celebrato col titolo di *Diritto papiriano* (b), di cui fece anche a' tempi di Cesare comenti ed illustrazioni Granio Flacco, e di cui alcuni frammenti ci hanno conservato Macrobio (c), Festo (d), ed altri. Ma quelle o consetudini, o leggi non potevano bastare al buon governo della repubblica, e all' amministrazione della giustizia; troppo arbitrario ed incerto rimaneva il diritto romano, e d' uopo era pertanto che i consoli nuove leggi all' occorrenze bandissero. Le inquietudini della plebe, e la famosa sedizione, in cui i plebei si ritirarono al monte sacro, obbligarono i padri e senatori

---

(a) Pompon. l. 3. §. 3. D. *De orig. jur.*
(b) Idem L. *Necessarium*, §. *Postea* 2. *De orig. jur.*
(c) Sat. III. cap. XI.
(d) V. *Pellices*.

a ricevere certe leggi, che si chiamarono *sacrate*, perchè chiunque ad esse si opponesse doveva consecrarsi colla sua famiglia e roba a qualche divinità, come sacrate si chiamarono l'altre leggi anche posteriori, che ad una simile pena obbligavano. Molto minoramento soffrì per quelle leggi plebee la podestà consolare e la senatoria, e troppo al contrario s'accrebbe la plebea. Quindi appena più bandivansi leggi intimate da' consoli, ed approvate co' suffragj delle centurie, e n'uscivano all'opposto ogn'anno parecchie proposte da' tribuni al popolo non più per curie, nè per centurie, ma sol per tribù, e da esse approvate, e accettate, e messe poi in vigore. Quali fossero le differenze dell' assemblee popolari per curie, per centurie, e per tribù, lo spiega assai lungamente il Bonamy (a): noi solo diremo, che le leggi allora così pubblicate dalla plebe non tendevano che a diminuire l'aristocratica autorità. Questo implacabile contrasto tra i padri e la plebe, quest' urto dell' autorità tribunizia colla consolare, recava gran confusione e disordine, e conduceva ad una perniciosa anarchía, non volendo la plebe mostrarsi soggetta a' senatusconsulti, nè a' plebisciti il senato. Fortunatamente in mezzo a questi sconcerti, per consiglio e persuasioni di T. Romilio, s' accordarono il senato e la *Leggi delle dodici tavole.*

(a) *Acad. des Inscr.* tom. XVIII. m. ed. in-8.

plebe a mandare nella grecia tre legati, Sp. Postumio Albo, A. Manlio, e Ser. Sulpicio Camerino, i quali raccogliessero le leggi di Solone e d'altri legislatori, e s'informassero degl' istituti, costumi, e dritti delle città greche (*a*), perchè quindi colla scelta de' materiali raccolti si formasse un corpo di leggi convenienti al miglior governo della repubblica. Così infatti si fece: al ritorno di questa legazione si creò un magistrato di dieci, che s'applicasse alla formazione del bramato corpo di leggi. Questi scegliendo, sì da' greci che dagli stessi romani, quelle che meglio confacevansi alla loro repubblica, ridussero a dieci tavole tutte le leggi, e a queste poi nell'anno seguente si aggiunsero altre due, per comprendervi varie leggi, che trovarono mancare ancora al compimento della romana legislazione; e così si compose quella grand' opera delle dodici tavole, che Tullio chiama l'opera più eccellente che allor vi fosse per l'antiquaria, per la giurisprudenza, e per la filosofia, e ch' essa sola valeva per lui più che tutte le biblioteche de filosofi (*b*). Questa legazione d'un nuovo genere, l'unica a mia notizia in tutti gli annali della legislazione, e in tutta la storia, e la grand' opera delle dodici tavole, tanto celebrata dagli antichi e da' moderni,

(*a*) Liv. lib. III.
(*b*) *De orat.* lib. I, c. XLIV.

una dell'epoche più interessanti ne' fasti della giurisprudenza, ci obbligherebbe ad una lunga discussione di varj punti della medesima, se il vederla da tant' altri dottamente trattata non ci dispensasse dall' entrare in una disquisizione, che la ristrettezza del volume e la vastità delle materie non ci permette di trattare pienamente. Come farmi a rispondere a' dubbj del Vico (*a*), ingegnosi sì, ma privi di fondamento, e contrarj a tutta la più sicura autorità della storia, su l'esistenza di quella legazione lungameate narrataci da Livio (*b*), da Dionigi d'Alicarnasso (*c*), da Diodoro di Sicilia (*d*), e da altri, e brevemente accennata da Plinio (*e*), da Tacito (*f*), e da altri infiniti? Perchè cercare risposta agli argomenti del Bonamy (*g*), che in tre lunghe ed erudite dissertazioni parla di queste dodici tavole, ed accorda bensì la verità della legazione, benchè alle volte sembri di dubitarne, ma vuole, che questa non fosse che uno strattagemma del senato per sottrarsi alle inquiete domande del popolo, e per ingannare la plebe coll' apparato di sì

(*a*) *Principj d' una scienza nuova* ec.
(*b*) Lib. III.
(*c*) *Rom. antiq.* lib. x.
(*d*) Lib. XII.
(*e*) Lib. XXIV, c. v.
(*f*) *Ann.* lib. III.
(*g*) *Acad. des Inscr.* tom. XVIII.

solenne ambasciata, e sotto l'apparenza di nuove e straniere leggi richiamare, e mettere in vigore le stesse leggi di Roma andate in disuso per le tribunicie prepotenze? Quando, oltrechè già il Terrasson gli rispose assai lungamente (*a*), basta a mio giudizio il riflettere, che gli stessi antichi, che parlano della legazione, ed anche alcuni, che non ne parlano, come Tullio presso Dione Cassio (*b*), ed alcuni altri, tutti ugualmente suppongono, che i decemviri profittassero della cognizione delle leggi greche per la formazione delle romane; e che se non può negarsi fede a tanti gravi scrittori nella relazione dell' ambasciata, non deesi voler mettere dubbio su la loro asserzione della greca derivazione d'alcune leggi romane da' medesimi asseverata: basta vedere, che nel confronto, che fa Antonio Tisio delle leggi soltanto attiche, non di tutte le greche, colle romane, colle poche rimasteci delle dodici tavole se ne trovano parecchie affatto simili agli ateniesi (*c*); basta osservare, che le dodici tavole, per quanto ora sappiamo, non contenevano leggi troppo favorevoli all' autorità de' patrizj; basta considerare l'inverisimiglianza di fare una sì lunga e solenne spedizione in tante città, ripor-

---

(*a*) *Hist. de la jurispr. rom.* part. II, §. I.
(*b*) Lib XLIV.
(*c*) *Thes. ant. graec.* t. V.

tarne tante memorie, e poi nulla curare i raccolti monumenti nell'atto d'eseguir quello, per cui gli avevan raccolti. Certo non sembra da dubitarsi, che i decemviri, avendo in vista le leggi e le memorie portate da Atene e dalle città greche, ed essendo altresì più pratici delle leggi e delle cose romane, non abbiano cercato di profittare dell'une e dell'altre, e d'abbracciare di tutte ciò che poteva meglio servire al loro proposito. Nè dovrà perciò dirsi, che i decemviri fossero meri traduttori e copisti: scegliĕvano ciò che meglio loro piaceva, e di quello stesso ne prendevano soltanto lo spirito, ed or aggiugnendo, or levando lo rifacevano a loro modo, e molto anche del proprio loro fondo inventavano, e meritavano veramente il nome di legislatori. Le loro leggi restarono per molto tempo sposte alla notizia di tutti in tavole di bronzo: gli antichi, L. Acilio, o, come altri dicono, Atilio, S. Elio Cato, Cajo, e varj altri, e i moderni Antonio Agostino, Fulvio Orsino, il Gotofredo, il Gravina, il Terrasson, ed altri moltissimi hanno impiegate le loro fatiche ad illustrazione di quelle leggi, e tutti ricolmano di lodi la loro saviezza, prudenza, equità, e giustizia.

Legislatori diversi presso i romani.

Queste sole leggi formavano realmente un intiero corpo di legislazione, che poteva bastare al governo della repubblica nelle cose sacre e nelle civili, e i due ordini patrizio e plebeo potevano compiacersi d'aver gio-

vato co' loro contrasti ad avere un buon codice legale, di cui fin allora erano mancanti. Ma i vizj, le sregolatezze, le tiranniche prepotenze de' decemviri stancarono ben presto i patrizj e i plebei, e la repubblica ritornò al governo de' consoli, e degli altri magistrati, e alle solite contese de' nobili e de' plebei. Vedevansi uscire nuovi plebisciti per accrescere l' autorità della plebe e de' suoi tribuni, e diminuire quella del senato e de' consoli. I patrizj al contrario trovavano nullità, ed eccezione ne' plebisciti, ed or per l' interpretazione, or per l' applicazione delle leggi decemvirali pubblicavano senatusconsulti, e cercavano di far mostra della loro superiorità. Oltre i senatusconsulti ed i plebisciti v' erano gli editti de' pretori, degli edili, e di tutti gli altri magistrati: ve n' erano oltre la città anche nelle provincie de' proconsoli, e de' propretori. Noi non possiamo tener dietro a tutte queste diverse leggi, e nè pure accennare i nomi delle leggi *Valeria*, *Duillia*, *Trebonia*, e di tant' altre, che vengono così dette dal nome di chi le propose, e che sono state mentovate, e illustrate da posteriori giurisconsulti, a' quali, e particolarmente all' Eineccio (*a*), rimettiamo i lettori, che ne desiderino qualche contezza, come pure per la notizia de' modi diversi di giudicare, de' differenti edit-

---

(*a*) *Hist. jur. rom.* lib. I., c. III, e *Praef.*

ti de' pretori *nuovi e traslatizj*, *repentini* e *perpetui*, e generalmente del diritto che chiamavano *onorario*; e veniamo in particolare a ciò che più d' appresso appartiene al nostro proposito, ch' è lo studio della giurisprudenza. Questa scienza era stata sempre peculiare a' patrizj; e noi abbiamo veduto fino da' primi anni del governo repubblicano il pontefice Papirio raccogliere le leggi romane, e formare il codice conosciuto col nome di *papiriano*. Forse non è più rinomato Appio Claudio per la libidinosa sua malvagità, che per la perizia legale, per la quale fu egli rispettato dagli stessi decemviri suoi colleghi come lor guida e capo, e riguardato da posteri come il principale autore della grand'opera delle dodici tavole: patrizi pur erano Sp. Postumio Albo, e gli altri legati raccoglitori de' monumenti legali della Grecia; e generalmente lo studio delle leggi era tutto in mano de' patrizj. Quindi come le dodici tavole non ispiegavano i riti, le formalità, le espressioni, e tutte le pratiche, con cui si doveva operare per agire legalmente, e queste solo sapevansi da' patrizj, a' quali soli era permesso il patrocinare le cause, e trattare le cose legali; così questi soli ritennero il possesso delle azioni della legge, e degli atti legali, e restò ai medesimi come per avita eredità tutta la formolaria giurisprudenza. Ma anche questa fu loro in qualche modo rapita da un certo Flavio scrittore d' Appio cieco, il quale aven-

Primi giurisperiti di Roma.

Diritto flaviano

do potuto raccogliere in un codice quelle formole, lo diede al pubblico nell'anno di Roma 449, o avanti la nostr' era 305, e rese d'uso comune ciò ch' era stato privativo de' soli nobili. Il codice di quelle formole si chiamò il *Diritto flaviano*; ma i padri, mal soffrendo di restar privi di questa singolare prerogativa, inventarono dell' altre formole, che non si contenevano nel diritto flaviano; e per tenerle meglio celate non le notavano co' letterali caratteri, ma con certi segni da lor soli conosciuti. Non bastò quest' artifizio per conservare il monopolio forense: nell' anno di Roma 552 tradì anche questo secreto il giurisconsulto tanto da Ennio lodato Elio Cato, e lo pubblicò in un libro, che dal

Diritto eliano.

nome dell' autore venne chiamato *Diritto eliano*. Poco onorevole sembrera forse ad alcuno questo principio dello studio legale occupato in riti, parole e formalità, e si vorrà prendere per tristo augurio della moderna giurisprudenza, troppo amante alle volte di sofisticherie, e cavillazioni e rigiri; e infatti Tullio graziosamente deride quelle cerimonie e que' formolarj, in cui seriamente occupavansi i gravissimi giurisconsulti (a). Ma oltrechè quelle stesse solennità delle azioni della legge avevano qualche utilità e pel maggiore riguardo a che chiamavano ne' contratti, e per la più positiva chiarezza e inalte-

(a) *Pro Murena* n. xI, seq.

rabilità negli atti, e per risparmiar molte liti, e per varie altre ragioni, e la giurisprudenza formolaria degli antichi romani recava al buon governo della repubblica non pochi vantaggi, come lungamente prova l' Eineccio nella sua esercitazione su tale giurisprudenza (*a*), non era questa la sola scienza legale degli antichi romani. La principale e più nobile occupazione de' giurisconsulti romani era l' interpretazione e l' applicazione delle leggi a' casi particolari. Come le leggi erano scritte con brevità e ristrettezza, ci voleva una piena cognizione delle circostanze de' fatti, ed un' intima penetrazione dello spirito della legge per averne la giusta intelligenza, e farne la dovuta applicazione. E infatti spesse volte fra gli stessi giuristi nascevano contrarie spiegazioni; e allora o nel foro stesso, o presso al tempio d' Apollo s' accendevano calde dispute fra' dissenzienti giurisconsulti, e ciò che da tali controversie si conchiudeva, otteneva forza di legge. E queste decisioni, queste interpretazioni, queste ragioni introdotte nell' uso del foro, questi consulti, e questi pareri de' giurisperiti erano ciò che chiamavasi diritto civile, diritto commentizio, diritto pel comune consentimento ricevuto; e i romani giurisconsulti divenivano in questo modo non so-

Interpretazione delle leggi de' giureconsulti.

(*a*) Exercit. x. *De jurispr. vet. rom. formularia*.

lo interpreti, e comentatori, e spiegatori delle leggi, ma eziandìo legislatori: ciò che vediamo anche in qualche modo accadere a' moderni non solo per le lezioni delle scuole, ma per l'uso del foro.

I patrizj primi giureconsulti.

Al principio i soli patrizj erano iniziati ne' misterj giuridici, soli godevano della scienza legale. Era un nobile decoro di quei giurisprudenti il vedersi ricercati in casa, e contornati nel foro da persone d'ogni classe, che venivano a consultarli come oracoli sacrosanti, e pendevano rispettosi e modesti dalla lor voce, e potersi considerare come arbitri della maggior parte degli affari privati e pubblici della città (*a*). Ma questa prerogativa venne in qualche modo tolta alla nobiltà da Tiberio Coruncanio, il quale verso l'anno di Roma 500. si mise ad insegnar pubblicamente la giurisprudenza, e rendere a tutti comune quella scienza, che fin allora era stata privativa de' patrizj. I primi giurisperiti Papirio, Appio Claudio, Sempronio detto il *sapiente*, Nasica, ed altri di que' tempi tenevano secreta la loro scienza, e solo privatamente la comunicavano ai loro figliuoli, o parenti, e ad altri lor pari: ma dopo Tiberio Coruncanio nessuno più ne fece mistero, e alcuni col prestarsi generalmente all' istruzione di quanti volessero impararla, altri collo sporla in pubblici scrit-

(*a*) Tull. *De orat.* III., n. XXXIII

ti si guadagnaron particolare celebrità. L. Cincio Alimento scrisse dell' uffizio del giurisconsulto, de' comizj, e d' altri punti, che possono appartenere alla giurisprudenza. Su le leggi delle dodici tavole scrisse L. Acilio, o P. Attilio che fosse. Sesto Elio Cato scrisse un' opera col titolo di *tripartita*; e così alcuni altri illustrarono co' loro scritti le leggi. L' opera ora nominata di Sesto Elio fu quella che più servisse all' avanzamento della giurisprudenza; perchè, proposta una legge delle dodici tavole, vi univa l' interpretazione, e poi anche vi aggiugneva l' azione legale, o la pratica di quella legge; e per ciò quell' opera chiamavasi *tripartita*. Pomponio, da cui abbiamo questa notizia (*a*), chiama quest' opera di Sesto Elio la culla del diritto: infatti tale giustamente poteva dirsi un' opera, che all' intelligenza e teorìa d' ogni legge v' inseriva anche la pratica. Che poi quest' opera fosse quella che chiamavasi *diritto eliano*, è conteso fra gli eruditi giurisprudenti; ma sembra assai verisimile, contenendo essa le azioni della legge, e quanto basta per riportare tal nome, nè conoscendosi di lui altra opera, a cui meglio convenir possa il titolo di *Diritto eliano*. In quella cuna del diritto, o ne' tripartiti di Sesto Elio acquistò in bre-

Sesto Elio Cato.

(*a*) *L. Necessarium.* 2 §. *Post. hos*, 38 *De orig. jur.*

ve tempo corpo e vigore la giurisprudenza.

Due Catoni. Dotti giurisprudenti furono i due Catoni, il Censore, e suo figlio, ed amendue scrissero sul diritto, benchè più il figlio che il padre; e il Majans erudito e critico scrittore delle loro vite, crede, che al figlio anzichè al padre debbasi riferire la *regola catoniana*, e che il figlio debbasi intendere qualora nel diritto viene citato semplicemente Catone (*a*). Ma i triumviri della giurisprudenza, e come li chiama Pomponio (*b*), i fondatori del dritto civile vennero dopo i

P Mucio Bruto, e Manilio. Catoni, e furono P. Mucio, Bruto, e Manilio. Dieci libri scrisse Publio Mucio del diritto civile, sette Manilio, e tre Bruto; e tutti e tre questi scrittori vengono molto lodati, da Tullio, e da altri (*c*). Stimato fu

Q. Mucio Scevola. Q. Muzio Scevola detto l'*Augure*, per la singolare sua prudenza nel rispondere alle consulte (*d*); e lo furono parimenti altri Muzj Scevola, de' quali distintamente colla solita sua diligenza ed erudizione parla il Majans (*e*). Ma sopra tutti si fece particolar nome altro Q. Mucio Scevola pontefice, figliuolo del

---

(*a*) *Ad triginta jurisc. omn. fragm.* ec. M. Cato CCLI.

(*b*) Ubi supra.

(*c*) *In Bruto*. *De orat. In Epist. ad fam.* alibi passim. A. Gellius I. XVII. c. VII

(*d*) Tull. in *Bruto* XXXIX. *De orat.* I. XLV.

(*e*) L. c. in *Q. Mucio* §. II., III., seq.

sopraccitato P. Mucio parimente pontefice, è autore anch'egli come suo padre di libri legali, ma in maggior numero, e maggiormente stimati. Perchè dove Pomponio attribuisce a P. Mucio dieci libretti, diciotto libri cita di Quinto, ne' quali tutto si conteneva il dritto civile; e se dice di Publio Mucio, di Bruto, e di Manilio, che fondarono tale diritto, al solo Quinto dà il vanto d'averlo ordinato e stabilito: quelli ne diedero i primi rudimenti, questi li mise in ordine; quelli proposero alcuni casi, e le loro risposte, questi ne prese in generale gli argomenti, e li rischiarò con adattate definizioni, e con dottrine e regole generali; quegli insomma gettarono i fondamenti, e Quinto ne levò l' edifizio. Questo solo merito di Q. Mucio bastava per rendere immortale il suo nome ne' fasti della giurisprudenza; ma egli n' aveva molt' altri; e la sua opera intitolata con greca parola ὁρῶν, ossia *Delle definizioni* o *regole*, come dir si voglia, e la *Cauzione muciana*, e tutto ciò che col nome di *diritto muciano* illustrò il Balduino, e forse non meno di tutto questo il numero de'nobili giurisperiti, che formò co' suoi ammaestramenti, lo rendono sommamente benemerito, padre, ed autore del dritto civile. Noi passeremo in silenzio C. Aquilio Gallo scrittore di molti libri legali, L. Lucilio Balbo, Sesto Papirio, C. Juvenzio, ed altri allievi di Q. Mucio, e verremo a Servio Sulpizio, l' unico forse che

possa decorosamente nominarsi dopo l' ordinatore del dritto civile, dopo Q. Mucio Scevola.

Lasciamo al dottissimo Antonio Agostino (*a*), ed al suo nazionale Majans (*b*) il rischiarare se vero sia ciò che narra Pomponio d' essersi da una riprensione di Q. Mucio eccitato Servio Sulpicio a studiare la giurisprudenza, e riguardiamo soltanto in lui l' avanzamento, che co' suoi studj arrecò a quella scienza. Se tutti i giuresconsulti di tre e più secoli da Papirio fino a Servio Sulpicio, se i Catoni, gli Scevoli, Bruto, Manilio, Aquilio, e tutti quanti i giurisprudenti, che ebbero cognizione del dritto, se tutti insieme s' unissero, non sarebbono da paragonarsi, dice Cicerone (*c*), col solo Servio Sulpicio. I primi giurisconsulti, i Papirj, i Catoni, e gli Elj Cati non avranno fatto altro studio che di raccogliere, e di tener pronte in mente molte leggi, e molte cerimonie, e formole de' contratti e de' giudizj, delle *azioni della legge* e degli *atti legittimi*, e di potere secondo esse risolvere alcuni casi, e rispondere alle consulte; e infatti altro non contenevano le lor opere, che or conosciamo co' titoli di *Dritto papiriano*, di *Regola catoniana*, di *Dritto flaviano*, e *Dritto eliano*:

(*a*) In not. ad libr. *De nominibus pandectarum*.
(*b*) L. c. *in Q. Mucio* §. XXIII.
(*c*) *Philipp.* IX. n. V.

P. Mucio, Bruto, e Manilio avranno incominciato ad interpretare, ed applicare a casi particolari le leggi, ed avranno così gettati, secondo l'espressione di Pomponio, i fondamenti del diritto civile, su'quali ne levó poi la fabbrica Q. Mucio, distribuendo per materie in varie classi le leggi con òpportuna dottrina per venirne all'applicazione; e dando su varj punti definizioni e regole generali; che recavano assai più lume, e aprivano più la mente per la vera cognizione del dritto che le decisioni particolari, e l'applicazione a determinati casi di qualche legge. Ma nè pure con queste fatiche di Q. Mucio veniva ridotta ad arte le giurisprudenza, ed era riservata questa gloria al solo Servio Sulpicio. Scevola, e gli altri più famosi giurisprudenti, dice Cicerone (a), avevano grand' uso del dritto civile; ma solo Servio Sulpicio arrivò a possederne l'arte, e ad investirsene dello spirito; e tutta la materia del dritto abbracciando in grande, la divideva nelle sue parti, e colle definizioni ciò che vi era di nascosto spiegava, rischiarava colle interpretazioni le cose oscure, vedeva ciò ch'era ambiguo, e lo distingueva, ed aveva le sue rególe per giudicare il vero ed il falso, e da ogni proposizione vederne le conseguenze; era insomma un giurisconsulto dialettico ed erudito, e che sapeva ornare

(a) In *Bruto* c. XLI.

coll' eloquenza le materie, che prendeva a discutere, ed era giunto a ridurre ad arte e trattare scientificamente il dritto civile. Dopo un tale elogio di Servio Sulpicio, che dovremo pensare del libro dello stesso Cicerone, che vien citato da A. Gellio (*a*) col titolo *De jure civili in artem dirigendo*, e che sembra non aver avuto altro oggetto che di proporre da fare ciò ch' egli dice aver fatto Servio? Forse quel libro sarà stato scritto da Tullio negli anni suoi giovanili, quando studiando il dritto civile sotto Q. Scevola (*b*), col penetrante suo ingegno ne avrà veduto il bisogno; e allora Servio Sulpicio, quasi suo coetaneo, non aveva ancora potuto recare al dritto civile tale vantaggio. Forse ne pure questa fatica di Servio, benchè tanto da lui lodata, avrà appagate pienamente le filosofiche sue brame, ed egli in quel libro avrà voluto spiegare l' alte mire, che aveva su tale materia: e non si lamenta egli dello studio de' suoi giurisperiti, che professando gran cose si tenevano nelle picciole, e i loro scritti impiegavano in trattare del dritto degli stillicidj e delle pareti, e in comporre formole di stipulazioni e di giudizj (*c*)? Quante volte non ci palesa la poca sua stima de' riti e delle cerimonie le-

(*a*) Lib. I, c. xxII.
(*b*) *De leg.* lib. I. n. iv.
(*c*) *De leg.* lib. I. n. iv.

gàli, e di tutta la giurisprudenza formolaria (a)? Sembra che Tullio, pieno la mente di filosofia, avendo scritto della repubblica, e trattato in grande gli affari del genere umano, sdegnasse il discendere alle picciolezze del diritto civile, quale allor si trattava, e volesse levarsi a materie più grandi e sublimi, al diritto universale, al dritto della natura e della società. Servio Sulpicio avrà ridotto ad arte il dritto, che allora conoscevasi per civile, o il dritto forense, ed avrà sposta metodicamente la dottrina d'interpretare le leggi, decidere le cause, e rispondere alle consulte: Tullio avrà voluto ridurre ad arte un dritto civile più alto e più universale. Qual cosa tanto nobile e grande quanto il dritto delle città? dice il medesimo Tullio; e qual sì minuta e picciola come lo studio de' giureconsulti? Spiegare la natura del dritto ripetendola dalla natura dell'uomo, considerare le leggi, con cui si debbano reggere le città e le repubbliche, ed esaminare quelle, che sono state scritte per diversi popoli, e in particolare pel romano, insomma trattare tutta la materia delle leggi e di tutto il dritto, dove quel de' romani occupava soltanto un ristrettissimo luogo, quest'era lo studio del dritto, a cui tendevano le mire di Cicerone (b), e su

(a) *Pro Murena*, al.
(b) *De leg.* lib. 1, n. IV, v. al.

cui forse avrà versaro il libro, che cita A. Gellio.

Cambiamento della romana legislazione. Intanto che Servio e Tullio lavoravano pel miglioramento dello studio delle leggi, altri meditavano la riforma delle stesse leggi; e prima il gran Pompeo, se dobbiamo stare in questa parte al detto di Sant' Isidoro di Siviglia (*a*), e poi più certamente il suo rivale Cesare, vedendo la moltiplicità, l'incertezza, e l'alterabilità delle leggi romane, vollero dare al diritto civile una miglior forma, e un metodo stabile e certo, scegliere dall'immensa farragine delle leggi le migliori e le più necessarie, e ridurle tutte in pochi volumi (*b*). Non pare, che *Augusto.* seguisse Augusto il bell'intento di Cesare; ma nondimeno sotto il suo impero colla mutazione di governo seguì un gran cambiamento nella maniera della legislazione. Senza pretendere col Terrasson, che fino dal principio dell'impero d' Augusto sia già stata decretata la famosa legge *regia* (*c*), possiamo dire senza esitanza, che gl' imperatori soli erano gli arbitri delle leggi, e che tutti, chi più chi meno, or prevalendosi dell'organo del senato, or da se stessi destandole, pubblicavano varie leggi e costituzioni, e n'abolivano, o ne facevano anda-

(*a*) Orig. lib. v. c. I.
(*b*) Sveton. *in Caes*. c. XLIV.
(*c*) *Hist. de la jurispr. rom.* part. III, §. I.

re in disuso delle altre, spedivano diversi editti e rescritti, e disponevano a loro piacimento della legislazione. E per ciò che appartiene alla giurisprudenza, nuova forma ricevè anch' essa in qualche modo dagl' imperatori. Non volle Augusto, che fosse a chiunque libero l' interpretare le leggi, e rispondere a' consulti legali, come fin allor si era usato; ma l' accordò soltanto a persone approvate, e l' accordò come una grazia meritata colla probità e colla scienza legale, ed ordinò a' giudici di non discostarsi dai sentimenti de' giureconsulti. Al suo tempo erano molti i giuristi, che si distinguevano pel loro sapere, e che hanno saputo trasmettere gloriosamente il loro nome all' erudita posterità. Trebazio, intimo amico di Cicerone, di Giulio Cesare, e d' Augusto, Alfeno Varo, Aulo Ofilio, Cascellio, Elio Tuberone, Aufidio Namusa, ed altri parecchi, molti de' quali erano usciti dalla scuola di Servio Sulpicio, facevano onore alla giurisprudenza; ma due particolarmente si meritarono distinta memoria, Antistio Labeone, ed Attejo Capitone. Questi due rinomati giurisconsulti, sì nella condotta della vita, che nell' esposizione della dottrina erano tutto affatto diversi. Labeone, uomo integerrimo e d' incorrotta libertà, non sapeva piegarsi al volere d' Augusto, nè d' alcun altro, nè voleva passare per legittimo e buono se non ciò che leggeva nelle romane antichità essere stato ricevuto per giusto

Labeone, e Capitone.

e santo. Ma Capitone, più facile ed indulgente, si lasciava condurre dalla volontà del principe, e sapeva trovare il modo di volgere in suo ossequio le leggi. Amendue scrissero molti libri legali, e su materie diverse, e in essi pure seguirono differente sistema, stando l'uno irremovibilmente alle antiche dottrine, mentre l' altro avidamente seguiva la novità. Ma egli è assai curioso, che Labeone, uomo per così dire all'antica, fosse nelle opinioni amatore di nuove teorie; e Capitone al contrario, veneratore di tante novità introdotte dal principe, non si sapesse nella dottrina discostare dall'antichità. Tanto è vero, che malamente vorrà conchiudersi ne' filosofi la condotta della vita dalle massime degli scritti. La diversità delle opinioni di questi due giurisconsulti, sostenuta dall'autorità del loro nome, formò due sette legali, ch' ebbero molti e rinomati seguaci. Il dotto Massurio Sabino fu della setta di Capitone, e molto nome le accrebbe col peso de' rispettati suoi scritti; mentre i due Coccej Nerva, padre e figliuolo, quegli intimo confidente di Tiberio, e questi tenuto in particolare stima e rispetto da Nerone, ed amendue lodati giurisprudenti, furono allievi della scuola di Labeone. Del primo di questi due fu discepolo Sempronio Proculo, giurisperito di tanta autorità, che venne riguardato come capo e principe di quella scuola, e dal suo nome ebbero nome di *proculejani* i seguaci di Labeo-

Sette de' giurisprudenti.

ne. Come Proculo di Coccejo Nerva, così Cassio Longino fu scolare di Massurio Sabino, soggetto a molte vicende sotto Caligola, Claudio, e Nerone, e perfino sotto Vespasiano, ed anch' egli tanto rispettato dai seguaci di Capitone, che presero in grazia sua il nome di *cassiani*. Contemporaneo di Cassio, benchè molto più giovine, fiorì, particolarmente sotto Vespasiano, Celio Sabino, e da lui, o dal sopralodato Massurio, amendue rinomati giurisconsulti, vennero i settarj di Capitone chiamati *sabiniani* ugualmente che *cassiani*; come da Pegaso, altro famoso legale del tempo di Vespasiano, presero i seguaci di Labeone il nome di *pegasiani* ugualmente che quello di *proculejani*. Varj altri giurisperiti a que' tempi fiorirono, e Ursejo Feroce, Juvenzio Celso, Plauzio, Ottoveno, Javoleno Prisco, ed alcuni altri furono nomi illustri nella giurisprudenza, de' quali, chi ad una setta chi all'altra, nuovo lustro recarono. Venne poi sotto i gloriosi imperj di Trajano e d' Adriano uno de' più savj giurisconsulti di tutta l' antichità, Salvio Giuliano, il quale, benchè scolaro di Javoleno, e quindi della setta de' sabiniani, non per ciò lasciò di seguire la dottrina de' proculejani, qualor gli sembrava vera; e senza legarsi a' sentimenti d' un solo partito, abbracciava dell' uno e dell' altro ciò che parevagli più conveniente, e con questa sua eclettica indifferenza fece rallentar molto lo spirito de' partiti, e fece in parte

Salvio Giuliano.

tacere le contrarietà delle sette. Fra le molte e stimatissime opere di Salvio Giuliano la principale, e quella che ha reso immortale il suo nome, è stata l' *Editto perpetuo*.

Editto perpetuo.

Gli editti de' pretori sono stati soggetti a grandissime variazioni. Fino dall'anno della fondazione di Roma 388. fu istituito in quella città un pretore per giudicare le cause, a cui poi nel 597. ne fu aggiunto un altro, e poi altri ed altri fino a dodici, ed anche sedici. Ora, come sopra abbiam detto, il pretore, come tutti gli altri magistrati, aveva diritto di fare i suoi editti, e li faceva infatti o prendendo i già distesi da qualch' altro, e allora dicevansi *traslatizj*; o dettandoli da se, e si chiamavano *nuovi*, e ad ogni modo solevano i pretori all'entrare nel loro impiego pubblicare di quale editto, o traslatizio, o nuovo, avrebbono usato nel tempo della loro magistratura. Anzi alle volte ancor dopo pubblicato al principio dell'anno tale editto, lo cambiavano a loro capriccio in favore, o in odio di qualcheduno, come impariamo da Dione Cassio (*a*): onde d' uopo fu nel 585. d'un senatusconsulto, che ordinasse a' pretori di non fare simili cambiamenti, ma di stare inalterabilmente, e perpetuamente in tutto il tempo della loro magistratura a quell' editto, che da principio avessero pubblicato. Sem-

(*a*) Lib. xxxvI.

bra che un tale senatusconsulto non bastasse a raffrenare la libertà de' pretori; e nell' anno 686. il tribuno della plebe C Cornelio intimò una legge a' pretori di giudicare immancabilmente secondo quell' editto, che da principio avessero scelto (a). Si rese allora il diritto pretorio più stabile, e certo meno arbitraria, e più regolare la giudicatura; i pretori cercavano fra gli editti traslatizj d' abbracciare i più stimati, e quasi tutti convenivano a scegliere i medesimi, contentandosi soltanto di farvi alle volte qualche aggiunta lor propria. Stabilito così l' editto de' pretori, cominciarono i giurisperiti ad illustrarlo co' lor comenti; e il celebre Servio Sulpicio, e poi A. Ofilio, ed altri, vi scrissero sopra dotti trattati; e i giovani studenti, che prima incominciavano il corso del loro studio legale dalle dodici tavole (b), poi al tempo di Servio Sulpicio lasciarono quelle tavole, e incominciavano dall' editto del pretore, come espressamente dice Cicerone (c). Non era ancora nondimeno abbastanza stabilito e sicuro l' editto, potendo ciascun pretore cambiare ed aggiungere del suo qualche particolarità, nè v' era pure un editto che abbracciasse realmente tutto quan-

(a) Ibid. loc. cit.
(b) Tull. *De leg.* lib. II, n. xxiiI.
(c) *De leg.* lib. I, n. v.

to poteva servire di giusto diritto a' giudizj del pretore. Pensò pertanto l'imperatore Adriano di fare attentamente esaminare gli editti fin allor pubblicati da' pretori, e scartando quanto vi fosse di mal ordinato, e di superfluo, unire in un corpo tutto l'utile ed equo, e formare un solo editto, che dovesse servire invariabilmente per tutti i pretori, e a cui per ciò diede il titolo d' *Editto perpetuo*. Alla formazione di questa utilissima opera, scelse il celebre giuriseconsulto Salvio Giuliano, della cui dottrina, equità e prudenza aveva molte ed incontrastabili prove, ed ebbe la compiacenza di vedere approvata la sua scelta cogli universali applausi, con cui venne ricevuto da tutti l'editto perpetuo. Oltre questo editto uno se ne cita col titolo di *Editto provinciale*, che lo Spanemio (*a*) vuole uscito soltanto al tempo dell' imperatore Marco, ma che il Dodwello sostiene essere stato fatto sotto lo stesso Adriano (*b*), e che l' Einеccio crede, che altro non sia che il medesimo editto urbano ridotto ad uso delle provincie, col tralasciare tutto ciò che era proprio soltanto della città (*c*). Nuova epoca formò nello studio della giurisprudenza l'editto perpetuo di Salvio Giuliano, o d' Adriano, come si voglia

(*a*) *Orbis rom.*
(*b*) *In notis ad Spartiani Hadrianum.*
(*c*) *Hist. jur. rom.* lib. I, c. IV.

dire: la maggior parte de' giuristi, lasciando da parte le antiche leggi, e l'opere degli antichi giurisprudenti, rivolgevano le loro meditazioni ad illustrazione dell' editto perpetuo; e su questo versavano i lor comentarj, e gran parte de' loro scritti. L'esempio di Salvio Giuliano, il quale, tuttochè della scuola sabiniana, non ricusò d'abbracciare le opinioni de' proculejani, e più di tutto il bisogno d'attenersi al nuovo editto, ed a' nuovi rescritti e decreti degl' imperatori, i quali non erano illustrati colle opere nè di Capitone, nè di Labeone, nè de' proculejani, nè de' cassiani, fecero estinguere le sette de' giurisconsulti: nè vedo perchè il Mascovio (a), l'Eineccio (b), ed altri si vogliano prender la pena di cercare la setta, a cui debbano appartenere Volusio Meciano, Aburno Valente, Africano, Pomponio, e i posteriori giurisconsulti, che poco curandosi delle sette particolari sceglievano di tutti gli autori ciò che loro sembrava più giusto ed equo, e potevano dirsi più eclettici che settarj. L'impero d'Adriano e degli Antonini suoi successori fu molto favorevole a' giurisconsulti; e Antonino *il filosofo* non si applicò meno alla legge che alla filosofia, e, come racconta Giulio Capitolino, la studiò sotto L. Volusio Meciano con tanto ardore

Giureconsulti del secolo d'Antonino il filosofo.

(a) *De sect. Sabin. et Procul.*
(b) *Hist.* etc. §. IV.

ed impegno, che ne recò pregiudizio alla salute del corpo (a); e vediamo fiorire in quel secolo molt' illustri giureconsulti. Volusiano, maestro d' Antonino *il filosofo*, di cui abbiamo nella raccolta del Grevio un libretto su l'*asse* (b), e di cui sono lodate da' giurisperiti molt' altre opere, e Papirio giusto raccoglitore di venti libri di costituzioni, e Cajo scrittore indefesso di moltissimi libri, tutti stimati, e alcuni anche di materie originali non toccate dagli altri, e Cervidio Scevola, consigliere d' Antonino, e maestro dell' imperatore Settimio Severo, e del celebre giurista Papiniano, Ulpio Marcello, non meno rispettato per l' integrità e giustizia ne' cospicui posti che occupò, che per la saviezza, e dottrina ne' molti libri che scrisse, e molt' altri giurisconsulti di quel tempo hanno gloriosamente trasmessi i loro nomi all' erudita posterità. Noi non possiamo discendere ad una particolare rimmembranza di tutti; ma d' uopo è nondimeno di richiamare con distinta riconoscenza la memoria di Sesto Pomponio, tanto volte da noi citato, non tanto come scrittore fecondo di molti libri di lettere, e d' infinite altre opere, che quasi ogni parte del dritto civile illustravano, quanto come il primo storiografo della giurisprudenza, che nel suo

(a) *In Marco* cap. III.
(b) *Thes. ant. rom.* tom. XI.

enchiridio su l' origine del dritto, ed in altre opere ci ha data la prima storia del dritto romano, da cui tutti i posteriori scrittori, più o meno, hanno attinto. Come passare in silenzio Papiniano, detto da Sparziano *asilo del dritto*, e *tesoro della scienza legale* (a), onorato da tutti gli antichi con altri gloriosi titoli, nè mai citato da alcuno senza qualche nome d'onore, e tanto rispettato nella giurisprudenza, che i suoi sentimenti erano con particolar riverenza abbracciati, ed avevano quasi forza di leggi? Come separare da Papiniano il dottissimo Ulpiano autore d'infinite opere in materie diverse di giurisprudenza, e l' antico scrittore, di cui più frammenti sono restati nelle pandette? E non dee anche essere distinto dalla folla de' giurisconsulti Giulio Paolo, considerato dagli stessi professori come il *corifeo de' giurisperiti* (b), di cui contavansi più di novanta libri legali? E Tertulliano, e Callistrato, e Marciano, e Saturnino, e Modestino, e molt' altri, che levarono a grande splendore la giurisprudenza, fiorirono a que' tempi, e tutti questi fecero riguardare il secondo secolo della nostr' era, quando già gli altri studj erano in gran decadenza, come il secolo d' oro della scienza legale.

(a) *In Severo* cap. xxI.
(b) Modestin. lib. xiI, §. II.

Digitized by Google

Decadimento della giurisprudenza. Ma la giurisprudenza dopo quel secolo, come tutte le altre scienze dopo il tempo del lor onore, cominciò a soffrire notabile detrimento, nè più vediamo del secolo susseguente alcuno scritto, che sia stato molto stimato, nè conosciamo alcun giurisperito di particolare celebrità. Anzi riflettendo sui frammenti degli scrittori legali del secondo secolo, e su le notizie de' medesimi lasciateci dagli antichi, si possono già in qualche modo ravvisare ne' giureconsulti del tempo glorioso della giurisprudenza i primi semi del corrompimento della medesima. E non possono dirsi tali le sottigliezze d' Africano, che facevano riguardare agli antichi i suoi scritti come pieni di difficoltà, e che tanta fatica hanno costato al Cujacio, che s' impegnò in volerne illustrare i frammenti? Il Cujacio (*a*), e il Gotofredo (*b*), due giudici maggiori d' ogni eccezione, hanno accusato il rinomatissimo Ulpiano come innovatore di parole, benchè altri ad altro Ulpiano sofista attribuiscono questo vizio, ed Everardo Ottone (*c*) crede di ritrovare in Ulpiano arguzie freddissime. Giulio Paolo, il corifeo, come abbiam detto, de' giurisperiti, pel troppo amore delle sottigliezze diventò alle volte oscuro e difficile. E pur troppo ab-

(*a*) *Observ.* lib. XXIV, e XXXIX.
(*b*) *Animadv.* cap. VIII.
(*c*) *In Papiniano* cap. XIII, §. 7.

biamo veduto in tutte le scienze, che i difetti ancor piccioli degli uomini grandi nei secoli del più glorioso loro splendore ne hanno prodotti altri maggiori ne' susseguenti, ed hanno condotte le scienze al loro decadimento. Nel secondo secolo nel fervore dello studio legale promosso con tanto impegno da Adriano e dagli Antonini si sarà istituita in Berito nella Fenicia la scuola di giurisprudenza, che venne poscia in molta celebrità. Dico nel secondo secolo, perchè osservo, che Affiano, glorioso martire sotto la persecuzione di Massimino, cioè dire assai prima della metà del secolo terzo, per erudirsi in ogni genere di liberali discipline studiò lungo tempo in Berito negli anni suoi giovanili, come leggiamo in Eusebio (*a*), e che S. Gregorio neocesariense, il quale verso la metà del secolo terzo entrò a governare il vescovato di Neocesarea, si portò anch' egli nella sua gioventù da Atene a Berito per impararvi la legge, come racconta Socrate (*b*); ed egli stesso in una sua orazione loda Berito come città affatto romana, ed ornata di una scuola delle leggi romane (*c*); pruova, che già al principio del terzo secolo, od alla fine del secondo era rinomata la scuola di Berito, ed aveva particolar grido per la

Scuola di Berito.

(*a*) *Hist. eccl* lib. VIII, c. XIV.
(*b*) *Hist. eccl.* lib. IV, c. XXII.
(*c*) *In orat. paneg.*

giurisprudenza. Questa fama s' accrebbe ancor più ne' secoli susseguenti, e *madre delle leggi*, *nutrice delle leggi*, *città veneranda*, *e splendida metropoli delle leggi* venne chiamata Berito, e dalla scuola delle leggi romane ottenne la sua maggiore celebrità. Berito e Roma erano le sole città, che avessero scuole aperte di leggi romane, finchè al principio del secolo quarto anche Costantinopoli entrò a parte di quest' onore, quando il gran Costantino, abbandonata Roma e la gentilesca superstizione, trasferì a Bisanzio la sua corte, e fissò l' impero romano in quella città, a cui diede anche il suo nome. Ma poco giovarono queste scuole a formare valenti giurisconsulti; e con tutte queste famose scuole non più si videro Papiriani, Paoli, ed Ulpiani, e que' famosi dottori, che prima di tali scuole fiorirono.

Codici gregoriano, ed ermogeniano

Due giurisperiti del principio, com' è da credersi, del secolo quarto si meritarono non pertanto colle loro fatiche lo studio e la riconoscenza dell' erudita posterità; e i codici gregoriano ed ermogeniano, produzioni di questi due giurisconsulti del principio del quarto secolo, vengono celebrati anche a' nostri dì. Il raccor leggi, e compilar codici era stato lo studio favorito de' principj della giurisprudenza, e lo fu altresì de' tempi del suo decadimento, Gregorio, o Gregoriano, quale che sia, temendo forse che l' introduzione del cristianesimo nell' impero romano collo stabilimento di nuove leggi, e coll' ab-

rogazione delle vecchie facesse cadere in abbandono e dimenticanza le leggi romane, volle raccogliere le costituzioni degl' imperadori da Adriano fino al suo tempo, e le seppe distribuire in un codice assai compiuto nelle corrispondenti loro materie. Venne contemporaneamente, o poco di poi, un Ermogene, o Ermogeniano, che volle dare compimento all' opera gregoriana: e siccome Gregorio aveva pubblicate le costituzioni degl' imperatori fino a Diocleziano e Massimiano; così Ermogene raccolse con particolare diligenza quelle di quest' imperatori, che non erano state pubblicate da Gregorio, e ne diede fuori anche alcune già pubblicate da quello, ma ch' egli rese con maggior fedeltà, prese da più sinceri ed autentici esemplari; anzi, stando all' autorità di Sedulio, (a), vogliono alcuni, che tre edizioni diverse abbia fatte del suo codice Ermogene, in ciascuna delle quali avrà forse aggiunte nuove leggi trovate posteriormente. Noi non abbiamo alcuna notizia di questi due legali, o compilatori delle leggi; e questa loro oscurità ci può servire di pruova dell' inferiorità del loro sapere in un tempo, in cui la scarsezza d' uomini grandi dava luogo a distinguersi anche i mediocri. Perchè altrimenti come avrebbono potuto farsi qualche nome Aurelio Arcadio Carisio, Innocenzo,

---

(a) *Praef. op. Paschalis.*

Giulio Aquila, e qualche altro giurisconsulto di que' tempi, poco capaci di meritarsélo colle lor opere? Mentre tacevano i giurisprudenti si facevano sentire gl' imperatori, e nuove leggi bandivano, che facevano cambiare d'aspetto l'antica giurisprudenza. La professione del cristianesimo abbisognava di leggi molto diverse da quelle, che Roma fin allora conosceva, nè poteva al contrario soffrirne molte delle ricevute, dettate dalla gentilesca idolatrìa. Anzi superata in qualche modo la superstiziosa riverenza dell' antichità, s' abolirono varie leggi, anche di quelle, che non pregiudicavano alla cristiana religione, ma che solo contenevano vane formole, ed oziose pratiche, e contribuivano però ad ingombrare il diritto civile. Così non solo Costantino, e i suoi figliuoli, ma Valentiniano, Graziano, Teodosio *il Grande*, e i suoi figliuoli più e più leggi dettarono, che in buona parte purgarono il diritto di molte ambagi, e meglio promossero l' equità, e la giustizia. Ma questo gran numero di nuove e di vecchie leggi, oltre l' immensa folla degli scritti de' legali ognora crescente, rendeva lungo, ed oscuro lo studio della giurisprudenza, e distoglieva molti dall' abbracciarlo; nè per quanti premj vi proponessero gl' imperadori, si trovavano nobili ingegni, che ardissero d' applicarsi alla cultura di quella scienza, la quale restava per ciò desolata ed ignobile nelle mani, se non degli schiavi, almeno de' liberti-

Nuova legislazione degl' imperatori cristiani.

ni (*a*). Così lo conobbe lo stesso imperadore Teodosio; e perciò s'indusse a formare anch' egli un codice, che recasse agli studiosi della giurisprudenza qualche maggior facilità (*b*). A questo fine nell' anno 438 convocò otto giureconsulti, che saranno stati i più celebri di quel tempo, ma che poco o niente per altro si sono fatti conoscere; e questi sono Antioco, Massimino, Martirio, Speranzio, Apollodoro, Teodoro, Epigenio, e Procopio, nomi tutti affatto sconosciuti, fuorchè nella novella di Teodosio, che li nomina, e questi le costituzioni, gli editti, i rescritti, le lettere, e tutti gli ordini raccolsero degl' imperatori da Costantino fino allo stesso Teodosio; le riportarono a certi capi, e le ridussero in certo metodo, e formarono così il codice teodosiano. Il codice gregoriano conteneva le leggi degl' imperatori da Adriano fino al principio di Diocleziano e Massimiano; il codice ermogeniano abbracciava quelle di questi ultimi non pubblicate nel gregoriano; il codice teodosiano riportava tutte le posteriori da Costantino fino allo stesso Teodosio, a cui poi s' aggiunsero le novelle leggi dal medesimo pubblicate posteriormente; e questi tre codici, ma particolarmente il teodosiano, formavano il codi-

Codice Teodosiano

(*a*) Mamertinus Panegyr. xI, cap. xx.

(*b*) *Novell. Theodos*. lib. I. tit. I. *De Theod. cod. auctor*.

ce delle leggi, con cui per alcuni anni si governò l' impero romano sì nell' oriente, che nell' occidente. Anzi nell' occidente ancora sotto il dominio de' goti si mantenne in vigore il codice teodosiano, benchè alquanto abbreviato, e Teodorico lo seguì nel suo editto promulgato in Italia a' romani, ed a' barbari; e in alcuni rescritti riportati fra l' opere di Cassiodoro (*a*), e Aniano, giureconsulto d' Alarico II. re de' Visigoti, ne diede un breviario, che fu confermato, e pubblicato in forma di legge dallo stesso re (*b*); e Papiano nel libro *Delle risposte*, compose per ordine di Gundebaldo re dei borgognoni, s' attenne molto a quel codice. Non però potè bastare quello a provedere ad ogni caso; e lo stesso Teodosio, e tutti gl' imperadori dopo di lui diedero nuove leggi, nè passò molto tempo, che vi fu bisogno di pensare ad un nuovo codice, od anzi ad' una riforma di tutti i codici, e di tutto il corpo della legislazione.

Giustiniano. L' imperatore Giustiniano s' accinse a quest' ampia e difficile impresa, e dall' immensa farragine di leggi d' ogni sorta, d' editti, e rescritti degl' imperatori, di decisioni, risposte, e libri de' giureconsulti volle ritrarre ciò ch' era più conveniente, e di tutto formare un intiero corpo di romana legisla-

---

(*a*) *Variarum* lib. III. ep. XVII, XLIII, al.
(*b*) *Breviar. legum rom.*

zione. Ma che fare in questa sterminata e spessa selva di leggi, di codici, e di libri legali? Come affacciarsi a porre qualche ordine in una moltitudine sì vasta, e confusa? Non si sgomentò Giustiniano, nè si lasciò vincere dalle difficoltà; ma si prese coraggiosamente a ridurre in miglior ordine, e in qualche metodo quello smisurato caos del diritto romano. A questo fine chiamò dieci giuresconsulti, i più accreditati del suo impero, alcuni professori del diritto in Berito, altri in Costantinopoli, altri avvocati, e pratici del foro, altri impiegati ne' più nobili posti, e per direttore e capo di tutti il rinomatissimo Triboniano, li mantenne lautamente nel proprio suo palazzo, e lor diede l'incombenza d'esaminare i predetti codici, di raccogliere le leggi, e rescritti degl' imperatori posteriori a Teodosio, sceglierne ciò che credessero più utile ed opportuno, ridurlo tutto a certe materie, e porlo in buon ordine, e farne un vero corpo di leggi romane. Così infatti l' eseguirono colla maggior diligenza que' valenti giurisconsulti; e delle migliori leggi pubblicate ne' codici precedenti, e dell' altre posteriori, compresevi anche quelle dello stesso Giustiniano, formarono un codice, che ebbe il nome di *giustiniano*. Più vasta fu l' impresa delle pandette, o de' digesti, dove non solo que' codici, e quelle leggi, ma rinvangar dovevano altre leggi ed altre costituzioni più vecchie, le decisioni de' tribunali, le rispo-

Suo codice.

Pandette.

ste degli antichi giurisconsulti, e le dottrine degl' infiniti loro volumi, meditare, e digerire tutto quest' ammasso di cose legali, sceglierne il più conveniente, e formare un'opera, che meglio d' ogn' altra portar potesse i titoli di digesti, o di pandette. Non dieci, ma diciassette furono i giuristi impiegati in questa grand' opera, molti de' quali erano de' precedenti decemviri, e sempre capo di tutti Triboniano. Contemporaneamente a questa vasta opera volle Giustiniano a maggior comodo e facilità degli studiosi, che si facessero brevi e chiare istituzioni del diritto civile; e a questo fine tre di que' compilatori, Triboniano, Teofilo, e Doroteo, quattro libri composero d' istituzioni legali, *Istituta.* che or diconsi volgarmente *l' Istituta*, che poterono venir fuori nel novembre del 533., poco prima che si pubblicassero le *pandette*, le quali videro la luce nel decembre seguente. Così in poco più di quattr' anni produssero que' dotti giurisperiti coll' ajuto di Giustiniano le tre grandi opere dal codice giustiniano, delle istituzioni, e delle pandette. Ma come osservò Giustiniano esservi delle dissensioni fra' giurisconsulti, nate da' differenti principj delle sette diverse, volle decidere i punti controversi, e con cinquanta sue decisioni levare ogni dissensione. Nel rivedersi poi il codice giustinianeo, e farvisi alcune aggiunte, ed altre riforme, vennero queste decisioni inserite nel codice, che per tale rivisione fu chiamato *Repetitae prae-*

lectionis. Oltre tutto questo pubblicò ancor Giustiniano nuove leggi, le quali poscia parimente raccolte insieme formarono un codice detto *Delle novelle*, e queste *Novelle*, queste *Istituzioni*, questi *Codici*, questi *Digesti*, o queste *Pandette* fanno il gran corpo della romana legislazione lasciatoci da Giustiniano, e il diritto romano, che ha servito, e serve ancora di regola al governo di gran parte dell' universo; tutto ciò forma un monumento glorioso dello zelo di Giustiniano per la giurisprudenza, per l'amministrazione della giustizia, pel bene dell' umanità. Ma ha egli poi con tanto impegno, con tante spese, collo studio, e colle fatiche di tanti professori, di tanti magistrati, de' primi giureconsulti di tutti gli stati dell' impero romano, dell' Asia, dell' Africa, e dell' Europa, ha egli ottenuto il desiderato successo? Noi sentiamo ogni giorno molti critici levare altamente il grido contra Giustiniano, o per dir meglio contra Triboniano, e gli altri giurisconsulti, quasi che altro non avessero prodotto colle loro fatiche che un ammasso di contraddizioni, di ripetizioni, d' inezie, e di superfluità: nel che i moderni censori non fanno che l' eco ad altri più antichi, all' Otomano (*a*), al Balduino (*b*), e ad altri di maggior dottrina certo, e di maggiore autorità che i

Novelle.

Merito delle Pandette.

(*a*) *In Antriboniano.*
(*b*) *In Justiniano.*

declamatori de' nostri dì; ma cui è stato più e più volte risposto da altri giureconsulti di non minore autorità con gran forza di ragioni e d'erudizione. Noi stranieri in questa scienza non osiamo entrare a decidere in tale questione. Ma non dimeno al vedere che un Cujacio, nome più rispettabile che gli Otomani, i Balduini, gli Autunni, e tutti i censori di Giustiniano e di Triboniano, rende i maggiori elogj alle costituzioni di Giustiniano, siccome fatte da un sommo giurisconsulto: quale dice ch' era Triboniano, chiamato da lui un secondo Papiniano (*a*); che un Agostino, un Mornac, un Uber, due Coccej, e molt'altri de' primi luminari della giurisprudenza scusano come piccioli i difetti dell'opere di Giustiniano, e ne fanno grandi elogj del merito e dell' utilità; all'osservare che il dotto e giudizioso Einеccio ne fa una lunga e forte difesa (*b*), e confessa apertamente di sè, che nella sua gioventù seguì anch'egli questo partito degli antigiustiniani, o, com' ei dice, *quest' eresia*, ma che quanto più andava profittando, nello studio legale, tanto più si discostava da quell' erroneo e giovinile pensare (*c*), ardirò anch' io appoggiato all' eruditissimo Gravina, scrittore dilicato nel gusto della

---

(*a*) Ad tit. *Cummunia de legat.* 43. cod. lib. 6.
(*b*) *Oper.* t. III, Opusc. x. Def. compil. Juris rom.
(*c*) *Hist. jur. rom.* lib. I, cap. VI.

vera giurisprudenza (a), ardirò d' accusare l'inclemenza, o forse più la vanità di quest' intolleranti censori, ne temerò d' asserire che se tutti questi severi critici insieme uniti avessero dovuto fare un' opera simile, lungi dallo schivare i difetti, che in Triboniano riprendono, avrebbono urtato in altri maggiori; e loderò quegli attenti ed avveduti giureconsulti, che in mezzo a tanti imbarazzi di leggi e di libri legali seppero riuscirne con una felicità superiore a quanto poteva aspettarsi dal tempo e dalle circostanze di quell' impresa. Dov' è da osservare ad onore dello studio legale, che invano vorrà ricercarsi di que' tempi un' altr' opera di qualunque siasi facoltà, che possa entrare in qualche paragone con questa di giurisprudenza. Quale era nel sesto secolo lo stato dell' oratoria, della poetica, della medicina, della filosofia? Un' opera distesa con quella saviezza, e con quella maestà, con quel qualunque siasi ordine e metodo, e con tanta regolarità non poteva aspettarsi in quel secolo da verun' altra scienza. Non v' era che la giurisprudenza, che avesse saputo oppor qualche resistenza al guasto del tempo, e conservare nel secolo sesto qualche avanzo del romano splendore. Ciò è ancor più glorioso per la giurisprudenza al riflettere, che dessa

Durazione del buongusto della giurisprudenza.

(a) *De ortu et progr. jur. civilis* num. 137.

è stata la prima a coltivarsi da' romani, e che in tutti i tempi ha riportata sopra tutte l'altre la preferenza. Quale oratore ebbero i romani prima di Catone, ovvero anche prima d'Appio cieco, più antico, ma che non fiorì che trecento anni incirca avanti l'era volgare? Qual poeta prima di Livio? morto 240. anni avanti la medesima epoca (a), Ma quant' anni, o dirò anche secoli, prima non si contavano già i Papiri, gli Appj Claudj, i Semproni, ed altri giurisconsulti? Ne' lieti tempi dell' eloquenza e della poesía romana vantava la giurisprudenza i Mucj Scevola, i Servi Sulpizj, ed altri principi di quella scienza. E quando già da gran tempo taceva l' oratoria, quando erano morti non solo i Virgilj, gli Orazj, i Titi Livj, ma i Plinj, i Taciti, i Giuvenali, i Silj italici, i Quintiliani, e tutti gli scrittori di qualche nome in verso ed in prosa, fiorivano ancora i Papiniani, i Caj, gli Ulpiani, ed altri luminari della giurisprudenza; e finalmente anche nel secolo sesto poteva questa vantare un Triboniano, e gli altri compilatori della legislazione di Giustiniano.

Vicende del diritto giustiniano nell'occidente. Quest' era ancora tutta romana: il codice, le istituzioni, e le pandette furono scritte in latino, che poteva allora dirsi la lingua della corte: solo le novelle vennero dallo stesso imperatore distese nel greco idioma;

(a) Tull. *De clar. orat.* n. XIV, XVI, XVIII.

ed anche di queste, le prime furono scritte da lui in latino, e l' altre ben tosto riportate nella stessa lingua latina da Giuliano professore di giurisprudenza nella scuola di Costantinopoli. Ma ciò non pertanto il diritto giustinianeo ebbe miglior sorte presso i greci, che presso i latini. L' impero d' occidente era occupato da' barbari, che poco conto dovevano fare delle leggi venute da Costantinopoli dall' imperatore dell' oriente; e quantunque que' barbari stessi o per riguardo a' sudditi allevati sotto il governo delle leggi romane, o per un resto di riverenza verso quegl' imperadori, ch' essi riconoscevano come primi sovrani de' popoli da lor soggiogati, accettassero ne' loro stati il diritto romano, questo non era che secondo il codice teodosiano, pubblicato già prima della loro venuta in Italia, e ridotto ad uso de' loro stati in compendio, senza curare le leggi posteriori, che venissero dall' oriente. Ma quando poi l' Italia fu alla morte di Teja ultimo Re de' goti, riacquistata da Giustiniano, promulgò questi un editto nel 554, in cui, oltre varie altre cose, ordinava, che in avvenire avessero le sue leggi forza e vigore in tutta l' Italia (*a*). Noi possiamo credere, che l' abbiano realmente avuto; ma sarà stato per poco tempo, essendo dopo brevi anni, nel 568. caduta di nuovo l' Ita-

(*a*) In cod. *Sanct. pragm.* c. xI.

lia nelle mani de' barbari, occupata in gran parte da' longobardi, e governata con altre leggi, come poi vedremo. Più favorevole sorte incontrarono nell' oriente le leggi di Giustiniano. Vennero tosto le sue istituzioni tradotte in greco, o per dir meglio esposte con libera parafrasi all' intelligenza de' greci da un Teofilo, che or più non può dubitarsi che non fosse il Teofilo professore di legge in Costantinopoli, uno de' cooperatori di Triboniano nella compilazione del codice, delle pandette, e dell' istesse istituzioni. E Taleleo, e Anastasio, e Anatolio tradussero, interpretarono, e comentarono, e cercarono in varie guise d' illustrare il codice e le pandette (*a*); e noi mercè lo zelo per la giurisprudenza del Runkenio, e del Meerman, abbiamo ancora alcuni frammenti di Talelo, Teodoro, e Stefano, cooperatori di Triboniano, e d'altri poco posteriori (*b*). Questo diritto giustinianeo si tenne in vigore per qualche secolo questo si insegnava nelle scuole, e si seguiva ne' tribunali per le province dell' oriente, e per quelle poche dell' occidente, ch' erano rimaste soggette all' imperadore; finchè nel secolo nono l' imperadore Basilio macedone, salito all' impero d' oriente, fece un compendio del diritto giustinianeo, e lo pubblicò nell' 876.

Nell'oriente.

(*a*) *Basilisc.* lib. I, II, IV. al.
(*b*) Meerman. *Thes.* etc. tom. III.

col titolo di *Prontuario*, o *Manuale delle leggi*, ridotto a quaranta libri. L' opera incominciata da Basilio venne poi compiuta da suo figliuolo Leone detto *Il filosofo*, portata a sessanta libri, è data fuori col titolo d' *Ordinazioni basiliche*. Dopo Leone ascese al trono suo figliuolo Costantino, detto *Forfirogeneta*, volle rifare, e migliorare l' opera del padre, e sul principio del decimo secolo formò un corpo di diritto, compilato dalle opere di Giustiniano, secondo la greca versione, dalle leggi dello stesso Giustiniano, e d' altri posteriori, da' libri de' greci giureconsulti, ed anche de' teologi e de' concilj, e conosciuta dalla posterità col titolo di *Basicolon*. Dell' opera di Basilio e di Leone abbiamo lunghi pezzi in Leunclavio (a), ed un'egloga, o scelta, se ne conserva nella biblioteca imperiale di Vienna (b). Più compiuto abbiamo il *Basilicon* di Costantino, benchè nè pur esso affatto perfetto. Prima l' Ervet nel 1557. ne diede al pubblico alcuni libri comunicatigli da Antonio Agostino, poi il Cujacio ne pubblicò un altro nel 1596, e voleva darne alle stampe alcuni altri, due de' quali furono da' suoi manoscritti messi alla luce dal Labbè nel 1609.; e finalmente il Fabrot ne diede nel 1647. la più completa edizione, la quale *Basilicon.*

(a) *Jur. graeco-rom.* tom. I, e II.
(b) Nessel *Catal. bibl. Caes. Vindob.* p. 396.

pure manca ancora di varj libri, che non si sono potuti ritrovare, e che il Fabrot ha procurato in qualche modo supplire coll' ajuto d' altri greci scrittori su quelle leggi. Questo diritto contenuto nel *Basilicon* di Costantino è stato ne' secoli posteriori il diritto de' greci seguito nelle scuole e ne' tribunali: di questo si facevano estratti, si facevano egloghe, o scelte, si facevano prontuarj e manuali, e si procurava in varie maniere d'agevolarne lo studio, e di darne l' illustrazione. Il Suares ci dà notizia de' molti greci, che hanno impiegate le loro fatiche intorno a questo corpo della greca legislazione (*a*): noi non possiamo riportare i nomi di tutti, e rimettendoci allo stesso Suarez per gli altri, nomineremo soltanto il Fobenio, citato dal Cujacio (*b*), e dall' Allazio (*c*), e Demetrio Cartofilace, di cui lo stesso Cujacio alcuni passi riporta (*d*). Anche dopo l' opera di Costantino vennero fuori altre leggi de' susseguenti imperatori: nè mancarono pure giurisconsulti, che scrivessero in varie guise su queste materie. Noi abbiamo nel Meerman (*e*) una sinopsi delle leggi, scritta in versi politici dal rinomato

(*a*) *Notitia Basilicorum apud Fabr. Bibl gr.* t. XI.
(*b*) *Observ.* lib. v. cap. IV.
(*c*) *De Gregoriis*.
(*d*) Ibid.
(*e*) *Ahesaur. jur.* t. I.

filosofo Michele Psello. Un' opera *Del diritto*, ossia *Pragmatica*, scritta nel duodecimo secolo da Michele Attaliota, è stata tradotta in latino da Leunclavio, e pubblicata nel suo *Diritto greco-romano* (a). Teodoro Balsamone, Costantino Ermonopulo, e qualch' altro sono stati greci giureconsulti de' bassi secoli, che si sono meritato lo studio de' nostri moderni de' buoni tempi.

Sorte diverse del diritto nell' occidente.

Mentre questo corso seguiva il diritto greco-romano nell' impero d' oriente, il governo dell' occidente soggiaceva a varie vicende. Quella vasta estensione di paesi diversi delle Spagne, delle Gallie, dell' Inghilterra, dell' Alemagna, dell' Italia, e d' altre provincie, che prima non riconosceva che un solo sovrano nell' imperatore, e un solo diritto nel diritto romano, venne occupata, e divisa da molti, e molto fra loro differenti padroni, e regolata con leggi troppo diverse. Gli ostrogoti, e visigoti serbarono in gran parte il diritto romano; e benchè volessero a ciaschedun permettere di vivere colle proprie sue leggi, colle romane i romani, e i barbari colle barbariche, pure ne' loro editti s' accomodavano principalmente alla romana giurisprudenza. Questa si stabilì poi più strettamente in Italia, quando riconquistata da Giustiniano era governata affatto col diritto romano; ma vi durò po-

In Italia.

(a) Tom. II.

co tempo, almeno in molte provincie, essendo venuti dopo pochi anni i longobardi, ed avendo formate le loro leggi, come le vediamo nel Muratori (a), nel Canciani (b), e in altri scrittori, sebbene anche queste si conformavano in varj punti colle romane. Scacciati poi dal dominio dell' Italia i longobardi da Carlo Magno, l' occupò lo stesso imperatore; ed allora discesero nell' Italia diverse nazioni, che tutte colle proprie lor leggi si regolavano; e alcuni vivevano secondo la legge salica, altri secondo la longobardica, altri secondo la ripuaria, e così d' altri, mentre molti ancora stavano alle leggi romane. Il Muratori nella prefazione alle dette leggi longobardiche, e nelle *Antichità italiane* descrive assai lungamente quale fosse la legislazione e il governo dell' Italia ne' bassi tempi, perchè possiamo noi dispensarci di tenerne ragionamento. Nè minori furono le vicende, a cui venne soggetto il governo spagnuolo. Entrati i goti nel dominio della Spagna lasciarono in vigore le leggi romane, molto più non avendone essi altre da sostituire, poichè non ancor conoscevano leggi scritte, e si governavano soltanto per esemplari e costumi, finchè nel 468 ne diede alcune Eurico settimo loro re, co-

Nella Spagna.

(a) *Aer. italic.* tom. I, part. II.
(b) *Barbaric. legum* etc. tom. I.

me dice sant' Isidoro (a), Alarico successore d' Eurico volle formare un corpo di leggi; ma s' attenne principalmente alle romane, e scegliendo non solo dal codice teodosiano, ma altresì dall' ermogeniano, e dal gregoriano, ed eziandio dalle dottrine di Paolo, e d' altri antichi giureconsulti ciò che parve più conveniente pel governo de' suoi stati, compose di tutto questo un corpo di leggi, che è conosciuto col titolo di *Breviario d' Aniano* o perchè il goto Aniano ne sia realmente stato il compilatore, o soltanto per vedersi sottoscritto da lui come cancelliere di Alarico. Ma raffermandosi ognora più il regno gotico, stimò bene Leovigildo nel 568. di stabilire le leggi gotiche; e richiamando le pubblicate da Eurico, le emendò, corresse, ed accrebbe, e le mise in corso e vigore; e poi anche aggiunsero nuove leggi Recaredo, Gundemaro, Chindesvinto, ed altri; e il corpo di queste leggi conosciuto col nome di *leggi de' visigoti*, è chiamato *foro gotico* dagli spagnuoli, pubblicato dal Lindembrogio, e da alcuni altri, era quello, che regolava tutta la Spagna. Coll' invasione de' saraceni s' estinse il dominio dei goti, e gli arabi dominanti diedero alcune leggi a' vinti cristiani, o a' muzarabi, che il Burriel vide tradotte in castigliano antico,

(a) *Chron. goth.*

Digitized by Google

e ne prese copia (*a*). Intanto alcuni pochi ispano-goti, che s' erano ritirati nelle montagne, dopo avere scacciati da alcune provincie gli arabi, e stabilitivi i loro regni, cominciarono a fissare costituzioni, e a formar codici di leggi, quali furono i famosi codici di Leon, di Burgos, e di Castiglia, di Sobrarbe, di Jacca, ed altri fori rinomati nelle storie di Spagna. Noi rimettiamo i lettori curiosi d' ulteriori notizie della spagnuola legislazione al Frankenau nella *Temide ispana*, o per dir meglio a don Luca Cortes, che è il vero autore di quell' opera, a don Tommaso Fernandez di Mesa nella sua *Arte storica legale*, e a chi più ristrettamente, ma con molto maggior critica ed esattezza, n' ha parlato, il P. Burriel nella sua lunga e dottissima lettera a don Giovanni d' Amaya, e in parte dell' altra scritta posteriormente al Padre Rabago (*b*); e solo diremo ad onore della spagnuola legislazione, che essa verso la metà del secolo decimoterzo non uno, ma due Giustiniani potè vantare. Il re d' Aragona Giacomo I in un' assemblea, o *Cortes*, radunata in Huesca nel 1246 valendosi, come d' un nuovo Triboniano, del vescovo di quella città Vitale di Canellas, dalle differenti leggi dei diversi fori e de' re precedenti compilò un

(*a*) *Carta al P. Rabago* ec.
(*b*) *Semanario erudito* tom. II.

Codice, che in otto libri contenesse una piena legislazione. Verso il medesimo tempo Alfonso re di Castiglia, posteriore nell' età di poc' anni, ma superiore di molto nella celebrità, intraprese un' opera più vasta, e n' ottenne più universale e più durevole nome. Esaminò le parole e i sentimenti dei filosofi e de' saggi, pesò le leggi de' suoi antecessori, sì romani che goti e spagnuoli, e le opinioni e dottrine di giureconsulti, meditò le sentenze della scrittura e de' padri, i decreti de' concilj, gli usi, e la pratica della nazione, studiò i diritti della natura e delle genti, consultò i dotti e prudenti, e ricercò quanto giovar potesse allo stabilimento d' utili leggi (*a*), e diede fuori le famose *Sette partite*; codice il più completo, il più savio e più giusto, che a quei tempi vantar potesse alcuna nazione, e che pochi ne dee riconoscere superiori anche nei nostri. Ben a ragione Niccolò Antonio (*b*), e molt' altri poterono applicare alle *Sette partite* del re Alfonso la lode, che dà Tullio alle dodici tavole de' romani, che vale più questo solo libro che biblioteche intiere di tutti i filosofi. Non potrei mai por fine a questo Capo, se tutte le vicende seguir volessi della legislazione nella Francia, nell' Inghilterra, nella Germania, e in tutte le

Nell' altre nazioni.

(*a*) *Prologo* part. prim., t. I, § II. § VI, XVII, al.
(*b*) *Bibil. hisp. vet.* tom. II, lib. VIII, c. V.

provincie dell' Europa, che soggette prima alle leggi romane, passarono poi in diversi tempi da una in altra costituzione, e soffrirono nel loro governo notabili variazioni. Lasciamo dunque agli amatori delle cose pattrie l' illustrare copiosamente la storia del diritto di ciascuna nazione, e noi attenendoci particolarmente a ciò che più d' appresso appartiene al nostro istituto, riguardiamo soltanto la parte scientifica, e vediamo brevemente lo studio, che a que' tempi facevasi della giurisprudenza.

Studio della giurisprudenza ne' bassi tempi.

Infatti, che anche i barbari s' applicassero allo studio legale, lo vediamo nel goto Aniano, il cui breviario del codice teodosiano, e della dottrina di Cajo, d' Ulpiano, e d' altri giureconsulti è uno de' più preziosi monumenti dell' antica giurisprudenza: lo vediamo in Papiano autore del libro *Delle risposte*, ch' è parimente, come quello d' Aniano, un breviario del diritto romano ad uso de' borgognoni, lo vediamo nel patrizio Celso, ed in Andarchio, lodati da san Gregorio turonense com' erudiri nel diritto romano (*a*), in Bonito vescovo d' Anvernia, dotto ne' decreti di Teodosio, come si dice nella sua vita (*b*), negl' illustri uomini Claudio, Chado, Indomago, ed Agilolfo, consultori, ed ajutanti di studio di Dagoberto

(*a*) *Hist. Franc.* IV, c. XXIV, et XLVII.
(*b*) V. *Gotofred. in Prol. cod. Theod.* c. VII.

nella compilazione del codice delle leggi de' franchi (a); lo vediamo in Siagrio, detto da Sidonio Apollinare nuovo Solone de' borgognoni (b); lo vediamo nelle frequenti allusioni, che fa lo stesso Sidonio allo studio de' francesi del diritto romano (c); e lo vediamo in parecchi altri monumenti di quell' età. Per la cultura di questo studio giovavano le pubbliche scuole, dove si davano lezioni di diritto civile; e noi abbiamo parecchie memorie di tre scuole, che sembra avessero in questa parte la privativa, di Berito, di Costantinopoli, e di Roma. La scuola di Berito, della quale abbiamo di sopra parlato, forse la più famosa per tale studio, soggiacque a funeste vicende. Verso la metà del secolo quarto, quando era più in fiore, un fiero terremoto subbissò la maggior parte della città, e fece sospendere gli esercizj di quella scuola (d); ma si riparò presto a questo danno, e Berito seguitò a meritarsi l'elogio di tutti per l'impegno, con cui prendeva gli studj legali, quando verso la metà del secolo sesto venne da un nuovo terremoto rovinata, e mentre i rimasti cittadini la rimettevano in piedi, e i professori trasferite avevano interinalmente

Scuole di giurisprudenza.

(a) Lindebr. *Praef. leg. Bajuvar.*
(b) Lib. v, ep. v.
(c) Lib. II. ep. I., lib. IV. ep. I, al.
(d) Cedren. *Hist. comp.* pag. 236.

le loro scuole a Sidone, come ci narra lungamente Agatia (*a*), un incendio ridusse in ceneri tutta la città, e fece finire affatto la scuola beritense. Non così presto tacquero

Di Costantinopoli.

l' altre due scuole. Lo studio degl' imperadori d' oriente de' secoli bassi di formare nuovi codici di leggi, e la facilità di trovarvi dotti cooperatori, ed anche la copia di greci scrittori legali, che d' ogni tempo s' incontrano, fanno credere, che durasse ancor molti secoli in Costantinopoli la scuola

Di Roma.

di leggi. Roma, che fu la culla, per così dire, della giurisprudenza, ne ha conservata fino a' bassi tempi la scuola. Sidonio Apollinare chiama Roma *il domicilio delle leggi* in un tempo, in cui non più essendovi legislatori, solo per le sue scuole le poteva competere titolo sì glorioso (*b*). Nel secolo decimo in un trattato fra l' antipapa Leone VIII. e l' imperadore Ottone M. vedonsi citati per testimonj *dottori della legge*; i quali dottori, o maestri provano la conservazione delle scuole, [illegible] esercitare il loro magistero (*c*). Sembra che verso questo tempo decadesse in Roma la scuola legale,

Di Ravenna

e passasse a Ravenna l' onore di quello studio, come racconta Odofredo giurisconsulto

---

(*a*) *Hist. Justin. imp.* lib. II, pag. 36.
(*b*) Ep. VI, lib. I.
(*c*) Goldast. *Constit. imp.* tom. I.

del secolo decimoterzo (*a*). E infatti verso la metà del secolo undecimo era salita a tal fama la scienza legale de' ravennati, che eccitatosi un grave dubbio in Firenze su' gradi di parentela, spedirono i fiorentini alcuni messi per consultare i sapienti di Ravenna, come leggiamo in San Pier Damiano, il quale scrisse il libro *De' gradi di parentela* per combattere la decisione de' ravennati, cui egli chiama giurisperiti, che scrutinano i diritti, e che perorano le cause (*b*). Lo stesso san Piero si mostra anch' egli istruito nella giurisprudenza, e cita più volte Giustiniano, com' era pure stato citato da' dotti ravennati. *Dottori della legge*, e *periti nella legge* vengono chiamati da san Pier Damiano nel secolo undecimo Attone (*c*), Buonomo (*d*), Morico (*e*), ed altri. Nel medesimo secolo Lanfranco vescovo di Cantorberì passò per uomo dotto nel diritto civile, poichè fino dagli anni suoi puerili fu istruito nelle scuole delle arti liberali, e delle leggi secolari, come dice Milone Crispino scrittore della sua vita, il quale soggiungendo, che ciò fece *secondo l' uso della*

(*a*) Ad digest. tit. *De jure*, cap. *Jus civile*.
(*b*) *Praef.*
(*c*) Lib. VIII, ep. VI.
(*d*) Ep. VIII.
(*e*) Ep. IX.

sua patria (*a*), ci dà argomento di credere, che costume fosse de' colti italiani di istruirsi fino da' primi anni nelle arti liberali, e nel diritto civile. Ciò conferma il Tiraboschi (*b*) co' versi di Wippone, pubblicati dal Canisio (*c*), dove esortando l' imperatore Arrigo II. sul principio del secolo undecimo ad introdurre presso i tedeschi lo studio delle lettere e delle leggi, gli porta l' esempio degl' italiani: *Hoc servant itali post prima crepundia cuncti*. Da Ravenna passò poi lo studio a Bologna, come dice il sopraddetto Odofredo (*d*), ed ivi in breve tempo fece molti progressi, e s' acquistò un' universale celebrità. Infatti al principio del secolo duodecimo lo scrittore anonimo dell' opuscolo in versi su la guerra e su la rovina della città di Como, riportato dal Muratori (*e*), distingue particolarmente Bologna per lo studio delle leggi, facendola per due volte comparire in campo colle sue leggi. Molt' altri documenti potrei addurre dello studio, che a quei tempo facevasi delle leggi; ma il fin quì detto dovrà bastare per mostrare l' insussistenza dell' opinione di chi pretende,

Scuole di Bologna

(*a*) *Vit. Lanfr. Act. SS. Ord. S. Benedicti* vol. IX. *Acta SS. Boll.* t. VI. *Maii*.

(*b*) *Stor. della Lett. Ital.* tom. III. lib. IV, c. VI.

(*c*) *Ant. Lect.* vol. IV.

(*d*) Ibid.

(*e*) *Rer. Ital.* tom. V.

che solo verso la metà del secolo duodecimo, dopo la scoperta del famoso codice delle pandette fiorentine, s'incominciasse a studiare il dritto civile.

Pandette Fiorentine.

Hanno tanti parlato dell' acquisto delle pandette fatto da' pisani nel sacco d' Amalfi nel 1135., e dell' editto poi di Lotario per obbligare i tribunali e le scuole a seguire il diritto romano, e quindi del risorgimento della giurisprudenza nell' Europa, che vana cosa sarebbe nella ristrettezza di questo Capo il voler ripetere le cose dette da tanti. Solo diremo, che già fin dal principio del nostro secolo si cominciava a mèttere in dubbio la presa delle pandette in Amalfi, come l'accenna il Breneman (*a*), e poi Donato Antonio Asti la combattè fortemente, e poscia il Grandi, e molt' altri, l' hanno con sì valide ragioni impugnata, che malgrado le risposte del Tanucci, e d' altri difensori è rimasto un tal fatto, per non dire di più, assai dubbioso, ed incerto; soggiungeremo, che l' editto di Lotario viene ora troppo generalmente rifiutato da tutti i critici, per meritarsi verun riguardo; e conchiuderemo assolutamente su ciò, che più direttamente appartiene al nostro proposito, che la pretesa scoperta del codice delle pandette pisane poco, o niente contribuì all' avanzamento

(*a*) *Hist. Pandect.* lib. I, c. viii.

della giurisprudenza. Infatti niuna memoria abbiamo di que' tempi, che mostri d'essersi fatto alcun uso di tal codice, e nè pure del codice stesso si trova alcuna menzione. Dove si cita una copia, dove un confronto, dove una visita, dove un segno di stima di quel codice prima del secolo decimoquarto già inoltrato, quando lo fece consultare per una parola il celebre Bartolo (a)? Anzi è da osservare che mentre e prima e dopo il tempo della pretesa scoperta non poco studio facevasi della giurisprudenza in varie città d'Italia, e v'erano scuole delle leggi secolari, e molti si celebravano dottori o professori del diritto civile, e periti nelle leggi, in Pisa non se ne vede alcuna scuola, non vi viene lodato alcun celebre professore ed anzi all'opposto, quando il diritto romano era già ricevuto quasi da tutti, si stava in Pisa alle antiche consuetudini, e secondo le medesime si formavano gli statuti nel 1161, che si serbarono in vigore anche per tutto il seguente secolo, come si può veder nel Brencman (b). L'uso di studiare, fino dagli anni giovanili, le leggi era già prima di quel tempo assai comune agl'italiani; e Bologna, prima della presa d'Amalfi da' pisani, aveva già la fama di madre delle leggi, e di scuo-

(a) Ad L. *Si creditor.*, §. finali, ff. *De distract. pignor.*, al.
(b) Ibid. c. IX.

la della giurisprudenza; nè Pisa, che tanti altri meriti può giustamente vantare nel risorgimento dell' arti e delle scienze, vorrà arrogarsi la lode d' essere stata ristoratrice anche di questa. Le pandette fiorentine hanno assai più servito per l' illustrazione della giurisprudenza in quest' ultimi secoli, che pel suo risorgimento a' tempi della pretesa loro scoperta, vera o falsa che sia. Il merito di tale ristoramento è tutto pienamente di Bologna, e particolarmente del primo illustre professore di quell' università, il celebre Irnerio. Qual differenza dall' oscure ed incerte scuole di Ravenna alle pubbliche e famosissime di Bologna? Da quei Buonomo, Attone, Morico, ed altri lodati come dottori, che davano privatamente qualche lezione, e spiegazione delle leggi, da quei giurisconsulti di Ravenna consultati fin da Firenze, che per uno sforzo di erudizione citavano le istituzioni di Giustiniano, a' rinomatissimi Irnerio, Bulgaro, e altri professori di Bologna, stimati maestri, e scrittori, ed illustratori d' ogni parte del diritto civile? Da Bologna dunque prenderemo il principio del rifiorimento del diritto civile, e se quella nobil città viene chiamata maestra delle scienze, con più ragione dovrà avere il titolo di madre della giurisprudenza.

Professori del diritto civile

Il primo maestro pubblico di tale facoltà fu dopo la metà del secolo decimoprimo un certo Pepone, del quale altro non sappiamo, se non che incominciò a dare lezioni di leg-

ge, ma che non si fece alcun nome, come ci narra Odofredo (*a*). Irnerio può dirsi veramente il primo, che levasse grido, chiamasse scolari, e desse realmente fama alle scuole di Bologna, e il primo, che potesse a ragione chiamarsi professore della vera giurisprudenza. Gli altri dottori di Roma, di Ravenna, e dell'altre città, che ne contavano alcuni, si contentavano di leggere, e di spiegare alcuni passi delle istituzioni di Giustiniano, del breviario d' Aniano, o di qualch' altro compendio del diritto romano; Irnerio fece molto di più, e non solo a voce nelle scuole, ma cogli scritti per tutta l' Europa portò il lume della giurisprudenza. Era imperfetto, e mancante il codice di Giustiniano; ed egli procurò di rimetterlo nella sua integrità, e per dargli maggiore complemento, e perfezione v' inserì ne' luoghi opportuni gl articoli più importanti delle novelle, che vennero quindi chiamate *autentiche*. Le circostanze de' tempi e degli usi diversi rendevano oscure, e di difficile intelligenza alcune espressioni delle leggi, ed egli le rischiarò con brevi e precise chiose, illustrando così non solo il codice, e l' istituzioni, ma le pandette eziandio (*b*). Irnerio insomma fu il primo scrittore moder-

Irnerio.

(*a*) Ibid.
(*b*) V. Sarti *De cl. Praef. Bonon.* tom. I., pag. 13. seq.

no dell'antiche leggi, e il primo vero maestro, ristoratore e padre della giurisprudenza. A màggior illustrazione di questa non si contentò egli d'impiegare la sua voce ed i suoi scritti, volle anche procurar nuovi illustratori formando dotti discepoli, de' quali quattro particolarmente vengono rinomati come ornamenti di quella nascente scienza, il famoso Bulgaro, Martino di Gosia, Ugo di Porta Ravegnana, e Giacomo credùto successore di lui nella sua scuola. Questi seguendo l'esempio del loro maestro scrissero su le leggi, ressero scuole di giurisprudenza, ed ebbero la sorte di formare anche essi dei loro allievi alcuni celebri professori. Tale fu Ruggiero, scolaro del Bulgaro, scrittore di varie operette legali, e il primo, che formasse un compendio del codice. Tale Alberico di Porta Ravegnana, che aveva la compiacenza di vedersi attorno nelle sue lezioni straordinario concòrso di studiosi di ogni nazione. Tale Arrigo della Baila, ed altri parecchi. A que' tempi il Vicario, chiamato dall' arcivescovo di Cantorberì, introdusse in Inghilterra lo studio della giurisprudènza; e il Piacentino la fece parimente conoscere con onore a' francesi; e così in breve tempo fu sparsa da per tutto la cognizione del diritto civile. Poco di poi, su la fine del secolo duodecimo, e sul principio del decimoterzo, fiorì Azzo principe de' giureconsulti della sua età, autore d'una somma del diritto, che oscurò le somme, o i *Azzo.*

compendj degli altri scrittori di tali opere: e superiore allo stesso Azzo, non che agli altri giurisperiti, sorse il suo discepolo, il grand' Accursio, il più celebrato scrittore di que' primi secoli della giurisprudenza, e il compilatore e in gran parte autore delle chiose, che si sono conservate nel corpo delle leggi, preferito dal Cujacio a tutti i giurisprudenti (*a*), e da lui seguito in molte opinioni, e lodato dal Gravina (*b*) come uomo d'acutezza, chiarezza, sobrietà, e felicità, talchè niente avrebbe lasciato da fare a' moderni, se la barbarie di que' secoli non gli avesse tolto il lume dell' antichità, e l' eleganza della lingua. Contemporaneo di

Odofredo. Accursio fiorì anche Odofredo, molto stimato a que' tempi per la chiarezza e facilità nel conciliare le leggi in apparenza contrarie, e a' nostri per le notizie letterarie, che dei giurisperiti di que' primi secoli ci ha lasciate. Noi nominiamo soltanto alcuni de' più famosi legali di quell' età, che più hanno contribuito al ristoramento, ed alla propagazione della giurisprudenza: ma per vedere l' ardore, con cui allora coltivavasi questo studio, rimettiamo i curiosi lettori all' erudita opera del P. Sarti su' professori di Bologna, dove quasi tutti hanno luogo (*c*).

(*a*) *Observ.* l. XII. cap. XVI.
(*b*) *De ort.* etc. *jur.* § CLV.
(*c*) *De cl. Prof. Bonon.*

Bologna era veramente il fonte della giurisprudenza, dove tutti venivano ad attingerla, e dove poi si spandevano le salutevoli sue acque per le nazioni di tutta la colta Europa. Così vediamo concorrere a quella università non solo i bolognesi e i circonvicini italiani, ma tedeschi francesi, spagnuoli, inglesi, e d' ogni nazione; anzi vi si trovano molti stanieri non solo assistenti alle scuole come uditori, ma seduti anche su le cattedre come maestri, profondendo le ricchezze del loro sapere in quell' emporio della giurisprudenza. Il Sarti riporta il catalogo degli scolari, dove molti se ne vedono della Spagna, e d'altre nazioni (*a*), e parla distintamente fra' professori di un Michele, d' alcuni Pietri, Bernardi, e d' altri spagnuoli, d' uno Stefano di Tornai, d'un Guglielmo normanno, d' un Elia inglese, e di vari altri stranieri professori del diritto civile, o dell' ecclesiastico (*b*).

Merito dei primi professori.

Le opere di que' primi giurisperiti si riducevano comunemente a chiose ed a somme. Irnerio, Bulgaro, Martino Gosia, Ruggiero, Azzo, e quasi tutti gli scrittori legali di que' tempi fecero chiose più o meno diffuse, stimate, finchè verso la metà del secolo decimoterzo il celebre Accursio prendendo dalle chiose di tutti quelle che gli

Chiose

(*a*) *Append.*
(*b*) *De cl. Prof. Bonon.* p. 162, et al.

parvero più opportune, e mettendovi egli le sue proprie più piene, più compinte più precise, più esatte, formò quelle chiose, che si sono poi conservate nel codice, nelle istituzioni, e nelle pandette, e che vengono antonomasticamente conosciute col general nome di *chiose*. Così anche dopo che Ruggiero, non contento d'avere scritto come gli altri le sue chiose, volle anche formare una somma del codice, il Piacentino s'accinse a comporre un'altra somma dello stesso codice, che superasse quella di Ruggiero, benchè non giunse a compierla affatto, e poi anche fece una somma dell' istituzioni. E siccome il Piacentino lasciò imperfetta la somma de' tre ultimi libri del codice, il Pillio le diede l' ultimo compimento. Venne poi Azzo, e scrisse anch' egli una somma, che superò tutte le somme fin allora uscite alla luce, e si meritò non solo la venerazione de' giurisperiti di que' tempi, ma gli elogj altresì del Gravina e d'altri professori del nostro. E così comunemente chiose e somme erano l' opere de' giurisperiti de' secoli duodecimo, e decimoterzo. Il Burgondio fece un altro lavoro, che poteva considerarsi come chiose di nuova spezie, applicando a' testi ed alle parole greche, che s'incontrano nel digesto, la versione latina, la quale per altro non è sempre molto felice. Come queste chiose s' univano al testo, crescevano i volumi delle pandette; e queste, che, secondo l' antica divisione, si

Somme

comprendevano in due volumi intitolati *Digesto vecchio e nuovo*, coll' aggiunta delle chiose si doverono dividere in tre, *Digesto vecchio*, *inforzito*, e *nuovo*, la quale divisione viene da alcuni attribuita al Bulgaro; e certo nacque a que' tempi del Bulgaro, d'Azzo, o d' Accursio. Nè meno notabili furono le variazioni delle novelle. Irnerio, come abbiamo detto di sopra, aggiunse agli articoli del codice le novelle, che in qualche modo vi derogavano, e queste novelle presero il nome d' *autentiche*, come pur quelle, che altri dopo di lui riportarono in simili applicazioni. Un altro giureconsulto volle ridurre a certe divisioni tutte le novelle, e ne formò nuove collazioni, entro le quali furono tutte comprese: e sebbene la scelta, e collocazioni delle novelle per ciascuna collazione non sia stata lodata dagli eruditi, quest' ordine nondimeno è stato seguito da tutti i posteri, come le abbiamo anche presentemente. Ma siccome le leggi di Giustiniano non trattavano de' feudi non ancora conosciuti a que' tempi, e su questi nascevano nel foro frequenti questioni, Gherardo Negri, Oberto dall' Orto, ed altri giuristi raccolsero le consuetudini longobardiche in questo particolare; e poi Ugolino unendo a queste consuetudini le costituzioni degl' imperatori, formò di tutte un corpo di leggi feudali, che aggiunte alle novelle facevano la decima collazione. Questi erano gli studj de' giurisprudenti de' secoli duode-

Divisione del Digesto

Autentiche.

cimo e decimoterzo, che si possono propriamente chiamare la scuola irneriana, quando non se ne vogliano formar due scuole, d'Irnerio l'una; e l'altra d'Accursio. Cominciarono poi a diffondersi gli scrittori legali in lunghi comentarj, in trattati particolarmente de' feudi, in decisioni, e consigli; e de' feudi scrissero Rolando Piazzola, Jacopo di Belviso, Andrea Ramponi, ed altri; e i consulti d'Oldrado, i consigli del Ramponi e del Signorolo, e i grossi volumi di comenti di Cino di Pistoja, ed altre opere simili sono gli scritti de' giurisperiti del secolo decimoquarto: Ma principi di tutti questi, e capi d'una nuova scuola legale si levano sopra tutti gli altri i tanto famosi Bartolo, e Baldo, che diedero un nuovo aspetto alla giurisprudenza. Vennero quindi i Tartagni, i Salicetti, i Fulgosi, i Bolognini, e quell'oscura e innumerabile folla di scrittori legali, che possono dirsi i legali scolastici. In vece di brevi chiose e di ristrette somme si presentano lunghi comentari, e vi s'introducono questioni e trattati pieni di sofistiche sottigliezze, di citazioni talora false, talora inopportune e mal applicate di grammaticali e dialettiche discussioni, di parole barbare, di disordine, e confusione. Pure nel fango di questi scritti, dice il Leibnizio (a); s'asconde molt'oro, che un ingegno sagace

Scuola di Bartolo, e di Baldo.

Merito di questa scuola.

(a) *Meth. nov. jurispr.* part. II, §. 62.

potrà ritrarre. Noi lasciamo quest' impegno a' sagaci ingegni versati in tali materie, e rimettendo al Panciroli (*a*) i curiosi lettori, che desiderino notizie de' più celebri fra questi giureconsulti, passiamo a riguardare la giurisprudenza sotto un aspetto più bello nel secolo decimosesto.

Progressi della giurisprudenza nel secolo decimosesto.

La cultura delle lingue greca, e latina, dell' antichità, della storia, e d' ogni amena letteratura condusse allo studio della sana giurisprudenza. Vediamo infatti i primi scrittori stimabili di questa scienza essere ugualmente versati nelle belle lettere, ed aver divise le loro fatiche fra la giurisprudenza e l' antiquaria e filologica erudizione. Noi infatti prenderemo per primo introduttore della vera giurisprudenza uno, che non viene riputato nel numero de' giurisperiti, ma bensì in quello de' filologi. Quest' è il politissimo ed eruditissimo Angelo Poliziano, il quale alle molte e gloriose fatiche, che in altri rami della letteratura intraprese, aggiunse anche l' illustrazione della giurisprudenza. Egli confrontò le pandette, e le corresse in luoghi infiniti; ed è più facile, come dice il grand' Antonio Agostino, l' annoverare que' passi che non emendò il Poliziano, che que' che debbono alla sua diligenza la correzione (*b*). Egli, come segue

Angelo Poliziano.

(*a*) *De cl leg. interpr.*
(*b*) Lib. IV. *Emend.* 14.

a dire il medesimo Agostino eccitò gli animi di tutti alla ristorazione del dritto civile, e fu il primo a predicare le istituzioni di Teofilo. Quante correzioni abbiamo dal Bologníni dall' Alciato, e dall' Aloandro, tutte sono prese da' libri del Poliziano (*a*). A queste lodi date alla giurisprudenza del Poliziano da un sì autorevole giudice, qual era l' Agostino, potremo aggiungere, ch' egli preparava una traduzione latina delle parole greche delle pandette (*b*), e comentarj su tutto il diritto (*c*), Non meno che il Poliziano dèe riputarsi fra' filologi il Budeo, il primo, che abbia trattata la giurisprudenza con eleganza ed erudizione; e questi come scrisse le annotazioni alle pandette, la prima opera di buongusto della moderna giurisprudenza, così parimente diede alla luce il trattato antiquario *De asse*, e la grand' opera grammaticale de' comentarj su la lingua greca. Superiore di gran lunga al Budeo nel merito legale, e poco inferiore nell' età venne l' Alciato ad illustrare la giurisprudenza colle sue lezioni nella Francia e nell' Italia, e co' molti e dotti suoi scritti; e questi pure molt' altre opere scrisse su' pesi e su le misure degli antichi, su la lingua e su altre materie antiquarie, grammaticali e filologi-

Budeo.

Alciato.

(*b*) Ibid.
(*c*) Politian. lib. v, ep. ult,
(*a*) Lib. x, ep. iv.

che. Il Mureto riconosce per sue guide le opere del Budeo, e dell' Alciato, la cui lettura gli fece abborrire gli altri libri legali, e ricercare con avidità gli antichi fonti, e i commentatori eruditi (*a*). Ma l' Alciato più che il Budeo per le molte parti della giurisprudenza, che prese ad illustrare, e pel gran numero di giurisperiti, che formò nelle sue scuole, si può particolarmente chiamare il vero ristoratore e padre di questa scienza. Oltre il Budeo e l' Alciato v' erano al principio del secolo decimosesto molti giurisperiti di buongusto, che trattavano la loro scienza con eleganza ed erudizione. Ne' primi anni di quel secolo, prima che si fosse fatto conoscere l' Alciato, era stimato e celebrato in tutta l' Italia, particolarmente nella giurisperita Bologna, il dotto Fortunio Garzia d'Erzilla, le cui opere de' comentarj a un titolo del digesto, e ad una legge romana, e dell' elegante trattato del fine de' due diritti, stampate in Bologna nel 1515, sono forse le prime opere legali che abbiano illustrate le materie con varietà d' opportuna e scelta erudizione (*b*). Contemporaneamente Ulrico Zasio professore in Friburgo scriveva opere legali molto stimate, che si facevano

Grazia d' Erzilla.

Zasio.

(*a*) Orat. xv. *De toto stud. suor. cursu* etc.
(*b*) *Commentarium* de *pactis*. Ad tit. *Digest. De pactis* etc. Ad legem *Gallus de liberis et posthumis, De ult. fine utriusque juris.*

distinguere fra tant' altre opere de' giureconsulti di quell' età. Per altra via l' Aloandro con molta diligenza e con oculata critica diede una dotta e corretta edizione sì delle pandette che del codice e delle novelle. Il Sichard fece al pubblico letterario il dono del breviario d' Aniano, delle istituzioni di Cajo, e de' frammenti d' Ulpiano, e delle sentenze di Paolo, e lasciò un dotto commentario sul codice di Giustiniano. Viglio da Zuichem è stato il primo, che ci abbia indicati alcuni libri de' basilici; e a lui dobbiamo la prima edizione delle istituzioni di Teofilo, dietro la quale tante altre edizioni di tali istituzioni sono venute fino alla recentissima del Gandini 1779. E così alcuni altri impiegavano il loro ingegno, e la loro critica ed erudizione a mettere alla pubblica luce, ad uso degli studiosi, i monumenti degli antichi legislatori e giurisperiti, i genuini fonti della vera giurisprudenza. Per altre vie si applicavano parimente altri a vantaggio di questa scienza. Allora fioriva il celebre portoghese Antonio di Govea, il più sottile forse e più ameno ingegno, che coltivasse la giurisprudenza, cui il Fabro non aveva difficoltà di dare la preferenza sopra il Cujacio per la forza del genio (a), a cui lo stesso Cujacio accordava la palma sopra quanti v' erano a suo tempo, o v' erano stati

Antonio Govea.

(a) *Conject.* lib. VII. *Praef.*

Digitized by Google

prima nobili interpreti del diritto giustinianeo (*a*); ed era solito dire, che se il Goveano avesse avuta tanta applicazione ed attività per illustrare il diritto civile, quanto aveva ingegno e sapere, l' avrebbe spaventato d' entrare dopo di lui in questo studio (*b*). Infatti scrisse il Goveano sopra il titolo *De jurisdictione omnium judicium*; e il suo comentario è l'opera più erudita, più colta e fiorita, che letto avesse l' eruditissimo scrittore Quintanaduegnas (*c*), senza il quale commentario, come dicono varj, saremmo rimasti all'oscuro di moltissimi punti risguardanti la romana giurisdizione (*d*). Così pure le sue varie lezioni del diritto, e tutte le altre opere legali si sono meritate gli elogj de' più stimati giurisperiti. Nome illustre si guadagnò nella giurisprudenza il celebre Covarrubias, detto da alcuni *Il sommo apice del diritto*, chiamato da altri *Dottore eruditissimo*, e di singolare giudizio, perito nella greca lingua e nella latina, nella cognizione dell'antichità e del diritto ecclesiastico ugualmente che del civile, e lodato da altri quasi che niente vi sia, nel diritto o civile, o pontificio, o regio, degno di saper- *Covarrubias.*

(*a*) *Not. ad fragm. Ulpiani* tit. vI. *Nec interest.*
(*b*) Papir. Masso in *Vita Cujacii*.
(*c*) *Le jurisdict.*, *Praef.*
(*d*) V. Nic. Anton, *Bibl, hisp. nova. Antonius Goveanus*.

sì, o notabile per l'erudizione, o commendevole per l'utilità, ch' ei non abbia trattato, niente sì difficile, arduo, e profondo, che colla sublimità del suo ingegno non abbia rischiarito o spianato; e così viene ricolmato generalmente da tutti de' più lusinghieri elogj (a). Dov' è da osservare, che sì il Govea che il Covarrubias, tanto stimati nella scienza legale, furono ugualmente pregevoli pel loro merito nella bella letteratura. Il Covarrubias non era uscito di Spagna, dove acquistò, e sparse i tesori del suo sapere; ma il Goveno fece chiaro il suo nome nella Francia, che si poteva allora chiamare il teatro della giurisprudenza.

Scuola di Bourges. Come ne' secoli precedenti tutti accorrevano all'Italia, particolarmente a Bologna, per apprendere e per insegnare la legge, così nel decimosesto vediamo la maggiore affluenza, sì di scolari, che di maestri, rivolgersi alla Francia, particolarmente a Bourges, che poteva dirsi in questa parte la Bologna della Francia. Il Rossi, il Ferretti, e varj altri stranieri, e sopra tutti l' Alciato e il Govea fecero gran nome alle scuole di Francia; e i francesi stessi colle lor opere e colle loro lezioni chiamavano a sè l' attenzione di tutti gli studiosi della giurisprudenza. Oltre il Budeo, il primo, è certo de' primi ristoratori del diritto, contasi anche

(a) Nic. Ant. *Bibl. hisp.*, *Didacus Covarrubias.*

fra questi Eghinardo Baron, professore stimato, e non meno illustre pe' suoi discepoli, che per le sue opere. Di maggior merito fu il Duareno, allievo del Budeo e dell' Alciato, e successore di questo nella cattedra di Bourges, e autore d'opere, non solo da spiegare le leggi, ma da istruire eziandio sul vero metodo di studiarle (*a*). Professore della stessa università il Balduino, illustrò molto il diritto romano, facendoci conoscere la *giurisprudenza muciana*, ossia del celebre Q. Mucio Scevola, spiegando la legge falcidia, e dandoci varj altri scritti eruditi. Le dispute del le Conte col Duareno, e con altri rinomatissimi professori, non meno che le sue opere accrebbero all' università di Bourges la giustamente acquistata celebrità. Il Connano, il Tiraquello, il Molineo, e varj altri scrittori di simil gusto rendevano sempre più riguardevole il numero degl' illustri giurisperiti francesi. Ma fra quanti e francesi e d' altre nazioni contribuirono al ristoramento del diritto civile, nessuno si distinse con tanto onore come lo spagnuolo Antonio Agostino, ed il francese Cujacio. A nessuno de' giureconsulti di tutti i moderni secoli dèe tanto l' antica giurisprudenza quanto all' eruditissimo Antonio Agostino. La cognizione profonda, che aveva de-

Baron.

Duareno.

Balduino ed altri professori

Antonio Agostino.

(*a*) *De rat. disc. docendique juris. De plagiar. ec.*

gli antichi autori, degli usi antichi, dell'antiche leggi, dell'antiche famiglie, e di tutta l'antichità, lo rendeva talmente padrone delle leggi romane, e di tutta la romana giurisprudenza, che sembrava come dice il suo compagno e panegirista Andrea Scotto (a) sembrava di vedere risorto in lui un Paolo, un Ulpiano, un Papiniano. Più vantaggio recò egli al diritto civile co' quattro libri *d'emendazioni, e d' opinioni* (b), opera degli anni suoi giovanili, e leggiera di mole, che quanti gravi, e maturi giureconsulti vollero con macchinosi volumi, e con varie sorti di scritti richiamare al gusto romano la soda giurisprudenza. Scrisse *delle leggi*, e *de' senatusconsulti*, e con magistrale possesso ci mise in vista l' origine e la spezie di tutte le leggi, che sono comprese nelle pandette, come s' egli stesso le avesse distese; e con uguale padronanza maneggiò anche le leggi delle dodici tavole, che ci sono rimaste. La cronologìa delle leggi, e la notizia de' loro autori, e degli altri scrittori delle medesime era molto importante, e quasi necessaria per poter conciliare le leggi, e render ragione delle differenze, e talor anche delle apparenti antilogie, che fra esse s' incontrano, ed egli scrisse quell' opera erudi-

---

(a) *Orat. Jun. in Ant. Aug.*

(b) *Emendat. et opinion. Juris civilis libri* IV.

tissima de' *nomi proprj delle pandette*, ch' è stata la luminosa fiaccola, che ha diretti i giurisperiti nello studio delle pandette, e di tutta l' antica giurisprudenza (*a*): Sono ancor classiche e magistrali le sue operette dell' escusazioni (*b*), e delle milizie (*c*): Le costituzioni di Giustiniano, l' epitome delle novelle del professore Giuliano, perfino le leggi navali de' rodj, e quasi ogni parte dell' antica giurisprudenza deono all' ingegno ed all' erudizione dell' Agostino i più belli e sicuri lor lumi. A ragione dunque potremo chiamarlo per bocca di tutti gli eruditi di quel tempo uomo sommo in ogni sorta d' erudizione, e il più grande del suo secolo, arca, e deposito di tutta l' antichità, vero ristoratore del diritto civile, e del pontifizio supremo principe de' giureconsulti, fiore sceltissimo di quell' età. Ciò non pertanto, senz' entrare in paragone su l' universalità del merito letterario, nella quale certo darò senza molta esitazione la superiorità all' Agostino, e riguardando soltanto i vantaggi recati alla civile giurisprudenza d' uopo è cedere rispettosamente la palma al gran Cujacio. L' Agostino aprì i fonti, e purificò le acque, onde, fecondare i fertili campi dell' erudita giurisprudenza: il Cujacio li mi-

(*a*) *De popr. nom. pandect.*
(*b*) *Ad Modestinum, sive De excusationibus.*
(*c*) *De militiis ex casu.*

se tutti in cultura, e da tutti colse i più saporiti, e salutevoli frutti. Qual parte del diritto non trova ne' suoi scritti il conveniente rischiarimento? Quanto non avrebbe a desiderare un erudito giurisconsulto nell' illustrazione delle leggi romane, se gli mancassero i lumi sparsivi dal Cujacio? E che vi resta dopo le fatiche di quel grand' uomo, che non sia ridotto alla necessaria chiarezza? L' istituta, il codice, le pandette e le novelle, i titoli e i paratitli, e tutto il corpo del diritto giustinianeo viene da lui trattato colla maggiore nettezza e dignità. A più chiara intelligenza dell' antico diritto d' uopo è conoscere la dottrina degli antichi giurisperiti: e il Cujacio con ingegnosa ed instancabile diligenza ha raccolte le opere e i frammenti di tutti, e n'ha data la conveniente esposizione; e Ulpiano, e Paolo, e Africano, e Nerazio Prisco, e Ulpio Marcello, e Cervidio Scevola, e Erennio Modestino, e Salvio Giuliano, e sopra tutti il celebre Papiniano ci hanno aperta per bocca del Cujacio la loro mente, ci hanno presi a parte de' loro sentimenti, e ci si sono resi familiari e domestici. All' illustrazione del diritto antico, vero fonte della giurisprudenza, ha egli voluto aggiungere la dichiarazione di quelle parti del moderno, che non derivano il loro lume dall' antico, e col solito suo magistero ha diradata l' oscurità della dottrina de' feudi, e ha data una dotta spiegazione della bolla d' oro di Carlo IV.

Potè ben dire il vero conoscitore della giurisprudenza Gravina (*a*), che „ nè si può „ imparare cosa alcuna senza il Cujacio, nè „ più è permesso l' ignorarne alcuna dopo „ di lui „, come già prima del Gravina aveva scritto il Piteo (*b*), che quanto di pura, e genuina luce ha ricevuto la giurisprudenza, tutto lo dobbiamo, e lo dovranno anche i posteri a quel grand' uomo. Che diremo dunque del giudizio de' suoi patriotti al vedere posposto il gran Cujacio ad un Forcadel nella cattedra di Tolosa? Più degni rivali trovò in Bourges il Cujacio nel Robert, che tante e sì dotte, ma amare, opere scrisse contro di lui, nel Donello, autore di molti volumi legali assai stimati, e d' altre opere erudite; nel Duareno, di cui sopra abbiamo parlato, e particolarmente nell' Otomano, scrittore di maravigliosa erudizione;

Secolo d' oro della giurisprudenza.

La giurisprudenza ebbe, come tutte l' altre scienze, il suo secolo d' oro nel secolo decimosesto, nel quale un Alciato, un Agostino, un Cujacio non giunsero ad oscurare il nome di tant' altri lor coetanei da noi finor nominati. Ma oltre di quelli chi non conosce il Leunclavio, autore della grand' opera del diritto greco-romano rispettata costantemente dalla dotta posterità? E non so-

(*a*) *De or. et progr. jur. civ.*
(*b*) *Inscr. sep.*

no noti a tutti i giurisprudenti il Torelli editore fedele delle pandette fiorentine; il Panciroli famoso scrittore delle vite de' celebri giureconsulti; il Brisson, alla cui vasta erudizione è dovuta la cognizione, ch'abbiamo del foro romano, delle misteriose sue formole, e di varie altre parti d' antiquaria legale, prima di lui poco conosciute; il Padilla, autore classico su le transazioni e su' fidecommissi, e chiarissimo commentatore d'alcuni rescritti degl' imperatori, e d' alcune risposte de' giureconsulti; Emmanuele de Costa, di cui non sanno che più lodare i suoi coetanei, l' ingegno o il giudizio, l' erudizione o la diligenza; Antonio Quintanadueguas, la cui opera dell' impero e della giurisdizione, superiore, a giudizio del Meerman (*a*), a quanto l' Alciato, il Baron, il Goveano, il Duareno, il Cujacio hanno scritto su tale materia, è un vero tesoro d' erudizione antica, e moderna legale, e storica, greca, romana, e spagnuola; e varj altri rinomati giurisperiti di quell' età, scrittori d' opere, che sono, anche nella nostra, classiche e magistrali? E non sono di quel tempo i più cèlebrati scrittori non solo nelle teorie del diritto antico, ma altresì nella pratica del moderno? Le opere del Gomez e del Garzia su la nobiltà spagnuola, e su i diversi suoi privilegj e diritti, e

---

(*a*) *Consp. nov. thes. juris civ. et can.* pag. 43.

l'opere del Simancas, e del Molina su le primogeniture degli spagnuoli hanno servito anche di regola per la nobiltà, e per le primogeniture dell'altre nazioni. L' opere del Menochio, e del Mantica, singolarmente alcuni particolari trattati dell' uno e dell' altro, vengono ascoltati anche oggidì come oracoli in tutti i più rispettabili tribunali. E così quasi non v'è materia alcuna legale, la quale non riconosca qualche scrittore di quel secolo come classico e magistrale. Lodovico Gomez, e dietro lui il Farinacci, e poi altri hanno data la gran raccolta delle decisioni della sacra ruota; Pietro Ruiz de Moros, o, come è più conosciuto, Ruizio Maureo, chiamato ad insegnare le leggi in Polonia, pubblicò una dotta opera di decisioni littuaniche; Antonio di Gama diede quelle del supremo consiglio di Portogallo; e così parecchi altri raccolsero le decisioni di differenti tribunali, e fecero conoscere la dottrina, e la maniera di pensare di diverse nazioni, e i sentimenti de' più rispettabili soggetti delle medesime, e proposero più e più esemplari, onde regolarsi nelle loro decisioni i legali. La scoperta d' un Nuovo Mondo produsse anche un nuovo diritto, e molti giurisprudenti che in quel secolo l' illustrassero, finchè sopra tutti il Solorzano al principio del susseguente in varie opere sì latine, che spagnuole, lo trattò con maggior diligenza e pienezza. E così possiamo dire veramente, che per ogni ramo della

Giureconsulti del prin-

ciplo del secolo decimosettimo. giurisprudenza, sì teorica, che pratica, è stato fecondo il secolo decimosesto, e che ugualmente che per l' altre scienze può riguardarsi come il secolo d' oro per la giurisprudenza. Ma la moderna giurisprudenza, come l' antica, è stata più ferma e costante che l' altre scienze nel conservare il buongusto, ed ha saputo mantenersi nel suo splendore ancor nel secolo susseguente quando, era in decadimento il resto della letteratura. Infatti quanti grand' uomini non seguitò a produrre per molto tempo la giurisprudenza? Chiusero il secolo decimosesto, ed aprirono il decimosettimo alcuni giureconsulti di molto merito, *Piteo.* i due Pitei Pietro e Francesco, che furono de' più illuminati e zelanti ristoratori *Mornac.* del diritto antico; il Mornac pratico erudito, e dotto nelle belle lettere, e nelle leggi romane e nelle francesi; Antonio *Fabro.* Fabro, degno rivale del Cujacio, detto dal Ferriere (a) il giureconsulto moderno, che abbia portato più avanti le sue idee sul diritto; il Ritersuasio, non meno noto per l' opere di giurisprudenza, che per quelle di letteratura; e, oltre parecchj altri uomini illustri, *Dionisio Gotofredo.* Dionisio Gotofredo; benemerito della giurisprudenza per l' erudite ed utili opere che produsse, ma più ancora per averle dato uno de' più chiari suoi luminari, nel *Jacopo Gotofredo.* suo figliuolo Giacomo.

(a) *Hist. du droit rom.* cap. XXX.

Se v' è giurisperito, che possa mettersi al pari del gran Cujacio, quest' è senza contrasto il celebre Iacopo Gotofredo. Che tesoro di giudiziosa dottrina e di scelta erudizione non ci presenta la sua grand' opera del codice teodosiano co' comentarj? Che ricerche erudite, e che critica sagacità non si vede nella sua edizione de' frammenti delle dodici tavole; Che bei lumi non isparge su varj punti della giurisprudenza, e su lo studio di questa scienza nelle sue animadversioni del diritto civile, nel comentario sul titolo delle pandette, delle regole del diritto antico, e in tutte quante le sue opere? Un sodo giudizio, una fina critica, una vastissima erudizione, un' applicazione indefessa rendevano il Gotofredo il principe de' giurisperiti della sua età, degno di occupare il trono della giurisprudenza in compagnia del Cujacio, e autor glorioso dell' opere, che dovevano essere la guida de' più eruditi giureconsulti, e che ci davano nel secolo decimosettimo un giurisperito, che potesse entrar a formare il triumvirato legale in compagnia de' due eroi del precedente; l' Agostino e il Cujacio. In quel secolo fioriva pure Antonio Mattei, il primo, e l' unico fino a' nostri dì, dice il Renazzi, giudice in questa materia senza eccezione (a); il primo, e l' unico, che abbia toccato con mani

Antonio Mattei.

(a) *El. jur. crim. Praef.*

pure, e trattato distintamente, e con dignità la parte criminale della romana giurisprudenza, illustrata superficialmente da' più dotti interpreti, e lordamente corrotta dal volgo de' criminalisti (a). Fioriva il celebre
Vinnio. Arnoldo Vinnio, il cui sicuro giudizio, soda dottrina, scelta erudizione, eleganza, e chiarezza hanno rese le sue opere classiche in molte scuole, e il suo nome rispettabile a' maturi giureconsulti. L'annotazioni all' istituzioni di Teofilo, e l' edizione de' basilici rendevano il Fabrot benemerito della greca giurisprudenza, come pure della romana le sue opere originali, e l' edizione di quelle del Cujacio. Nome illustre si faceva
Broeo. il Broeo coll' eruditissimo suo comentario dell' istituzioni di Giustiniano, e cogli eleganti e curiosi opuscoli, che diede alla giurisprudenza, d' alcuni de' quali ha voluto
Merille. arricchire il suo tesoro il Meerman (b). Non meno si distingueva il Merille coll' osservazioni, colle varianti di Cujacio, e coll' altre opere legali; e il Merille, e il Broeo sono gli ultimi, a mia notizia, de' professori di Bourges, che portassero decorosamente l' onore di succedere al gran Cujacio, ed a tant' altri illustri scrittori, che occuparono quelle scuole.

(a) *Ant. Matthaei De criminibus.*
(b) Tom. IV.

Scuola di Salamanca.

Il vanto di primeggiare nella giurisprudenza, che da Bologna era passato a Bourges, sembra, che abbandonasse anche quell' università per trasferirsi a Salamanca; e la scienza legale, che nacque in Italia, ed' ebbe il suo meriggio nella Francia, si fissò per qualche tempo nella Spagna, non per incamminarsi al suo occaso, ma per trasferirsi al settentrione, come poscia vedremo, Il Padilla, il Covarrubias, Antonio Gomez, il Costa, il Pinelo, ed altri rinomati professori tennero in molto lustro per tutto il secolo decimosesto le scuole di Salamanca. Successore di que' grand' uomini il Pichardo, anche al principio del seguente, chiamava alle medesime colla sua fama i migliori ingegni di Spagna, ed anche altri d' altre nazioni, e colle sue opere arricchiva di nuovi lumi la teorica e la pratica giurisprudenza. Allievo di quelle scuole Odoardo Caldera, illustrò co' suoi quattro libri di *Varie lezioni* il diritto greco romano, e negli altri quattro *Degli errori de' prammatici* sparse utilissimi lumi per lo studio, e per la pratica di questa scienza, come ben lo conobbero Everardo Otto, che li ricercò avidamente per inserirli nel suo *Tesoro del diritto*, e il Meerman, che si chiamava felice per avere potuto arricchire il suo con opera sì preziosa. Ma verso la metà del secolo decimosettimo, quando in Bourges, in Bologna, e nell' altre università d' Italia e di Francia languiva lo studio legale, fioriva in Sala-

Pichardo.

Caldera

manca nelle scuole di dottissimi professori. *Melchiore di Valenza.* Melchiore di Valenza, detto dal Suarez lume e colonna della giurisprudenza, che illustrò co' suoi trattati e colle sue lettere; *Fernandez de Castro.* Niccolò Fernandez de Castro, scrittore erudito su la legge de' gladiatori, su' religiosi militari, e su altri punti legali, e spesso lodato dal sopraddetto Suarez, dal Retes, dall' Antonio, e dagli altri dotti giurisperiti; e varj altri eruditi illustratori d' ogni parte del diritto occupavano a quel tempo le scuole di Salamanca. Ma primeggiava gloriosamente sopra tutti gli altri il non mai abbastanza lodato *Ramos.* Ramos del Manzano, a cui il Meerman non teme di dare il titolo di principe de' giureconsulti della sua nazione, di quella nazione, che ha prodotti gli Agostini, i Covarrubias, e tant'altri sommi giuristi (a). I titoli di miracolo del grand' emporio delle lettere Salamanca, del più erudito de' giureconsulti, di nuovo Papiniano, e simili altri nomi d' onore vengono profusi al Ramos dagli scrittori legali, non meno italiani, spagnuoli, che dell' altre nazioni. Immensa copia d' erudizione antica e moderna, sacra e profana si vede a larga mano sparsa nell' opere di quel dottissimo professore. Chi mai si sarebbe aspettato un sì ricco tesoro d' ogni sorta di dottrina legale, politica, teologi-

(a) Tom. IV. *Thes. ec. Praef.*

ca, storica, e filologica, teorica, e pratica, quale si vede in un comentario alle leggi *Giulia*, e *Papia* del Ramos? La stessa ricchezza e preziosità si ammira in tutte le sue opere, che tutte esauriscono le materie che trattano, tutte sono attinte non a' ruscelli, ma agli stessi fonti del diritto e della ragione, della giustizia, e dell' equità, e che facilmente fanno vedere d'essere produzioni d'un sacerdote della giustizia, come dice il Gonzalez Tellez. Il Meerman fa un lungo catalogo de' moltissimi lodatori del Ramos; ma la maggiore sua lode, oltre le dotte opere ripubblicate dal Meerman, è veramente la fioritissima sua scuola. Da tutte le provincie, non solo della Spagna, ma eziandio d' altre nazioni, concorrevano gli studiosi alla sua scuola; e in essa si sono formati Niccolò Antonio, il Fernandez de Castro, l' Altamirano, il Cardinale d' Aguirre, il celebre Luca Cortes, ed altri infiniti, d' alcuni de' quali fa un lungo catalogo il Majans nella vita di lui (*a*): perfino dall' America corse alla scuola del Ramos il dotto Suarez de Mendoza, che fu anch' egli professore di Salamanca, e scrittore d' un'opera su la legge *Aquilia*, nella quale, al dire del Majans (*b*), fra quanti su tale materia hanno scritto, s' è meritata la palma, sì

Suarez de Mendoza.

(*a*) Apud *Meerman. Thes. jur.* etc. tom. v.
(*b*) *Epistol.* lib. v, ep. v.

Digitized by Google

per la diligenza, che pel giudizio, e per la perspicuità; e supera di molto, al giudizio del Meerman (a), non solo il Balduino, ma anche il rinomatissimo Gerardo Noodt, che scrisse su la medesima legge cinquanta anni dopo di lui. Niccolò Antonio non s' è fatto minor nome presso i giuristi per la bell' opera *su l'esilio*, che presso i bibliografi per la *Biblioteca spagnuola*. Ma il più gran giureconsulto, che sia uscito dalla scuola del Ramos, è stato Giuseppe Fernandez de Retes, degno discepolo di tale maestro. Il Retes, ha scritto di tanti punti interessanti, ed ha illustrate tante leggi, che può dirsi, ch' egli col Ramos suo maestro abbia abbracciata tutta la giurisprudenza. Il Majans riguardando soltanto i trattati su l'esilio dell' Antonio e del Retes, ne fa un picciolo paragone*, e ci mostra più ricco d' esterna erudizione l' Antonio, più di legale il Retes; la dottrina dell' Antonio più amena, e più squisita, quella del Retes meno varia, e più facile da aversi; la dicitura di quello un po' duretta ed oscura, di questo più soave e più chiara; quegli scrittore per gli eruditi, questi per tutti; amendue di somma diligenza, e molto giudizio (b). Ma per quanto dotto giureconsulto fosse l' Antonio, non può entrare in paragone col Retes per la va-

Niccolò Antonio.

Retes.

(a) *Thes. jur.* tom. II.
(b) *In Vita Jos. Fern. de Retes.*

stità e profondità della dottrina legale; nè altro giurista di quel tempo può stare al fianco del Retes, che il suo maestro Ramos, essendo il Ramos e il Retes i due più dotti professori, che abbia avuti l'università di Salamanca, e i due più sodi e sinceri giurisperiti, che verso la metà del secolo decimo settimo potesse vantare l'Europa.

Diritto universale.

Mentre in questa guisa illustravasi da tante parti e per tante vie il diritto romano, un nuovo luminoso campo s'apriva alla giurisprudenza. Finora i giureconsulti tutti s'erano occupati nel diritto civile, alcuni nel peculiare d'alcune città o provincie, e la maggior parte nel romano; ma quel diritto, che lega tutti i popoli o dalla natura stessa formato, o da' costumi, e da' taciti patti introdotto, il diritto della natura e delle genti, appena era stato toccato in qualche parte da alcuno, e da nessuno trattato con buon metodo e colla necessaria universalità. Questo prese a fare il celebre Grozio nella grand'opera, di cui altrove abbiamo parlato, del diritto della guerra e della pace. Era il Grozio molto versato nella giurisprudenza, e varie opere dotte ed interessanti avea composte, che gli avevano meritati gli applausi, e lo studio de' giureconsulti; e i suoi fiori sparsi sul diritto giustinianeo, i trattati sul mare libero, su l'impero delle supreme potestà circa le cose sacre, e altri simili l'avevano inalzato al grado de' primi giuristi della sua età; quando levandosi so-

pra se stesso, e sopra tutti gli altri, non più a questioni forensi, al diritto giustinianeo, al diritto d'alcune particolari città, e al volere d'alcuni legislatori, ma al diritto universale del genere umano, alle sovrane leggi di Dio e della natura, a quel diritto, che dee regolare le repubbliche e le nazioni, rivolse le sue meditazioni. Impresa simile possiamo credere ch'avesse in mente Cicerone nel voler trattare delle leggi (*a*); e ciò che quel gran filosofo non ebbe il comodo d'eseguire, venne poi adempiuto dal Grozio. Egli studiò i filosofi antichi, i giureconsulti antichi e moderni, i moralisti e i teologi, e mise in opera ciò che in essi rinvenne, che potesse fare al sue proposito; supplì col suo ingegno e colla sua erudizione a quanto in essi mancava; lo dispose tutto nell' ordine conveniente, l'adornò tutto di copiosa erudizione, e diede un'opera, quale non l'aveva ancora la giurisprudenza, dove l'origine del diritto, la giusta guerra, il legittimo impero, le mutue obbligazioni fra privati e privati, fra sudditi e principi, fra nazioni e nazioni, i diritti naturali della guerra, e gli usurpati e fittizj, le convenzioni, i patti, le alleanze, e il diritto universale della società senza restrizioni di particolari leggi civili, tutto viene eruditamente discusso, e trattato con su-

(*a*) *De leg.* lib. I, n. Iv, v.

periore maestrìa. Io non abbraccierò tutte le opinioni del Grozio, nè loderò tutto l'uso, ch' egli ha fatto della scrittura sacra, dell' interpretazioni de' rabbini, e delle questioni de' teologi, e della sua moltiplice erudizione, nè gli accorderò tutte le parti dello stile, del metodo, e della trattazione della materia; ma commenderò bensì con sincero applauso quel grand' uomo, che presentò un nuovo campo alla giurisprudenza, inalzò la scienza del diritto sopra la cognizione del diritto romano e civile, ed aprì un nuovo e copioso fonte agli studiosi giureconsulti per bervi l'acque salutari della giustizia ed equità. Ma il Grozio, benchè abbia toccati i principj del diritto della natura e delle genti, s'è principalmente occupato in quello della guerra, come richiedeva il suo argomento; e d'uopo era ancora d'uno scrittore, che più pienamente illustrasse tutto ciò che appartiene al diritto della natura e delle genti. Alcuni punti toccò l'Hobbes (*a*); ma pochi, e parcamente trattati, e fondati su' falsi suoi principj riescono alla giurisprudenza ed alla politica di più nocumento che utilità. Anche il Seldeno trattò del diritto della natura e delle genti; ma volendolo riferire alla disciplina degli ebrei, e principalmente a' sette precetti noachidi, non lo fon-

(*a*) *De cive*.

dò nella ragione, e in una soda filosofia, nè fece più che appoggiarlo a tradizioni rabbiniche; ed anzichè esporlo, e dichiararlo, lo coprì con un' immensa farragine d' erudizione orientale. Abbracciò il Cumberland la stessa materia, ma in massime generali, più da filosofo che da giureconsulto. Restò

Pufendorf. al Pufendorf la gloria di formare il primo un vero corpo del diritto della natura e delle genti, e dare compimento e perfezione all' impresa, a cui il Grozio con tanta sua lode aveva dato incominciamento. Scrisse egli prima un' opera d' elementi della giurisprudenza universale, che gli meritò gli applausi de' letterati, e dall' elettore Palatino una cattedra nell' università d' Heidelberga, la prima cattedra, donde siasi insegnata tale dottrina; ma meditando sempre più su tale materia, abbracciò il diritto in tutta la sua universalità, e lo contemplò ne' varj suoi rispetti a tutto il genere umano. La natura i principj delle moralità, lo stato naturale dell' uomo, la legge naturale, il diritto della propria e dell' altrui conservazione, le promesse, i patti, l' obbligazione de' contratti, i dominj delle cose e delle persone, i sovrani imperj, la costituzione, e il governo delle città e repubbliche, il diritto ed i patti della guerra e della pace, l' alleanze e i trattati de' principi, e tutto ciò che riguarda l' umana società viene abbracciato in quell' opera del Pufendorf. Io non loderò pienamente l' esecuzione di tale impresa;

troppe questioni, e troppo scolastica metafisica su gli enti morali, su l'intelletto e la volontà, e su d'altri principj troppo lontani, e poco necessarj al suo argomento, che stancano il lettore prima d'entrare nella materia che cerca; una cieca avversione a tutto ciò che può avere qualche riguardo alla religione cattolico-romana, un ammasso di citazioni spesso inutili, e talor inopportune, e di dottrine non necessarie, una certa prolissità, che in mezzo ad interessanti argomenti e ad erudite questioni arreca non so quale svogliatezza di seguitar la lettura, molto detraggono del merito dell' opera del Pufendorf. Ma nondimeno la varietà, e l' importanza, e spesso anche l' originalità delle materie, la sottigliezza d' ingegno, e la sodezza di giudizio, con cui alcune sono trattate, la copia d' erudizione, la profondità della dottrina, il metodo, e la chiarezza superiori all' uso di que' tempi in simili scritti, ed altri non pochi pregj, e più di tutti la novità, rendono gli otto libri del Pufendorf sul diritto della natura e delle genti un' opera classica, da far epoca nella storia della giurisprudenza universale. Allora infatti il Barbeirac si diede a tradurre, comentare, illustrare, ed accrescere le opere del Grozio, e del Pufendorf, e diventò anch' egli di traduttore e comentatore autore originale in quella materia. I due Coccej padre e figlio ne' cinque tomi d' introduzione, e di comenti alla dottina del Grozio diedero su

Barbeirac.

Coccej.

questo diritto assai migliori lumi che il Grozio stesso. Il Tommasio scrisse su i fondamenti del diritto della natura e delle genti dedotti dal senso comune secondo l'ipotesi del Pufendorf. Il dotto e laborioso Eineccio fece pregievolissime prefazioni al Grozio, dove ridusse a brevi tesi, e spose nella maggiore chiarezza tutta la dottrina di lui, e diede poi gli elementi del diritto della natura e delle genti, dove mette in bell'ordine in elegante chiarezza, con molto giudizio ed erudizione i più giusti e sicuri sentimenti, e i più interessanti punti della dottrina del Grozio, dell'Hobbes, del Pufendorf, e degl'antecedenti scrittori. Dopo di lui il celebre Wolfio pubblicò la grand'opera, che su lo stesso argomento distese in nove volumi in-quarto, dove ebbe il merito d'avere sposto con chiarezza, ed ordinato in sistema il diritto delle genti, non ben distinto prima di lui dal diritto della natura. E discendendo più avanti, lo svizzero Watel diede un'opera del diritto delle genti, o de' principj della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani. Il Burlamachi pubblicò i suoi principj del diritto naturale, ed i principj del diritto politico. Il P. Schvvarz nelle istituzioni del diritto della natura e delle genti, il Finetti ne' dodici libri de' principj del medesimo diritto, il Lampredi, ed altri moltissimi, sì filosofi e teologi, che giuristi, hanno in varie guise trattato di tale diritto.

Eineccio.

Watel.

Lo spagnuolo Marin ha pubblicato in quest' ultimi anni un saggio di storia più che una storia del diritto della natura e delle genti: noi rimettiamo ad esso chi voglia aver più notizia degli scrittori di tale diritto, ed aggiungendo agli autori da lui mentovati il rinomatissimo Filangieri, di cui altrove abbiamo parlato, ci contentiamo d' avere in qualche guisa indicato il corso, che ha fatto questo nuovo genere di giurisprudenza nato nel secolo decimosettimo.

A maggiore lode degli studj legali di quel tempo giova osservare, che non per coltivare questa giurisprudenza naturale si lasciò in abbbandono la civile. Oltre i molti ed illustri giureconsulti del passato secolo mentovati di sopra, ne fiorivano molt' altri verso la fine del medesimo, ed al principio del presente. Il Domat col mostrare il sistema e la mutua connessione delle leggi nella sua opera *Delle leggi civili nel lor ordine naturale* faceva entrare i giuristi nello spirito delle leggi, e ne facilitava lo studio; Claudio Ferriere aveva il merito di confrontare le leggi romane colle francesi, e di ridurre ad uso del foro francese il diritto romano; e il suo figliolo Claudio Giuseppe, oltre seguire le pedate del padre in una nuova traduzione francese dell' istituzioni di Giustiniano coll' applicazione al diritto francese, dava la storia del diritto romano, nella quale è stato superato di molto dal Terrason, che ne ha distesa una molto più piena, benchè

Altri scrittori del diritto civile.

Francesi Domat.

Ferriere.

Italiani nè pur essa abbastanza perfetta, e capace
Chesio. d'appagare l'erudita curiosità. Il Chesio in mezzo a' legali scolastici del suo tempo faceva onore alla pisana università scrivendo opere erudite in giurisprudenza, da meritarsi gli elogj dell'Eineccio (*a*); e dopo lui
Averani. l' Averani nella medesima università presentava al pubblico libri d' interpretazioni del diritto, ne' quali, al giudizio del Majans, superava in quel genere di scrivere tutti gli interpreti, e lasciava dubbio se più fosse da stimarsi l'ingegno, o il giudizio, l'eleganza, o la speditezza (*b*). Pel possesso del diritto, e per la pratica legale si fa rispettare nel foro civile ugualmente che nell' ecclesiastico il cardinale de Luca. Ma sopra tutti gl' italiani del passato secolo e del presente
Gravina. fioriva il Gravina, il quale sì nell' orazioni che nell'altre opere maggiori molti bei lumi sparse sull'. antica giurisprudenza; e sebbene ne' libri dell' origini del diritto civile, ch'è la sua grand' opera, trovino gli eruditi giuristi poca originalità, e vi riconoscano da per tutto i sentimenti dell' Agostino, del Cujacio, del Gotofredo, del Sigonio, del Manuzio, e d'altri antiquarj e giureconsulti, non lasciano però d'ammirarvi soda dottrina, scelta erudizione, retto giudizio, e

(*a*) *Opusc. min. xx, de vita, et fact. et script. Barth. Chesii et Guid. Panciroli.*
(*b*) *Epist.* lib. v. *Bibl. Majans.*

politissimo stile (*a*); e poche opere vi sono in queste materie, al dire del Terrasson, che abbiano riscossa una stima, ed approvazione sì universale, come l'opere del Gravina (*b*). Dopo il Gravina un altro napolitano, l'Alfani, s' è meritato lo studio de' legali pe' tre dotti libri di giurisprudenza criminale, nella quale pure s' è distinto il Risi colle sue savie, e sode animavversioni; ma tutti restano in questa parte di gran lunga superati dal maestro de' criminalisti de' nostri dì il Romano Renazzi (*c*). Anche posteriormente il Zirardini nell' anno 1766, e nel seguente l' Amaduzzi hanno pubblicato, ed illustrato con erudite annotazioni cinque novelle di Teodosio e di Valentiniano, ed una risposta di Papiano; e sì con tali edizioni, che colle dispute posteriori hanno arricchita di nuovi lumi l' antica giurisprudenza. Gli spagnuoli, che s' erano meritata la *Spagnuoli.* lode di discutere le materie con particolare diligenza ed accuratezza, unendo, ad un ingegno profondo molto studio legale (*d*), vollero fino a' nostri dì conservare il diritto a simili elogj; e sebbene la spagnuola giurisprudenza molto si risentisse colla perdita del

(*a*) Majans ibid., Meerman., al.
(*b*) *Hist. de la jurisp.* par. IV, paragr. VI.
(*c*) *Elem. jur. crim.*
(*d*) V. Morhof. *Polyhist.* tom. II, lib. VI, sect. VIII.

Ramos e del Retes, non lasciò non pertanto estinguere affatto il luminoso suo splendore. La scuola del Retes produsse giureconsulti, che fecero onore nella fine del passato secolo, o del principio di questo all' università di Salamanca, ed a' buoni studj della legge, Valero Diaz, Gonzalez Tellez, Hernandez d'Henestrosa, Chavarri ed Eguia, ed altri parecchi, autori d' opere di molt' ingegno e giudizio, e di legale erudizione. Uno di

Puga e Feijoo.

questi fu il Puga e Feijoo, alla cui lode basti soltanto il dire, che ha avuto per editore delle sue opere, e per iscrittore della sua vita l' eruditissimo Majans. Conservò il lustro di quell' università anche in questo secolo il dottissimo suo professore, nobile valenzano, Giuseppe Borrull, le cui dotte

Borrull.

opere si sono meritato lo studio e gli elogi del Majans (a), e del Meerman (b). Ma i duumviri della giurisprudenza spagnola di questo secolo, i soli che possano stare al fianco di que' del passato, il Ramos, e il Retes, sono il tante volte lodato Majans

Majans.

e il suo amico Finestres. Il Majans cominciò presto a farsi conoscere; e le sue disputazioni del diritto, i comentari su alcuni titoli della legge, e l' illustrazioni de' frammenti d' alcuni antichi giureconsulti, opere de' giovanili suoi anni, gli fecero presto il-

---

(a) *Ubi supra, et passim. al.*
(b) *Consp. nov. thes.* etc. p. 60.

Digitized by Google

lustrare nome presso gli eruditi giuristi Ma le dotte vite, che poscia scrisse dell' Agostino, del Romos, del Retes, dell' Antonio, e d'altri spagnuoli giureconsulti, l'edizioni, e le illustrazioni dell' opere d'alcuni d'essi, e più di tutto gli eruditi comentari a' frammenti di trenta degli antichi giurisprudenti, l' inalzarono all' onore di essere riguardato come uno de' primi dottori del suo tempo. Ma lo stesso Majans, che pure non facilmente cedeva la mano ad alcuno nell' onore letterario, dava apertamente al Finestres la palma della giurisprudenza, nè temeva di metterlo al pari del Cujacio per l'ingegno, per l'erudizione. e per la cognizione delle lingue (a). Infatti, sebbene è vero che nel numero, e nel volume dell' opere non è il Finestres paragonabile con quel principe de' giurisperiti non gli rimane però inferiore nel merito per l' acutezza nello spiegare i più reconditi precetti del diritto in alcuni trattati (b), per la cognizione del diritto naturale e pubblico in altri (c), e in altri per l' erudizione dell' antichità (d). Anzi il Majans non ha difficoltà di riconoscere l' *Ermogeniano* del Finestres per superiore al *Pa-* *Finestres.*

(a) *Cenns. Praelect. Acad.*
(b) *De vulg. et pupill. substit., De liberis et posthumis* etc. etc.
(c) *Exercitationes ad leg.* v. *De just. et jure.*
(d) *De jure dotium.*

Digitized by Google

piniano del Cujacio, che pur era l'opera, a cui lo stesso Cujacio dava fra tutte le sue la preferenza (*a*).

Tedeschi, e Olandesi. Non è stata non pertanto la Spagna in questo secolo il vero teatro della giurisprudenza; ma sino dal fine dello scorso era già passato nell'Olanda e nell'Alemagna. Alla fronte di tutti vedesi un nome illustre nel *Leibnitz.* Proteo letterario, Leibnitz, il quale con vastità immensa di lumi, e con somma sottigliezza d'ingegno ha svolte varie complicate questioni, ha scoperti i difetti della giurisprudenza, e n'ha suggerita la correzione; ha proposto un nuovo metodo di trattar quella scienza, ha unito al diritto romano il diritto della natura e delle genti, e dal diritto pubblico universale è anche disceso al diritto pubblico germanico; e se non è arrivato in tutto alla perfezione, in tutto ha dato de' lumi a' posteriori scrittori, come dice il Bon (*b*); ed insomma il Leibnizio si è meritato un nobile posto fra' giureconsulti, quasi uguale a quello, che occupa fra' matematici e fra' filosofi. Alla fine pure del passato secolo, ed al principio di questo sparse, e nelle lezioni e ne' libri, molti lumi sul diritto delle genti, e sul romano, *Coccei.* Enrico Coccei, il quale trasfuse eziandìo nel

---

(*a*) Ibid.

(*b*) *Jo. D. Bon Praef. ad partem jurispr., G. G. Leibn.*

figlio Samuele il suo spirito, che questi impiegò particolarmente a vantaggio della giurisprudenza pubblica universale, e della criminale. Non solo nel diritto canonico, ma altresì nel civile è celebre presso i dotti giuristi il Boemero. L' erudite e chiare prelezioni del diritto civile, non meno che l' *eunomia romana*, mettono il nome dell' Uber fra' primi giurisprudenti di questo secolo. Il diritto patrio dell' Olanda e della Zelandia, che dee al Binkershoek l' essere ridotto in corpo di diritto, non ha tolto al romano l' illustrazioni di quel grand' uomo, nelle cui opere tutte loda l' Einecccio (*a*) il penetrante ingegno, il sagace giudizio, la straordinaria scienza del diritto, e l' incredibile cultura, senza che niente abbia mai trovato, che non sia squisito, elegante, e lavorato con particolare diligenza, niente d' ovvio e comune, niente onde non abbiano ad imparare i giureconsulti, avvezzi a severe meditazioni. Avversario ed amico del Binkershoek fu Gerardo Noodt, il quale, e pe' comenti a' ventisette libri delle pandette, e per la spiegazione della legge *Aquilia*, e più ancora per altre opere più mature venne riguardato come il giureconsulto della sua età, a cui più dovesse la giurisprudenza (*b*). Col Noodt va del pari

Boemero.

Uber.

Binkershoek

Noodt.

Sculting, ed altri scrittori.

(*a*) *Praef. ad quatuor lib. Obs. jur.*
(*b*) Majans *Bibl.* etc.

il suo parente Sculting, a cui la sua giurisprudenza antegiustinianea, ed altre opere hanno dato nobile posto fra' primi giureconsulti. Pieno d'ingegno e di dottrina, ma forse un po' troppo critico, si mostra nelle osservazioni ed in altre sue opere il van der Water. La storia delle pandette fiorentine, i comentarj al libro d' Erennio Modestino, ed altre dotte opere hanno reso celebre il nome del Brenkman. Sono ben noti i comenti alle pandette ed al codice del Brunneman; e nome illustre hanno acquistato colle lor opere Struvio, Strykio, Voet, ed altri parecchi olandesi e tedeschi di questo secolo, che una storia a parte potrebbono meritarsi, ma che la ristrettezza della nostr'opera nè pure ci permette di nominare. Ma come tacere il grand' Eineccio, a cui l' antichità romana, la topografia del diritto romano, la storia del medesimo diritto, e del germanico, le pandette, l' editto perpetuo, e tutto il diritto, sì romano e germanico, che della natura e delle genti deono sì bei lumi, e che nelle prefazioni all' opere altrui, nell' esercitazioni, nelle lettere, negli opuscoli, e nell' opere grandi, e da per tutto ha portato sì luminoso corredo di cultura, ed eleganza di stile, di critica, e d' erudizione? Nè solo il diritto romano, e i romani giureconsulti, ma la greca giurisprudenza ha ricevuto dagli olandesi e tedeschi di questo secolo maggiore illustrazione. Ottone Reitz ha fatto copiare esattamente dal

Eineccio.

Capperroner alcuni libri de' basilici secondo un codice della biblioteca di Parigi, e n' ha data una diligente edizione (*a*). Teofilo, già pubblicato da altri, ha avuta dal Reitz una traduzione latina con nuova edizione; e con più istruttivi rischiarimenti; ed anche Teodoro Ermonopolita ha meritate le sue meditazioni. Molte ricerche ha fatte il Runkenio per ripolire i greci giureconsulti; e ricchi frammenti ha pubblicati di Taleleo, di Teodoro, e di Stefano, celebri cooperatori di Triboniano, ed altresì d'un Cirillo, d'un Gobida, e d'altri greci men conosciuti (*b*). E così in varie guise recavansi nuovi lumi alla greca giurisprudenza. Agli studiosi olandesi di questo secolo dobbiamo inoltre due preziose raccolte d'opere giuridiche sommamente vantaggiose alla cultura di quella scienza. Coll' ajuto, e co' lumi del Binkershoek, e d' altri eruditi pubblicò il librajo van der Linden nel 1725. un tesoro di giurisprudenza in quattro volumi in foglio, che poi accrebbe d' un quinto ad eccitamento del professore d' Utrecht, il dotto, e laborioso Everardo Otto. Voleva l' Iselio, professore di Basilea, arricchire quel tesoro di nuove opere, che formassero un sesto volume nella nuova edizione, che ne intraprendeva il librajo Brandmuller; ma

Tesoro del diritto.

Otto.

(*a*) Meerman *Thesaur.* etc. tom. v.
(*b*) Meerman *Thes.* etc. tom. III.

questi non fece che una semplice e scorretta ristampa del tesoro olandese, senza fregiarlo di nuove ricchezze. Più alta impresa abbracciò il dotto Meerman, ben conosciuto per le sue illustrazioni dell' istituzioni di Cajo, e per altre opere di giurisprudenza. Coll' infaticabile sua industria, e coll' ajuto d' alcuni amici, singolarmente del Majans, ricca copia raccolse di pregevoli opere o affatto inedite, o certo rarissime, e non un' aggiunta al tesoro dell' Otto, ma un nuovo, e più abbondante e ricco tesoro volle dare alla giurisprudenza, quale or la godiamo in sette grossi volumi in foglio. Tante e sì gloriose fatiche de' tedeschi e degli olandesi, del Majans, del Finestres, e d' altri spagnuoli, e d' altri giurisperiti d' altre nazioni possono bastare a darci un' idea dello stato della giurisprudenza nel presente secolo: e noi facendo plauso a tant' illustri giureconsulti or viventi, che possono meritarsi verace lode, lasciamo a' posteri lo stimare i progressi recati da questi alla giurisprudenza, e poniamo fine a questo Capo, ed a questo troppo lungo Volume. Ma prima di levarne la mano volgiamo gli occhi su tutti i Capi di questo Tomo e del precedente, o su tutti i rami delle scienze naturali, e riguardiamo con compiacenza tanti grand' uomini, che l' hanno illustrate: Ippocrate, Platone, Aristotele; Euclide, Archimede, Papiniano, Cujacio, Grozio, Bacone, Galileo, Newton, Leibnizio, Montesquieu,

Meerman.

Conclusione

Eulero, Haller, Buffon, Linneo, e tant' altri genj superiori, che fanno onore alla nostra specie; e bilanciando gli antichi coi moderni, che hanno versato su le stesse materie, rispettiamo dovutamente gli uni e gli altri, e lasciamo a' superficiali saccenti il prendere esclusivi partiti o di venerare gli antichi con disdegnosa noncuranza de' moderni, o di vantare follemente questi con ignorante disprezzo della quasi sempre istruttiva e sempre venerabile antichità: prendiamo una nobile alterigia della vastità, elevatezza, e quasi direi divinità dello spirito umano, che tante sublimi, ed inarrivabili verità ha saputo cogliere negli arditi suoi voli, che tante materie nelle più folte tenebre avvolte è giunto a mettere in piena chiarezza, e che ha potuto superare sì difficili ed ardui punti, ed uscire felicemente da' più intricati labirinti colla sagace sua penetrazione: ma confondiamoci altresì della nostra inerzia, e delle distrazioni, e degli abbagliamenti della nostra mente, che s' è lasciata sfuggire tante scoperte, che toccava già colle mani, che in mezzo alle diritte e sicure vie, che s' aveva saputo aprire, s' è portata a vergognosi deviamenti, e che alla vista di luminose verità s' è volta ad abbracciare gli errori; e ad ogni modo sforziamoci a procurare ulteriori avanzamenti alle scienze naturali, a recar nuovi lumi ad alcune materie non ancora ben rischiarate, a decidere incontrastabilmente alcuni punti, che

sono ancor in contesa, e seguire con indefessa attenzione tante verità, che si sono appena affacciate, e tant' altre, che ci si presenteranno in ogni oculata e diligente ricerca; e siamo sicuri, che non potremo dare più gloriosa e più dilettevole occupazione al nostro spirito che di contemplare e scrutinar la natura, nel cui seno fecondo non mai ci mancheranno utili verità da svelare, e interessanti scoperte da fare a vantaggio dell' umanità.

Fine del Tomo Decimosesto.

Digitized by Google

INDICE

DEI CAPITOLI

Del Tomo Decimosesto

CONTINUAZIONE

DEL LIBRO III.

CAPITOLO II.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Della Giurisprudenza

Digitized by Google